

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da

BANCA D'ITALIA

Centrale dei rischi Istruzioni per gli intermediari creditizi

Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991

16° Aggiornamento di giugno 2017: ristampa integrale.

CAPITOLO I**CARATTERISTICHE GENERALI DELLA CENTRALE DEI RISCHI**

<i>SEZIONE 1</i>	9
<i>FINALITÀ E DISCIPLINA DEL SERVIZIO CENTRALIZZATO DEI RISCHI</i>	9
1. Fonti normative	9
2. Finalità della Centrale dei rischi	12
3. Natura riservata dei dati	13
4. Accesso ai dati e obblighi di informativa degli intermediari	14
5. Destinatari della disciplina e criteri di esonero	15
6. Scambio di informazioni con Centrali dei rischi di altri Paesi	16
<i>SEZIONE 2</i>	18
<i>ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CENTRALIZZATO DEI RISCHI</i>	18
1. Responsabilità e adempimenti generali degli intermediari partecipanti.....	18
2. Adempimenti tecnico-operativi per l'avvio della partecipazione al servizio	19
3. <i>Outsourcing</i> e centri di elaborazione dati esterni	20
4. Raccolta delle informazioni	20
5. Servizi per i partecipanti	23
6. Agenti mandatarî.....	28
7. Scambio dati tra le Centrali dei rischi europee, flusso di ritorno europeo e prima informazione europea.....	29
8. Obblighi di verifica e correzione dei dati.....	30
9. Accertamenti ispettivi e sanzioni	32
10. Trasmissione delle informazioni	32
11. Modalità di protezione delle informazioni scambiate	32
12. Termini di conservazione della documentazione	33
13. Distribuzione della normativa disciplinante il servizio	33
14. Quesiti sulle segnalazioni.....	34

CAPITOLO II**STRUTTURA E REGOLE DI COMPILAZIONE DELLA RILEVAZIONE MENSILE E DELLE RILEVAZIONI INFRAMENSILI**

<i>SEZIONE 1</i>	36
<i>PRINCIPI GENERALI DELLA RILEVAZIONE MENSILE</i>	36
1. Natura dei rischi censiti	36
2. Intermediari segnalanti.....	36
3. Intestazione delle posizioni di rischio	37
4. Modello di rilevazione dei dati	38
5. Soglie di censimento	39
6. Fidi plurimi	40
7. Fidi promiscui	40
8. Cessazione della segnalazione	41

SEZIONE 2	43
CATEGORIE DI CENSIMENTO DELLA RILEVAZIONE MENSILE.....	43
1. Crediti per cassa.....	43
2. Crediti di firma.....	47
3. Garanzie ricevute	48
4. Derivati finanziari	50
5. Sezione informativa	51
SEZIONE 3	55
VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE DELLA RILEVAZIONE MENSILE.....	55
1. Nozione.....	55
2. Localizzazione	55
3. Durata originaria	55
4. Durata residua.....	56
5. Divisa.....	56
6. Import-export.....	57
7. Tipo attività.....	57
8. Censito collegato.....	58
9. Stato del rapporto.....	59
10. Tipo garanzia	60
11. Fenomeno correlato	61
12. Qualità del credito.....	62
SEZIONE 4	63
CLASSI DI DATI DELLA RILEVAZIONE MENSILE	63
1. Accordato e accordato operativo.....	63
2. Utilizzato.....	64
3. Saldo medio	65
4. Valore garanzia e importo garantito.....	65
5. Valore intrinseco e altri importi	67
6. Divieto di compensazione.....	67
SEZIONE 5	68
CARATTERISTICHE DELLE RILEVAZIONI INFRAMENSILI.....	68
1. Principi generali	68
2. Rilevazione <i>inframensile</i> dei cambiamenti di “stato” della clientela.....	68
3. Rilevazione <i>inframensile</i> delle regolarizzazioni dei pagamenti e dei “rientri” degli sconfinamenti persistenti (art. 8-bis, d.l. 70/2011).....	70
SEZIONE 6	72
REGOLE RIGUARDANTI SPECIFICHE TIPOLOGIE DI OPERAZIONI.....	72
1. Operazioni di factoring	72
2. Operazioni di factoring pro soluto che prevedono la concessione al debitore ceduto della dilazione dei termini di pagamento	73
3. S.b.f., anticipi su fatture, effetti e altri documenti commerciali.....	74
4. Sconto di portafoglio.....	74
5. Finanziamenti a fronte di cessioni di credito da clientela diversa da intermediari.....	75
6. Operazioni di cessione di credito da intermediari	76
7. Operazioni di cessione di portafogli di debitori ceduti rivenienti da operazioni di factoring (ricessioni)	76
8. Operazioni di leasing	78
9. Prestiti contro cessione di stipendio o pensione.....	79

10. Prefinanziamento di mutuo	82
11. Mutui e altre operazioni a rimborso rateale	82
12. Operazioni di accollo	82
13. Carte di credito.....	83
14. Pronti contro termine e riporti attivi.....	83
15. Operazioni in pool.....	83
16. Lettere di patronage	84
17. Garanzie rilasciate su ordine di altri intermediari	85
18. Apertura di credito documentario all'importazione	85
19. Inesigibilità dei crediti disposta da Autorità in base a disposizioni di legge.....	85
20. Domanda di concordato preventivo (cd. "concordato in bianco" e "concordato in continuità")	88
21. Domanda di procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento per il debitore non assoggettabile a fallimento.....	89
22. Cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento.....	90
23. Prestito Ipotecario Vitalizio (PIV).....	90

CAPITOLO III

PROCEDURE PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

SEZIONE 1	93
CARATTERISTICHE GENERALI	93
1. Premessa	93
2. Modalità di scambio delle segnalazioni	93
3. Controlli sui dati	94
SEZIONE 2	95
ANAGRAFE DEI SOGGETTI	95
1. Premessa	95
2. Gestione dei dati anagrafici.....	95
3. Gestione dei legami tra censiti.....	103
SEZIONE 3	106
GESTIONE DEGLI IMPORTI	106
1. Segnalazione delle posizioni di rischio	106
2. Rettifiche agli importi	106
3. Richiesta di prima informazione	107
4. Richiesta periodica di informazioni	107
5. Richiesta di prima informazione europea	108
SEZIONE 4 GESTIONE DELLE INFORMAZIONI QUALITATIVE (INFRAMENSILI)	109
1. Segnalazione dei cambiamenti di "stato" della clientela	109
2. Segnalazione delle regolarizzazioni dei pagamenti e dei "rientri" degli sconfinamenti persistenti	110
APPENDICI	111
APPENDICE A	112
FONTI NORMATIVE	112

APPENDICE B	118
RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI	118
MODELLO DEI DATI	118
RILEVAZIONE MENSILE – POSIZIONE PARZIALE DI RISCHIO	119
RILEVAZIONE <i>INFRAMENSILE</i> DEI CAMBIAMENTI DI “STATO” DELLA CLIENTELA	124
RILEVAZIONE <i>INFRAMENSILE</i> DELLE REGOLARIZZAZIONI DEI PAGAMENTI E DEI “RIENTRI” DEGLI SCONFINAMENTI PERSISTENTI	125
APPENDICE C	126
DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE PER LO SCAMBIO DELLE INFORMAZIONI	126
APPENDICE D	150
PRODOTTI PER GLI INTERMEDIARI	150
<i>CONTENUTO DELLA PRIMA INFORMAZIONE</i>	151
<i>CONTENUTO DELLA PRIMA INFORMAZIONE EUROPEA</i>	157
CAPITOLO I	157
<i>CONTENUTO DEL FLUSSO DI RITORNO PERSONALIZZATO</i>	159
<i>CONTENUTO DEL FLUSSO DI RITORNO PERSONALIZZATO EUROPEO</i>	165
APPENDICE E	166
DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI MODELLO DEI DATI	166
RILEVAZIONE MENSILE - POSIZIONE GLOBALE DI RISCHIO	167
INFORMAZIONI SUI CAMBIAMENTI DI “STATO” DELLA CLIENTELA	172
INFORMAZIONI SULLE REGOLARIZZAZIONI DEI PAGAMENTI E DEI “RIENTRI” DEGLI SCONFINAMENTI PERSISTENTI	173
INFORMAZIONI EUROPEE	174
APPENDICE F	176
PROSPETTO DI RACCORDO CON LE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DELLE BANCHE	176
APPENDICE G	183
PROSPETTO DI RACCORDO CON LE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI	183
APPENDICE H	189

FAC SIMILE DI LETTERA DI ATTESTAZIONE DELL'INTERMEDIARIO PARTECIPANTE	189
APPENDICE I	191
ELENCO DEI MESSAGGI	191
APPENDICE L	196
ELENCO DELLE COMUNICAZIONI	196
GLOSSARIO	206

CAPITOLO I

**CARATTERISTICHE GENERALI
DELLA CENTRALE DEI RISCHI**

SEZIONE 1

FINALITÀ E DISCIPLINA DEL SERVIZIO CENTRALIZZATO DEI RISCHI

1. Fonti normative

Il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d'Italia (denominato “Centrale dei rischi”) è disciplinato dal decreto d’urgenza del Ministro dell’Economia e delle Finanze - Presidente del Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) dell’11 luglio 2012 n. 663 e dalle presenti istruzioni emanate in conformità dello stesso¹. Le presenti istruzioni sono state predisposte tenendo conto delle *best practice* e degli standard affermati a livello internazionale². Esse tengono anche conto dell’esigenza di ridurre, ove possibile, l’onerosità degli obblighi segnaletici.

Sulla disciplina della materia rilevano:

- il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito denominato “T.U.B.”), in particolare:
 - l’art. 53, comma 1, lett. b), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
 - l’art. 51, il quale dispone che le banche inviino alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto;
 - l’art. 67, comma 1, lett. b), che attribuisce alla Banca d'Italia la facoltà di impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

¹ Con il decreto legge 12 maggio 2015 n. 72, di recepimento della direttiva europea 2013/36/UE (CRD4), è venuta meno la competenza del CICR nell’esercizio del potere regolamentare della Banca d’Italia **in materia di vigilanza**. Tuttavia, ai sensi della legge 30 aprile 1999 n. 130, è mantenuta la competenza CICR sullo specifico aspetto della partecipazione alla Centrale dei rischi delle società di cartolarizzazione dei crediti: pertanto il decreto d’urgenza del Ministro dell’Economia e delle Finanze - Presidente del CICR dell’11 luglio 2012 n. 663 resta in vigore sino al prossimo riordino del relativo quadro normativo (cfr. art. 161, co 5° T.U.B.).

² Cfr. *The World Bank, General Principles for Credit Reporting*, settembre 2011.

- l’art. 108, che attribuisce alla Banca d’Italia il compito di dettare agli intermediari finanziari disposizioni aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e dispone che gli intermediari finanziari inviano alla Banca d’Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto;
- gli artt. 54, 68 e 108, comma 5 che attribuiscono alla Banca d’Italia il potere di effettuare ispezioni rispettivamente presso le banche, i soggetti inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata (di cui all’art. 65) e gli intermediari finanziari;
- l’art. 114, che, in relazione alla possibilità di concedere credito alle imprese, prevede la partecipazione delle società di assicurazione italiane e di Sace alla Centrale dei rischi, secondo le modalità previste dalla Banca d’Italia³;
- l’art. 144, che indica le norme del medesimo T.U.B. la cui violazione – estesa anche alle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie – determina l’applicabilità di sanzioni amministrative pecuniarie;
- il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito denominato “T.U.F.”), in particolare:
 - l’art. 8, comma 1 e comma 1-bis, che prevede la partecipazione alla Centrale dei rischi degli OICR che investono in crediti;
 - l’art. 190, che indica le norme la cui violazione – estesa anche alle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie – determina l’applicabilità di sanzioni amministrative pecuniarie;
- la legge 30 aprile 1999, n. 130, recante “Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti”, e in particolare l’art. 3, comma 3, che prevede il potere della Banca d’Italia di imporre, in base alle deliberazioni del CICR, alle società cessionarie di crediti, obblighi di segnalazione relativi ai crediti cartolarizzati al fine di censire la posizione debitoria dei soggetti ai quali i crediti si riferiscono;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106 e successive modifiche, relativamente alle previsioni sulla regolarizzazione dei ritardi di pagamento registrati nelle banche dati sul credito (art. 8-bis);
- il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre, n. 326 che applica alla Cassa depositi e prestiti le disposizioni del

³ La partecipazione delle assicurazioni è subordinata alla stesura, d’intesa con l’IVASS, delle regole di interlocuzione con i segnalanti.

titolo V del TUB, previste per gli intermediari finanziari non bancari, nel rispetto delle caratteristiche della Cassa e della speciale disciplina della “gestione separata” (art. 5).

Rilevano inoltre:

- l’art. 7 del T.U.B., che prevede che la Banca d'Italia collabori, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità, i comitati che compongono il Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) e con le autorità di risoluzione degli Stati comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni; che nell'ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi di riservatezza, possa scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle funzioni di vigilanza con le autorità competenti di Stati terzi;
- gli artt. 124-bis e 125 del T.U.B., che prevedono che la valutazione del merito creditizio del consumatore avvenga anche sulla base di informazioni ottenute consultando una banca dati pertinente; che la Banca d'Italia emani disposizioni attuative di tale previsione; che i gestori delle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito consentano l'accesso dei finanziatori degli Stati membri dell'Unione europea alle proprie banche dati a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle previste per gli altri finanziatori abilitati nel territorio della Repubblica; che gli intermediari diano l'informativa al consumatore nel caso in cui il rifiuto della domanda di credito si basi sulle informazioni presenti in una banca dati e nel caso in cui il consumatore venga segnalato la prima volta “negativamente”;
- l’art. 46-quater del T.U.F., che assoggetta gli OICR che investono in crediti in Italia alle disposizioni sulla trasparenza previste dal T.U.B.;
- il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze - Presidente del CICR del 3 febbraio 2011, n. 117, “Disposizioni sul credito ai consumatori e modifiche alla deliberazione del 4 marzo 2003 in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”;
- Il *Memorandum of understanding on the exchange of information among national central credit registers for the purpose of passing it on to reporting institutions*, al quale la Centrale dei rischi italiana aderisce e che disciplina lo scambio dei dati tra le Centrali dei rischi europee⁴;
- Il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”)⁵;

⁴ Disponibile sul sito *internet* della Banca Centrale Europea e sul sito *internet* della Banca d'Italia.

⁵ Cfr. Capitolo I, sezione 1, paragrafo 3.

- La *Decision* della Banca Centrale Europea (BCE/2014/6) relativa all'organizzazione delle misure preparatorie per la raccolta di dati granulari sul credito da parte del Sistema europeo di banche centrali che disciplina la trasmissione di micro dati non armonizzati sul credito, propedeutica alla realizzazione nel 2018 di un archivio europeo armonizzato sul credito.

2. Finalità della Centrale dei rischi

La Centrale dei rischi è un sistema informativo sui rapporti di credito e di garanzia che il sistema finanziario (banche, intermediari finanziari, società veicolo di cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30 aprile 1999, n.130, OICR) intrattiene con la propria clientela.

Rappresenta un importante strumento per il regolare funzionamento del mercato del credito. La finalità perseguita è quella di contribuire a migliorare la qualità degli impieghi degli intermediari partecipanti e, per questa via, accrescere la stabilità del sistema finanziario; è inoltre uno strumento di monitoraggio del sovra-indebitamento.

Gli intermediari partecipanti comunicano alla Banca d'Italia informazioni relative alle esposizioni verso la loro clientela e ricevono informazioni sull'esposizione complessiva verso il sistema finanziario (c.d. "posizione globale di rischio") dei soggetti segnalati e dei loro collegati; essi ricevono, inoltre, informazioni aggregate riferite a categorie di clienti.

Gli intermediari partecipanti possono interrogare la Centrale dei rischi per chiedere informazioni su soggetti diversi da quelli segnalati, a condizione che le richieste siano avanzate per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito. A fronte di tali richieste essi versano un corrispettivo volto a perseguire l'economicità del servizio e la correttezza del suo utilizzo.

Con la Centrale dei rischi, la Banca d'Italia si propone di fornire agli intermediari partecipanti uno strumento informativo in grado di accrescere la capacità di valutazione del merito di credito della clientela e di gestione del rischio di credito. Gli intermediari partecipanti possono utilizzare le informazioni disponibili in Centrale dei rischi sia nella fase di monitoraggio dell'esposizione nei confronti della propria clientela, sia nella fase di concessione dei finanziamenti a nuova clientela. Resta, comunque, nella loro piena autonomia il compito di valutare tutti i dati oggettivi e soggettivi che concorrono alla formazione del giudizio sull'effettiva potenzialità economica degli affidati, secondo quanto stabilito dalle politiche aziendali di erogazione del credito.

La Centrale dei rischi determina anche potenziali benefici per i soggetti segnalati: favorisce, per la clientela meritevole, l'accesso al credito e la riduzione dei relativi costi.

I dati raccolti con la Centrale dei rischi sono utilizzati dalla Banca d'Italia nello svolgimento dei propri compiti di vigilanza sul sistema bancario e finanziario, per la

valutazione dei prestiti costituiti in garanzia nelle operazioni di politica monetaria, nell'attività di analisi e ricerca in campo economico-finanziario. Dati anonimi sono trasmessi alla BCE in ottemperanza della *Decision* 2014/6 a supporto della definizione dei requisiti generali di una raccolta di dati granulari sul credito fondata su obblighi armonizzati di segnalazione statistica.

RINVII

- Per lo scambio dati tra le Centrali dei rischi europee cfr. cap. I, sez. 1, par. 6 e cap. I, sez. 2, par. 6.

3. Natura riservata dei dati

I dati della Centrale dei rischi hanno carattere riservato. I partecipanti possono utilizzarli solo per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito.

Gli intermediari sono tenuti ad osservare l'obbligo di riservatezza nei confronti di qualsiasi persona estranea all'attività di erogazione del credito o non legittimata ad utilizzarli nell'ambito dell'organizzazione aziendale. È consentito il trasferimento dei dati tra gli intermediari facenti parte di un gruppo bancario, anche transnazionale, purché siano utilizzati esclusivamente per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito.

Gli intermediari possono utilizzare le informazioni acquisite dalla Centrale dei rischi per fini di difesa processuale, sempre che il giudizio riguardi il rapporto di credito intrattenuto con la clientela.

Il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") richiede il consenso espresso degli interessati per il trattamento dei dati personali effettuato da privati ed enti pubblici economici (art. 23, comma 1) ad eccezione dei casi in cui (art. 24, comma 1, lett. a) i privati e gli enti pubblici economici effettuino un trattamento "necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria".

Gli intermediari partecipanti sono dunque esonerati dall'obbligo di acquisire il consenso degli interessati per comunicare i dati alla Centrale dei rischi in quanto sono tenuti a fornirli in base ad un obbligo previsto per legge.

Anche la Banca d'Italia, quale ente pubblico non economico, può prescindere dal consenso degli interessati per il trattamento dei dati di Centrale dei rischi. Essa tratta i dati in parola in base alle disposizioni di legge richiamate nel paragrafo 1 della presente sezione, che le attribuiscono il potere di raccolta dei dati stessi per "finalità di controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari" e di "tutela della loro stabilità"⁶; il

⁶ Cfr. art. 8, comma 2, lett. d, decreto legislativo n. 196/2003.

trattamento è consentito anche per le altre finalità istituzionali compatibili con gli scopi della Centrale dei rischi⁷.

4. Accesso ai dati e obblighi di informativa degli intermediari

Considerate le finalità del trattamento dei dati di Centrale dei rischi, non sono esercitabili nei confronti della Banca d'Italia i diritti di cui all'art. 7, commi 1, 2 lett. a), b) e c), 3, 4 lett. a) del d. lgs. 196/2003, che consentono all'interessato di conoscere i dati personali che lo riguardano, nonché di ottenerne l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione⁸.

Tuttavia, la Banca d'Italia fornisce ai soggetti segnalati che ne fanno richiesta le informazioni registrate a loro nome e distribuite agli intermediari partecipanti tramite i servizi della Centrale dei rischi, con il dettaglio dei singoli intermediari che hanno prodotto le segnalazioni.

Anche gli intermediari, su richiesta, devono rendere nota all'interessato la sua posizione di rischio, quale risulta dai flussi informativi ricevuti dalla Banca d'Italia. Ai sensi dell'art. 125, comma 2 del T.U.B., tale informativa va sempre fornita al cliente consumatore⁹ nei casi in cui la domanda di credito sia stata rifiutata sulla base delle informazioni presenti in Centrale dei rischi.

Gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) in occasione della prima segnalazione a sofferenza.

Il cliente consumatore, ai sensi dell'articolo 125 del T.U.B., va informato quando, per la prima volta, viene classificato "negativamente" (ossia quando si evidenzia un inadempimento persistente o una sofferenza); tale informativa deve essere preventiva, cioè va trasmessa prima dell'invio della prima segnalazione "negativa"¹⁰. Per garantire l'inoltro delle segnalazioni nei termini previsti, l'intermediario può – se necessario previa integrazione del contratto di finanziamento – preavvertire il debitore/consumatore anche attraverso l'uso di mezzi elettronici o telematici, quali ad esempio mail o sms, che consentano il tempestivo e sicuro recapito dell'informazione.

⁷ Titolare del trattamento dei dati CR è la Banca d'Italia (Servizio Organizzazione, via Nazionale 91, 00184 Roma); responsabile del trattamento è il Capo del Servizio Rilevazioni Statistiche (Banca d'Italia, Largo Guido Carli n. 1, 00044 Frascati - RM). Incaricati del trattamento sono i dipendenti addetti – in relazione agli specifici compiti dell'unità cui sono assegnati – al compimento di operazioni sui dati CR, nell'ambito del Servizio Rilevazioni Statistiche e delle altre strutture della Banca che si avvalgono dei dati stessi per le su indicate finalità istituzionali.

⁸ Cfr. art. 8, comma 2, lett. d), d. lgs. n. 196/2003.

⁹ Per la definizione di consumatore cfr. art. 121 T.U.B.

¹⁰ Nel caso di classificazione a sofferenza, il cliente consumatore va informato prima dell'invio della segnalazione *inframensile* di status descritta nel capitolo I, sezione 2, paragrafo 4.3.

La comunicazione preventiva è volta a garantire la trasparenza nel rapporto con il cliente, non può essere strumentale alla più agevole riscossione del credito da parte dell'intermediario segnalante, né può essere utilizzata per sollecitare il debitore ad adempiere.

RINVII

- Per la definizione di sofferenza cfr. cap. II, sez. 2, par. 1.5.
- Per la definizione di inadempimento persistente cfr. cap. II, sez. 3, par. 9.

5. Destinatari della disciplina e criteri di esonero

La partecipazione al servizio centralizzato dei rischi è obbligatoria per:

- a) le banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del T.U.B. (l'obbligo di partecipazione riguarda pertanto le banche italiane e le filiali di banche comunitarie ed extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica);
- b) gli intermediari finanziari iscritti nell'albo unico di cui all'art. 106 del T.U.B.;
- c) le società di cartolarizzazione dei crediti e le società cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie (c.d. società di covered bond) di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130;
- d) gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) che investono in crediti¹¹;
- e) la Cassa depositi e prestiti.

Gli intermediari partecipanti segnalano alla Centrale dei rischi anche le esposizioni di pertinenza delle proprie filiali all'estero, limitatamente a quelle assunte nei confronti dei soggetti residenti in Italia.

Gli OICR segnalano solo i crediti di cui sono divenuti titolari successivamente all'introduzione dell'obbligo di partecipazione alla Centrale dei rischi¹².

Gli intermediari finanziari di cui al punto b) hanno la facoltà di avanzare richiesta di esonero dall'obbligo di partecipazione al servizio se la quota dei finanziamenti per cassa e di firma segnalabile in Centrale dei rischi è pari o inferiore al 20 per cento dei finanziamenti da loro concessi. La quota segnalabile è calcolata applicando

¹¹ Inclusi i crediti erogati a valere sul patrimonio dell'OICR.

¹² Ai sensi del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014 (convertito con modificazioni dalla legge n. 116 dell'11 agosto 2014), come integrato dalle disposizioni della Banca d'Italia, l'obbligo decorre da aprile 2015.

all'accordato di cassa e di firma (ovvero all'utilizzato nel caso di revoca del fido) i limiti di censimento previsti dalla presente normativa.

Al momento della richiesta di esonero, la sussistenza delle condizioni che lo legittimano è accertata direttamente dagli intermediari sulla base degli ultimi due bilanci approvati e comunicati alla Banca d'Italia. La permanenza delle condizioni deve essere verificata dagli intermediari con cadenza annuale.

Gli intermediari neoiscritti possono verificare la sussistenza dei requisiti di esonero in base agli obiettivi prefissati nel programma di attività dagli organi competenti e alla natura dell'attività eventualmente già posta in essere.

Gli intermediari che, pur avendo i requisiti per l'esonero, aderiscono al servizio, rinunciano alla facoltà di chiedere l'esonero per i successivi due anni.

Le società veicolo (SV) di cui al punto c) hanno la facoltà di chiedere l'esonero dall'obbligo di segnalare i crediti relativi ad un'operazione di cartolarizzazione, anche se realizzata con più *tranches* di cessioni, nel caso in cui nessuno dei crediti era segnalato in Centrale dei rischi nella rilevazione precedente la data in cui è stato ceduto¹³.

Le richieste di esonero devono essere trasmesse alla Banca d'Italia - Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche - Divisione Centrale dei rischi¹⁴.

RINVII

- Per le soglie di censimento cfr. cap. II, sez. 1, par. 5.

6. Scambio di informazioni con Centrali dei rischi di altri Paesi

Nel quadro dell'attività di collaborazione con le autorità e i comitati che compongono il Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) e con le autorità di risoluzione degli Stati comunitari, nonché nell'ambito degli accordi di cooperazione con le autorità di vigilanza di Stati terzi (cfr. art. 7, commi 6 e 7 del T.U.B.), la Banca d'Italia, nel rispetto di equivalenti obblighi di riservatezza, può portare a conoscenza delle autorità competenti degli altri Stati membri dell'Unione Europea e degli Stati terzi le informazioni rilevate dalla Centrale dei rischi italiana, consentendo che le stesse informazioni siano utilizzate dagli intermediari finanziari residenti in quei Paesi per il monitoraggio periodico del rischio di credito della clientela e ai fini della valutazione del merito creditizio della clientela potenziale.

¹³ Se nelle successive operazioni di cessione relative a cartolarizzazioni già esonerate viene acquistato un credito segnalato in Centrale dei rischi, i requisiti per l'esonero dell'operazione vengono meno. La SV è tenuta a comunicarlo tempestivamente alla Centrale dei rischi e a segnalare tutti i crediti relativi all'intera operazione di cartolarizzazione che superano i limiti di censimento.

¹⁴ Servizio R.E.S. - Divisione Centrale dei rischi - Banca d'Italia Via Nazionale 91 00184 Roma oppure res@pec.bancaditalia.it.

La Centrale dei rischi italiana aderisce al *Memorandum of Understanding* per lo scambio dei dati tra le Centrali dei rischi europee, avente lo scopo di consentire agli intermediari una più completa valutazione del merito di credito della clientela¹⁵. Ai sensi del *Memorandum*, i Paesi aderenti hanno convenuto di scambiarsi le informazioni di cui ciascuna Centrale dei rischi dispone, anche se non omogenee in termini di soglia di censimento, intermediari segnalanti e tipologia di operazioni rilevate. Gli scambi si fondano sul principio di reciprocità. Le informazioni sull'indebitamento della clientela rilevato dalla Centrale dei rischi italiana che già oggi vengono restituite ai soggetti partecipanti (con i flussi di ritorno periodici e con il servizio di prima informazione) sono arricchite con le informazioni sull'indebitamento della clientela rilevato dalle altre Centrali dei rischi.

RINVII

- per il flusso di ritorno europeo e il servizio di prima informazione europea, cfr. cap. I, sez. 2, par. 6.

¹⁵ Il documento è disponibile sul sito *internet* della Banca Centrale Europea e sul sito *internet* della Banca d'Italia. I Paesi aderenti sono: Italia, Austria, Portogallo, Spagna, Francia, Germania, Belgio, Romania e Repubblica Ceca.

SEZIONE 2

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CENTRALIZZATO DEI RISCHI

1. Responsabilità e adempimenti generali degli intermediari partecipanti

Oltre che sul puntuale rispetto degli obblighi stabiliti dalla normativa di riferimento, il corretto funzionamento della Centrale dei rischi si fonda sulla piena collaborazione e sul senso di responsabilità degli intermediari partecipanti. Essi, per le relazioni dirette che intrattengono con la clientela e per la connessa disponibilità di elementi documentali, sono i soli in grado di assicurare l'esattezza dei dati segnalati e di dirimere eventuali dubbi che possano sorgere sulla corretta rappresentazione della posizione della clientela.

Requisito fondamentale per garantire l'affidabilità dei servizi offerti dalla Centrale dei rischi è la qualità dei dati trasmessi, in termini di accuratezza, completezza e pertinenza. Al fine di assicurare un corretto flusso segnaletico nei confronti della Centrale dei rischi, gli intermediari partecipanti devono assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità e del sistema informativo aziendale¹⁶ e devono disporre di sistemi informativi adeguati a supportare i processi di estrazione, verifica e trasmissione dei dati di Centrale dei rischi, sia con riferimento agli importi che agli elementi anagrafici. Gli intermediari partecipanti sono tenuti a inviare alla Banca d'Italia una comunicazione, redatta secondo il fac-simile di cui all'appendice H, sottoscritta dai responsabili aziendali, attestante che le segnalazioni di rischio trasmesse alla Banca d'Italia si basano sui dati della contabilità e del sistema informativo aziendale. Nel caso di cessazione dalla carica di uno dei predetti esponenti, tale comunicazione va rinnovata entro 10 giorni dalla data di nomina del successore.

Le responsabilità in ordine alla puntuale osservanza delle norme che regolano il servizio centralizzato dei rischi, alla qualità dei dati e all'adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo degli stessi fanno capo agli organi aziendali ciascuno per quanto di propria competenza, anche nel caso in cui tali attività siano esternalizzate.

Nel caso di cessioni di crediti i soggetti partecipanti alle operazioni devono assumere impegni contrattuali tali da permettere sia all'intermediario cedente che all'intermediario cessionario – ed eventualmente al diverso soggetto incaricato di trasmettere le segnalazioni – di disporre delle informazioni necessarie per

¹⁶ Le regole di segnalazione contenute nelle presenti istruzioni sono soltanto un mezzo per strutturare il flusso dei dati diretto alla Centrale dei rischi in maniera conforme alle sue necessità informative, pertanto da tali regole non può essere fatto discendere nessun riflesso sulla tenuta della contabilità interna o sulla formazione del bilancio d'esercizio degli intermediari.

l'adempimento degli obblighi connessi con la partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi.

RINVII

- per gli adempimenti tecnico-operativi per l'avvio della partecipazione al servizio centralizzato dei rischi, cfr. cap. I, sez. 2, par. 2.
- per gli obblighi di verifica e correzione dei dati, cfr. cap. I, sez. 2, par. 8.
- per il fac-simile della lettera di attestazione, cfr. Appendice H.

2. Adempimenti tecnico-operativi per l'avvio della partecipazione al servizio

Le banche e le società finanziarie neocostituite sono tenute a produrre le segnalazioni di Centrale dei rischi a partire dal mese di inizio della loro operatività; per le società veicolo e gli OICR l'obbligo decorre dall'avvio dell'attività di investimento in crediti.

Gli intermediari costituitisi a seguito di fusione sono tenuti a trasmettere le segnalazioni di Centrale dei rischi a partire dal mese in cui la fusione ha effetto legale, ai sensi dell'art. 2504 bis, 2° comma, del codice civile.

Eventuali difficoltà relative all'osservanza degli obblighi segnaletici stabiliti dalle presenti istruzioni devono essere tempestivamente rappresentate alla Banca d'Italia - Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche - Divisione Centrale dei rischi¹⁷.

Nel caso di operazioni di fusione o incorporazione, può essere richiesta una proroga degli effetti dell'operazione sulle segnalazioni non superiore a sei mesi. Al termine del periodo di proroga, l'incorporante dovrà produrre le segnalazioni integrate e dovrà segnalare dalla decorrenza giuridica della fusione – con le modalità previste per le rettifiche di importo – le posizioni di rischio riferite a clientela che, affidata disgiuntamente per importi inferiori alla soglia di censimento, per effetto della fusione risulti affidata per importi superiori alla suddetta soglia.

Per lo scambio dei dati con la Centrale dei rischi gli intermediari partecipanti devono seguire le istruzioni contenute nel Manuale tecnico *“Modalità di scambio delle informazioni concernenti il servizio centralizzato dei rischi”*¹⁸ che, tra l'altro, definisce la struttura logica, i tracciati fisici e il mezzo trasmissivo da utilizzare per i messaggi inviati alla Centrale dei rischi e per le comunicazioni ricevute dalla Centrale dei rischi.

Gli intermediari partecipanti comunicano alla Banca d'Italia¹⁹ l'elenco dei

¹⁷ Servizio R.E.S. - Divisione Centrale dei rischi - Banca d'Italia Via Nazionale 91 00184 Roma o res@pec.bancaditalia.it.

¹⁸ Cfr. sito *internet* della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it), Statistiche > Raccolta dati > Centrale dei rischi > Normativa di riferimento.

¹⁹ Banca d'Italia - Servizio R.E.S. - Divisione Centrale dei rischi - Via Nazionale 91 00184 Roma o

nominativi consegnatari delle chiavi di crittografia/decrittografia dei dati, le modalità tecniche adottate per l'invio delle segnalazioni, il nome, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica del funzionario o dei funzionari ai quali la Banca d'Italia può rivolgersi per ottenere delucidazioni sui dati e sugli eventuali rilievi emersi a seguito dei controlli di affidabilità delle informazioni. Le informazioni comunicate vanno aggiornate in caso di cessazione degli incarichi, modifiche organizzative o tecniche.

RINVII

- per le condizioni di partecipazione alla Centrale dei rischi, cfr. cap. I, sez.1, par. 5.
- per la distribuzione della normativa di Centrale dei rischi, cfr. cap. I, sez. 2, par. 13.
- per la crittografia/decrittografia dei dati, cfr. cap. I, sez. 2, par. 11.

3. Outsourcing e centri di elaborazione dati esterni

L'esternalizzazione di attività legate alla produzione delle segnalazioni e alla lavorazione dei flussi di ritorno non esonera l'intermediario dalle responsabilità stabilite dalla presente normativa. Gli intermediari che ricorrono all'esternalizzazione presidiano i rischi derivanti dalle scelte effettuate e mantengono la capacità di controllo e la responsabilità sulle attività in *outsourcing*.

Gli intermediari che si avvalgono, per lo scambio delle informazioni con la Centrale dei rischi, di un centro di elaborazione dati esterno, sono tenuti a comunicare alla Centrale dei rischi gli elementi identificativi del centro elettronico e le eventuali successive variazioni. La Banca d'Italia attribuisce al centro di elaborazione dati esterno un codice identificativo in qualità di ente corrispondente.

4. Raccolta delle informazioni

4.1 Codifica dei soggetti

I soggetti intestatari di posizioni di rischio sono censiti nell'Anagrafe della Banca d'Italia e identificati in modo univoco mediante un *codice censito* che viene utilizzato per lo scambio delle informazioni che li riguardano.

Il *codice censito* viene altresì assegnato ai componenti di una coobbligazione, ai soggetti per i quali viene avanzata una richiesta di prima informazione, nonché in relazione ad altre casistiche legate ad esigenze segnaletiche.

RINVII

- per la gestione dei dati anagrafici cfr. cap. III, sez. 2. par. 2.

res@pec.bancaditalia.it

4.2 Rilevazione mensile delle posizioni di rischio

Gli intermediari partecipanti sono tenuti a comunicare mensilmente la posizione di rischio di ciascun cliente in essere all'ultimo giorno del mese di riferimento qualora la stessa uguagli o superi le previste soglie di censimento.

Le informazioni sui rapporti di credito e/o garanzia verso persone fisiche e giuridiche (anche in cointestazione con altri soggetti) devono essere aggregate sulla base del modello dei dati e delle indicazioni contenute nelle presenti istruzioni.

Le segnalazioni mensili devono pervenire alla Centrale dei rischi entro il 25° giorno del mese successivo a quello di riferimento e vanno inviate anche se gli importi non hanno subito variazioni rispetto alla precedente rilevazione. Qualora le segnalazioni non pervengano in tempo utile per la chiusura delle elaborazioni, ai fini dell'aggiornamento degli archivi della Centrale dei rischi e dei flussi informativi destinati agli intermediari, vengono utilizzati i dati del mese precedente (c.d. "trascinamento dei dati"). In tal caso resta comunque fermo l'obbligo per gli intermediari di trasmettere le segnalazioni con la massima tempestività, non appena siano state risolte le difficoltà che hanno eccezionalmente impedito il rispetto dei termini di invio.

L'esigenza di completezza della rilevazione motiva l'impossibilità di concedere proroghe ai termini previsti. Eventuali difficoltà, determinate dal verificarsi di circostanze eccezionali, andranno tempestivamente rappresentate alla Banca d'Italia - Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche - Divisione Centrale dei rischi²⁰.

Tutte le altre informazioni funzionali alla rilevazione dei rischi (ad esempio le informazioni di carattere anagrafico) vengono acquisite ed elaborate dalla Centrale dei rischi in modo continuo per mantenere gli archivi sempre aggiornati. Pertanto esse devono essere trasmesse con tempestività non appena disponibili presso l'intermediario.

RINVII

- per le soglie di censimento, cfr. cap. II, sez. 1, par. 5.
- per il modello di rilevazione dei dati, cfr. cap. II, sez. 1, par. 4.
- per le categorie di censimento e le variabili di classificazione dei rischi, cfr. cap. II, sez. 2 e sez. 3.
- per le modalità tecniche di scambio dei dati, cfr. *Manuale tecnico di scambio delle informazioni concernenti il servizio centralizzato dei rischi.*

²⁰ Servizio R.E.S. - Divisione Centrale dei rischi - Banca d'Italia Via Nazionale, 91, 00184 Roma o res@pec.bancaditalia.it.

4.3 Rilevazioni *inframensili*

Gli intermediari partecipanti devono trasmettere informazioni qualitative – cc.dd. *inframensili* – sull’andamento del rapporto con la clientela. Tali informazioni riguardano i cambiamenti di “stato” nella situazione debitoria della clientela (passaggio a sofferenza, venir meno della segnalazione a sofferenza), le regolarizzazioni dei ritardi di pagamento relativi ai finanziamenti a scadenza prefissata e i “rientri” dagli sconfinamenti persistenti. Esse devono essere trasmesse nel momento in cui si verifica l’“evento”.

Le informazioni *inframensili* aggiornano dinamicamente le informazioni presenti nella base dati di Centrale dei rischi e integrano le informazioni già distribuite agli intermediari. I partecipanti al servizio centralizzato dei rischi hanno in tal modo a disposizione alcune informazioni rilevanti in anticipo rispetto alla rilevazione dei rischi del mese in cui si è verificato l’“evento”. Le informazioni *inframensili*, pertanto, hanno una valenza informativa limitata nel tempo (c.d. ciclo informativo)²¹ e vengono “restituite” ai partecipanti fino alla chiusura della rilevazione mensile relativa al mese in cui si è verificato l’evento.

RINVII

- per le caratteristiche delle rilevazioni *inframensili*, cfr. cap. II, sez. 5.
- per le procedure di scambio delle rilevazioni *inframensili*, cfr. cap. III, sez. 5.

4.4 Coobbligazioni e altri collegamenti tra soggetti segnalati

Al fine di consentire agli intermediari partecipanti una più completa valutazione del merito di credito della clientela vengono rilevate anche le coobbligazioni, vale a dire le relazioni di tipo giuridico fra più soggetti solidalmente responsabili dell'adempimento delle obbligazioni assunte.

Le coobbligazioni oggetto di rilevazione sono: le cointestazioni, le società di fatto, le società semplici, le società in nome collettivo e, limitatamente ai soci accomandatari, le società in accomandita semplice e per azioni.

Tale rilevazione consente di collegare le posizioni di rischio che fanno capo a ciascuna coobbligazione con quelle di esclusiva pertinenza dei soggetti che ne fanno parte. Le informazioni concernenti le coobbligazioni vengono fornite agli intermediari partecipanti nel flusso di ritorno “personalizzato” e nella risposta a richieste di prima informazione.

Sono, tra le altre, oggetto di rilevazione in cointestazione le posizioni di rischio facenti capo ai soci illimitatamente responsabili di società cancellate dal Registro delle

²¹ Periodo che intercorre tra il primo giorno del mese successivo all'ultima rilevazione conclusa e la data corrente.

Imprese verso le quali l'intermediario vanta ragioni di credito.

Vengono inoltre rilevati i collegamenti che intercorrono fra:

- il soggetto che rilascia garanzie all'intermediario e il soggetto, affidato dall'intermediario medesimo, il cui debito risulta assistito da tali garanzie;
- il debitore ceduto e il soggetto cedente nell'ambito delle operazioni di factoring, sconto pro soluto e cessione di credito;
- l'intermediario cedente e il soggetto cessionario nell'ambito di operazioni di cessione di crediti.

RINVII

- per il dettaglio delle informazioni presenti nel flusso di ritorno "personalizzato" e nella prima informazione, cfr. cap I., sez. 2, par. 5.2 e Appendice D.

5. Servizi per i partecipanti

Gli intermediari partecipanti possono conoscere l'esposizione complessiva verso il sistema finanziario della propria clientela effettiva o potenziale e dei soggetti a questa collegati tramite i servizi messi a disposizione dalla Banca d'Italia.

Le informazioni così ottenute possono essere utilizzate solo per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito. I trattamenti che non risultino coerenti con tale finalità violano il principio di riservatezza dei dati della Centrale dei rischi. Eventuali abusi sono sanzionabili ai sensi dell'art. 144 del T.U.B.

Del pari sono sanzionabili gli intermediari che anziché usufruire dei servizi informativi messi a loro disposizione dalla Centrale dei rischi chiedono al proprio cliente di esibire il prospetto dei dati di Centrale dei rischi. Tale richiesta determina una non dovuta incombenza per la clientela e non è conforme ai principi di funzionamento del servizio di centralizzazione dei rischi, tra i quali il principio di parità delle condizioni di accesso alle informazioni da parte degli intermediari partecipanti.

Nell'utilizzo delle informazioni ricevute tramite i servizi offerti dalla Centrale dei rischi, gli intermediari devono tener conto del fatto che:

- i criteri segnaletici contenuti nelle presenti istruzioni sono definiti sulla base delle esigenze tipiche di un sistema informativo sul credito e, in alcuni casi, divergono dalle regole di compilazione delle segnalazioni di vigilanza e statistiche²²;
- i dati registrati nella Centrale dei rischi forniscono una rappresentazione della posizione dei soggetti che può non coincidere con l'effettivo indebitamento verso il

²² Cfr. ad esempio i criteri di segnalazione dei rischi "autoliquidanti", delle cessioni di portafogli crediti, dei crediti "scaduti".

sistema, considerato che non tutti gli intermediari partecipano alla Centrale dei rischi, che sono fissate soglie minime per le segnalazioni e che sono adottati, in alcuni casi, criteri convenzionali di rappresentazione dei rischi. Essi non hanno pertanto natura certificativa dell'indebitamento del soggetto segnalato.

5.1 Flusso di ritorno “personalizzato”

Gli intermediari partecipanti al servizio di centralizzazione dei rischi ricevono con cadenza mensile un flusso di ritorno “personalizzato” che riporta i dati anagrafici e la posizione globale di rischio verso il sistema finanziario di ciascun cliente segnalato e dei soggetti ad esso collegati o coobbligati.

Nel caso delle cointestazioni, il flusso di ritorno fornisce anche la posizione globale di rischio delle altre cointestazioni di cui facciano eventualmente parte i singoli cointestatari. Nei casi in cui il soggetto sia segnalato quale garante, nella categoria di censimento *garanzie ricevute*, o quale cedente (censito collegato), nella categoria di censimento *crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*, il flusso di ritorno fornisce, inoltre, i dati anagrafici e la posizione globale di rischio, rispettivamente, dei soggetti garantiti e dei soggetti ceduti.

La “posizione globale di rischio” viene determinata per ciascun soggetto sommando le segnalazioni inviate a suo nome dagli intermediari partecipanti. L'aggregazione viene operata distintamente per ciascuna categoria di censimento, variabile di classificazione e tipologia di importo previste dallo schema segnaletico.

Il flusso di ritorno non riporta:

- la classificazione ad “inadempienze probabili” rilevata nella variabile di classificazione *stato del rapporto*;
- l'informazione relativa al deterioramento del credito, rilevata nella variabile di classificazione *qualità del credito*;
- l'identità del soggetto cessionario nelle operazioni di cessione di credito da parte di intermediari segnalanti, rilevata nella variabile *censito collegato* della categoria di censimento *crediti ceduti a terzi*;
- per la variabile di classificazione *localizzazione*, l'indicazione del comune o Stato estero dove opera lo sportello eletto quale referente per il cliente; viene distinta solo la rete italiana da quella estera²³.

²³ Nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti - crediti scaduti*, ove la variabile indica la residenza del debitore ceduto, l'informazione viene invece restituita con lo stesso dettaglio con cui è rilevata.

Per ciascun soggetto segnalato, il flusso di ritorno riporta ulteriori dati utili per la valutazione e il controllo della rischiosità della clientela, concernenti, tra l'altro, l'ammontare degli sconfinamenti e dei margini disponibili calcolati per ciascuna categoria di censimento e variabile di classificazione, il numero degli intermediari segnalanti e, in particolare, di quelli che segnalano il soggetto a sofferenza, il numero delle richieste di prima informazione pervenute negli ultimi sei mesi e motivate dall'avvio di un'istruttoria propedeutica all'instaurazione di un rapporto creditizio, le "regolarizzazioni" e i "rientri". Viene infine evidenziato, a livello di categoria di censimento e variabile di classificazione, l'eventuale trascinarsi, totale o parziale, dei dati dal periodo precedente.

Oltre alla posizione globale di rischio nei confronti di tutti gli intermediari partecipanti per ciascun soggetto segnalato viene evidenziata la posizione globale di rischio nei confronti degli intermediari finanziari²⁴ e del gruppo bancario di appartenenza dell'intermediario segnalante.

RINVII

- per la nozione di soggetti collegati, cfr. cap. II, sez. 3, par. 8.
- per il dettaglio del flusso di ritorno personalizzato, cfr. Appendice D.
- per il dettaglio del modello segnaletico e delle categorie di censimento, cfr. cap. II, sez. 1, par. 4, e sez. 2.

5.2 Flusso di ritorno statistico

Gli intermediari partecipanti ricevono con cadenza mensile un flusso di ritorno contenente distribuzioni statistiche elaborate anche sulla base dei dati presenti in Centrale dei rischi. Le distribuzioni sono articolate per singole categorie di censimento e variabili di classificazione, per aggregazioni delle categorie e delle variabili medesime, per attività economica, sede legale della clientela censita, caratteristiche degli enti segnalanti e classi di grandezza degli affidamenti.

Inoltre, la Banca d'Italia trasmette a ciascun intermediario partecipante, con cadenza trimestrale, dati aggregati relativi alla clientela segnalata utili per il calcolo dei tassi di decadimento dei finanziamenti per cassa. I dati sono articolati per attività economica, provincia della sede legale e classe di grandezza dell'affidamento.

5.3 Informazioni a richiesta

Gli intermediari partecipanti hanno facoltà di chiedere informazioni su soggetti che essi non segnalano alla Centrale dei rischi nei casi in cui esse concorrano a fornire

²⁴ L'aggregato include le segnalazioni degli intermediari finanziari ex art. 106, degli OICR e delle società veicolo.

elementi utili ai fini della valutazione del merito di credito della clientela potenziale o effettiva.

Tale richiesta di informazioni può riguardare:

- soggetti non ancora affidati per i quali sia stato concretamente avviato un processo istruttorio propedeutico all'instaurazione di un rapporto creditizio o comunque comportante l'assunzione di un rischio di credito;
- soggetti già affidati, ma non segnalati in quanto il rapporto di credito intrattenuto con l'intermediario è di importo inferiore alle previste soglie di censimento ovvero per altri motivi (ad es. rapporto di credito intercorrente tra un soggetto non residente e una filiale estera dell'intermediario partecipante).

È altresì consentita la richiesta di informazioni su nominativi che presentino un collegamento di tipo giuridico (ad es. coobbligati, censiti collegati, coniugi in regime di comunione dei beni, appartenenza dei soggetti a gruppi di imprese, etc.) con i soggetti sopra indicati, purché l'informazione richiesta risulti funzionale alla valutazione del merito di credito di questi ultimi.

Gli intermediari partecipanti, alla cui responsabilità è rimessa la valutazione dell'esistenza dei presupposti per la richiesta delle suddette informazioni, devono indicarne il motivo (c.d. causale) e sono tenuti a conservare copia della documentazione attestante la legittimità delle richieste avanzate. La Banca d'Italia si riserva la facoltà di chiedere la produzione di copia di tale documentazione.

Per accedere alle informazioni d'interesse gli intermediari possono avanzare, in qualunque momento ne abbiano esigenza, richiesta di informazione su un singolo nominativo con riferimento ad una o più rilevazioni (c.d. "servizio di prima informazione") o possono chiedere di avere, in concomitanza con il flusso di ritorno, informazioni relative all'ultima rilevazione su un insieme di nominativi (c.d. "servizio di informazione periodico").

La Banca d'Italia addebita, a titolo di rimborso, le spese sostenute per evadere le richieste avanzate dagli intermediari. Per la determinazione delle tariffe vengono prese in considerazione le spese effettivamente sostenute anche in relazione al livello di dettaglio e alla profondità storica delle informazioni fornite²⁵. Gli intermediari devono provvedere al pagamento delle tariffe entro 60 giorni dalla data di emissione delle relative fatture, tramite bonifico bancario su c/c intestato alla Banca d'Italia.

²⁵ Le tariffe applicate sono comunicate annualmente dalla Banca d'Italia.

5.3.1 Servizio di “prima informazione”

Il periodo interrogabile da parte degli intermediari tramite il servizio di “prima informazione” si estende fino ad un massimo di trentasei rilevazioni ove la richiesta riguardi le imprese (incluse le famiglie produttrici), le società finanziarie, le amministrazioni pubbliche e le associazioni; per le famiglie consumatrici tale periodo è, di norma, di ventiquattro rilevazioni, ma può estendersi a trentasei rilevazioni qualora:

- in capo al soggetto richiesto nell’anno precedente all’ultimo biennio sia stato segnalato il passaggio a perdita di parte o dell’intero credito appostato a sofferenza;
- negli archivi della Centrale dei rischi sia presente un collegamento di coobbligazione o di garanzia con un’impresa, una società finanziaria, una pubblica amministrazione o un’associazione;
- il soggetto abbia (o potrà avere) – a seguito del processo istruttorio in corso – un rapporto di coobbligazione o di garanzia con un’impresa, una società finanziaria, una pubblica amministrazione o un’associazione.

Gli intermediari partecipanti possono avanzare richieste “di prima informazione” di primo e di secondo livello, che si differenziano in relazione al grado di dettaglio delle informazioni fornite.

Nelle risposte alle richieste di primo livello figura la posizione globale di rischio del soggetto richiesto nei confronti di tutti gli intermediari partecipanti – con specifica evidenza della posizione verso gli intermediari finanziari²⁶ – e le informazioni anagrafiche dei soggetti coobbligati.

Nelle risposte alle richieste di secondo livello sono comprese, oltre alle suddette informazioni, anche le posizioni di rischio di pertinenza delle coobbligazioni e le informazioni anagrafiche e la posizione globale di rischio dei soggetti garantiti e dei soggetti ceduti (c.d. censiti collegati) dal nominativo richiesto. Nelle risposte alle richieste di secondo livello su cointestazioni sono fornite anche le posizioni globali di rischio delle altre cointestazioni di cui eventualmente facciano parte i singoli cointestatari.

Nelle risposte alle richieste sia di primo che di secondo livello sono altresì contenute informazioni relative all’ammontare degli sconfinamenti e dei margini disponibili calcolati per ciascuna categoria di censimento e variabile di classificazione, al numero degli intermediari segnalanti il soggetto richiesto, al numero delle richieste di prima informazione pervenute negli ultimi sei mesi e motivate dall’avvio di un’istruttoria propedeutica all’instaurazione di un rapporto creditizio e ai cambiamenti di “stato”, alle regolarizzazioni dei ritardi di pagamento, ai rientri dagli sconfinamenti

²⁶ Cfr. nota 24.

persistenti successivi all'ultima rilevazione²⁷; viene inoltre evidenziato, a livello di categoria di censimento e variabile di classificazione, l'eventuale trascinarsi totale o parziale dei dati dal periodo precedente. Ove richiesto, viene altresì fornita la posizione globale di rischio nei confronti del gruppo bancario di appartenenza dell'intermediario richiedente.

Con riguardo ai nominativi che presentano un collegamento giuridico con la clientela effettiva o potenziale, gli intermediari possono avanzare solo richieste di primo livello.

RINVII

- per il dettaglio dei contenuti della prima informazione, cfr. Appendice D.
- per la prima informazione europea, cfr. Cap. I sez. 2 par. 6.

5.3.2 Servizio di informazione periodico

Tramite il servizio di informazione periodico gli intermediari partecipanti possono accedere a informazioni su clientela non segnalata.

Gli intermediari partecipanti devono inoltrare le richieste di informazione entro il 25° giorno del mese successivo a quello di riferimento e ricevono le relative risposte appena conclusasi la lavorazione della rilevazione mensile.

Se la richiesta riguarda un soggetto affidato e non segnalato, sono fornite le medesime informazioni previste per le richieste di prima informazione di secondo livello; qualora la richiesta riguardi un soggetto collegato, le informazioni fornite sono quelle previste per le richieste di prima informazione di primo livello.

6. Agenti mandatari

Gli intermediari possono consentire ai propri agenti mandatari – ex art. 128-quater, co. 4 del T.U.B. – la consultazione dei dati di Centrale dei rischi, al fine di svolgere attività istruttorie strumentali all'assunzione e/o alla gestione del rischio di credito da parte degli intermediari medesimi. Resta fermo che i poteri deliberativi inerenti alla valutazione del merito creditizio della clientela sono di esclusiva e non delegabile competenza degli intermediari e sono da questi ultimi esercitati sotto la propria responsabilità.

Gli intermediari che intendano avvalersi della propria rete di "agenti" – nella misura in cui essi dal punto di vista funzionale siano assimilabili a una "articolazione della struttura aziendale" – dovranno far sì che nei contratti di agenzia siano espressamente stabilite le finalità e i limiti dell'utilizzo dei dati, nonché vengano

²⁷ Se la richiesta include l'ultima data contabile.

richiamati gli obblighi in materia di trattamento dei dati personali e di tutela della riservatezza derivanti dalla vigente normativa. Sul piano dei controlli, l'intermediario titolare del trattamento dovrà adottare presidi organizzativi, anch'essi esplicitati nei contratti, volti a garantire un monitoraggio nel continuo sull'operato degli "agenti" stessi in termini di corretto utilizzo dei dati di Centrale dei rischi.

Con l'obiettivo di assicurare una più diretta responsabilizzazione degli "agenti" medesimi nell'osservanza della normativa primaria e secondaria sul trattamento dei dati personali e degli obblighi posti a tutela della riservatezza, gli intermediari potranno avvalersi della facoltà di designare detti agenti quali "responsabili" della porzione di trattamento loro attribuita, ai sensi degli artt. 4, co. 1, lett. g) e 29, co. 1 del d.lgs. 196/2003.

7. Scambio dati tra le Centrali dei rischi europee, flusso di ritorno europeo e prima informazione europea

Le informazioni scambiate tra le Centrali dei rischi europee riguardano solo soggetti – diversi dalle persone fisiche – residenti in uno dei Paesi aderenti. Vengono scambiate le informazioni anagrafiche necessarie per l'identificazione dei soggetti e le relative posizioni di rischio. I dati d'importo non sono armonizzati e ciascuna Centrale dei rischi comunica le informazioni di cui dispone, raccolte sulla base dei criteri stabiliti nelle rispettive normative.

Sono previste due tipologie di scambi informativi:

- uno scambio di dati su base periodica (cd. "*regular exchange*"), finalizzato a fornire in modo sistematico agli intermediari di ciascun Paese aderente informazioni sulla posizione debitoria "europea" della propria clientela;
- uno scambio di dati a seguito di apposite richieste (cd. "*ad hoc requests*") per conoscere la posizione di rischio di soggetti non residenti presso le Centrali dei rischi europee partecipanti agli scambi.

Gli scambi avvengono sulla base delle soglie di censimento vigenti in ciascuna Centrale dei rischi; non sono comunque oggetto di scambio i soggetti il cui indebitamento globale, per cassa e firma, risultante presso la singola Centrale dei rischi fornitrice dei dati non superi, alla data di riferimento, la soglia dei 25.000 euro. La posizione di rischio di ciascun debitore comprende il totale dei crediti per cassa e il totale dei crediti di firma di cui il soggetto beneficia singolarmente o in cointestazione con altri nominativi.

Le informazioni oggetto di scambio sono accessibili anche alle Banche Centrali e alle Autorità di Vigilanza dei Paesi partecipanti.

Tali informazioni sono utilizzate da ciascuna Centrale dei rischi per:

- 1) produrre un flusso di ritorno periodico per gli intermediari partecipanti;
- 2) rispondere a richieste di prima informazione, riguardanti la "posizione di rischio europea" avanzate dagli intermediari partecipanti per conoscere la posizione debitoria, presso ciascuna delle altre Centrali dei rischi europee, di soggetti residenti in Italia o in uno degli altri Paesi aderenti agli scambi.

Il flusso di ritorno riporta per i soggetti segnalati dall'intermediario alla Centrale dei rischi italiana alla data di riferimento:

- l'indebitamento globale per cassa e per firma dei soggetti residenti in Italia, risultante presso ciascuna Centrale dei rischi aderente²⁸;
- l'indebitamento per cassa e per firma dei soggetti residenti in un altro dei Paesi aderenti, risultante presso la Centrale dei rischi del Paese di residenza.

Il flusso di ritorno ha periodicità mensile e comprende i dati di tutti i Paesi aderenti tranne la Germania, la cui Centrale dei rischi dispone di dati trimestrali e in ritardo rispetto alle altre Centrali dei rischi; per le date contabili trimestrali (marzo, giugno, settembre e dicembre) è previsto un secondo flusso, sostitutivo del primo, al fine di completarne il contenuto con le informazioni della Centrale dei rischi tedesca.

Gli intermediari possono presentare richieste di prima informazione su soggetti residenti in uno degli altri Paesi solo per finalità connesse con l'assunzione del rischio di credito e qualora siano soddisfatte le condizioni necessarie per la presentazione di tale istanza alla Centrale dei rischi di competenza. Tali condizioni, descritte nell'*Annex 4 del Memorandum of Understanding*, vengono sintetizzate nell'appendice D.

RINVII

- per lo scambio dati tra Centrali dei rischi europee, cfr. Appendice D.

8. Obblighi di verifica e correzione dei dati

Gli intermediari devono trasmettere le informazioni dovute nel rispetto delle coerenze, delle modalità di rappresentazione dei fenomeni e degli standard tecnici indicati nelle presenti istruzioni. L'attivazione di efficaci sistemi di controllo preventivo dei dati presso gli intermediari segnalanti è essenziale per assicurare la massima affidabilità delle informazioni prodotte.

Per agevolare l'attività di verifica, la Banca d'Italia mette a disposizione degli

²⁸ Compresa la Centrale dei rischi italiana. La posizione italiana è fornita con la medesima struttura prevista per i dati delle altre Centrali dei rischi europee ed è comunicata solo se l'indebitamento per cassa e per firma supera la soglia di 25.000 euro prevista per lo scambio dei dati tra le Centrali dei rischi europee.

intermediari una griglia di controlli tramite un programma di diagnostica. I dati, una volta pervenuti in Banca d'Italia, vengono comunque sottoposti alle verifiche di qualità e gli eventuali esiti negativi formano oggetto di comunicazione agli intermediari segnalanti.

Con riferimento all'affidabilità delle informazioni è richiesta una specifica cura nell'osservanza dei seguenti adempimenti:

- gli intermediari devono verificare con particolare attenzione, sulla base della documentazione in loro possesso, i dati anagrafici forniti in risposta ad una richiesta di codifica in modo da individuare con certezza il proprio cliente. L'accuratezza nella segnalazione delle informazioni anagrafiche della clientela è, infatti, presupposto essenziale per la corretta identificazione dei soggetti segnalati e, conseguentemente, per la corretta imputazione dei rischi;
- gli intermediari hanno l'obbligo di verificare preventivamente le segnalazioni trasmesse alla Centrale dei rischi in modo da garantire la qualità dei dati fin dal "primo invio"; nel caso di errori riscontrati dopo la trasmissione dei dati, gli intermediari hanno l'obbligo di correggerli con la massima tempestività, sia d'iniziativa sia in risposta alle comunicazioni ricevute dalla Centrale dei rischi di credito;
- con particolare riferimento alla segnalazione mensile delle posizioni di rischio, le rettifiche ai dati riferiti alla data contabile "in lavorazione" che pervengono entro i 5 gg. di calendario successivi al 25 del mese vengono, di norma, incluse nella elaborazione del relativo flusso di ritorno "personalizzato mensile"; le rettifiche che, invece, pervengono successivamente alla produzione del "flusso di ritorno personalizzato mensile" implicano per la Centrale dei rischi la necessità di aggiornare le informazioni di rischio precedentemente distribuite ai partecipanti. Ai fini del corretto funzionamento del servizio e dell'ordinato utilizzo delle informazioni da parte dei partecipanti, gli intermediari segnalanti devono pertanto adoperarsi affinché, in caso di errori riscontrati sui dati, le necessarie rettifiche vengano prodotte con la massima tempestività;
- gli intermediari hanno l'obbligo di verificare tutte le comunicazioni che ricevono dalla Centrale dei rischi, inclusi i flussi di ritorno periodici nei quali sono riportate le informazioni anagrafiche e di rischio dei singoli clienti, e di rettificare tempestivamente le eventuali segnalazioni errate; in assenza di rettifiche da parte degli enti segnalanti, i dati registrati in Centrale dei rischi si considerano implicitamente confermati;
- la mancata o ritardata produzione delle rettifiche costituisce un elemento negativo di valutazione della situazione organizzativa aziendale e configura un inadempimento sanzionabile ai sensi della normativa vigente;

- gli intermediari devono ottemperare senza ritardo agli ordini dell'Autorità giudiziaria riguardanti le segnalazioni trasmesse alla Centrale dei rischi (ad es. ordine di cancellazione di una sofferenza)²⁹. Ove l'ordine sia impartito alla Banca d'Italia, quest'ultima chiede all'intermediario, tramite posta elettronica certificata (PEC) o fax, di provvedere, tempestivamente e comunque entro i tre giorni lavorativi successivi a quello della richiesta, alla rettifica e all'eventuale riclassificazione della posizione oggetto di accertamento. In caso d'inerzia dell'intermediario, la Banca d'Italia provvede d'iniziativa entro il giorno seguente a quello di scadenza del predetto termine e avvia la procedura per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 144 del T.U.B. nei confronti dell'ente segnalante.

RINVII

- per il programma di diagnostica e per le tipologie di controlli effettuati dalla Banca d'Italia, cfr. cap. III, sez. 1, par. 3.

9. Accertamenti ispettivi e sanzioni

La Banca d'Italia effettua, presso i partecipanti al servizio, gli accertamenti ispettivi che si rendano necessari ai fini del regolare svolgimento del servizio medesimo, a garanzia degli stessi utilizzatori. Gli accertamenti ispettivi concernenti il servizio di centralizzazione dei rischi sono svolti contestualmente a quelli generali di vigilanza.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nella presente Circolare, ivi comprese le irregolarità riscontrate nelle segnalazioni e il mancato invio delle stesse nei termini previsti, sono passibili delle sanzioni amministrative di cui all'art. 144 del T.U.B.

10. Trasmissione delle informazioni

Lo scambio delle informazioni tra la Centrale dei rischi e gli intermediari partecipanti ha luogo mediante la rete nazionale interbancaria (RNI); in relazione alle caratteristiche del flusso, la trasmissione avviene con modalità *message switching* o *file transfer*.

Gli intermediari che abbiano difficoltà a utilizzare la rete nazionale interbancaria potranno ricorrere al supporto ottico informando tempestivamente la Centrale dei rischi in merito alla natura e alla durata dei relativi impedimenti.

11. Modalità di protezione delle informazioni scambiate

La Centrale dei rischi adotta tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza

²⁹ Le pronunce dell'Autorità giudiziaria, ancorché appellabili, sono immediatamente esecutive ove non ne sia stata disposta la sospensione.

delle informazioni trattate. I dati sono conservati su supporti elettronici e sono accessibili solo mediante l'utilizzo di apposite procedure e sulla base di specifiche autorizzazioni.

La riservatezza delle informazioni scambiate tra la Centrale dei rischi e gli intermediari partecipanti viene assicurata tramite il ricorso a un sistema di crittografia dei dati. Tale funzione, realizzata dalla Banca d'Italia, effettua la cifratura/decifratura di una parte significativa delle informazioni scambiate.

La chiave segreta di crittografia, unitamente alla relativa data di inizio validità, viene rilasciata dalla Banca d'Italia agli intermediari partecipanti e può essere sostituita dalla Banca d'Italia periodicamente o su richiesta degli intermediari.

Gli intermediari partecipanti devono adottare un sistema di archiviazione e consultazione delle informazioni scambiate con la Centrale dei rischi tale da garantire che la diffusione delle informazioni alle proprie filiali e agli organi aziendali che vi abbiano interesse avvenga nel rispetto delle prescritte esigenze di riservatezza.

RINVII

- per il rilascio della chiave di crittografia, cfr. cap. I, sez. 2, par. 2.
- per la tutela della riservatezza nel caso di impiego di agenti mandatari, cfr. cap. I, sez. 2, par. 6.

12. Termini di conservazione della documentazione

Gli intermediari partecipanti sono tenuti a conservare tutta la documentazione relativa alle informazioni scambiate con la Centrale dei rischi nei termini e modi previsti dalle disposizioni relative agli atti di archivio di carattere riservato.

La Banca d'Italia conserva le informazioni registrate negli archivi della Centrale dei rischi per il tempo necessario agli scopi per i quali esse sono raccolte e successivamente trattate.

13. Distribuzione della normativa disciplinante il servizio

Le presenti istruzioni sono integrate dalla documentazione contenente le modalità tecniche per lo scambio di informazioni e per l'utilizzo dei programmi di diagnostica e crittografia (Manuale "*Modalità di scambio delle informazioni concernenti il servizio centralizzato dei rischi*")³⁰.

³⁰ Il manuale è disponibile sul sito *internet* della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it) in Statistiche > raccolta dati > Centrale dei rischi > Normativa di riferimento.

La pubblicazione sul sito *Internet* della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it) delle disposizioni che disciplinano il servizio centralizzato dei rischi ha valore legale ai sensi dell'art. 32 comma 1 della legge 18/6/2009, n. 69.

14. Quesiti sulle segnalazioni

Eventuali quesiti sulle istruzioni che regolano il funzionamento del servizio centralizzato dei rischi vanno avanzati alla Banca d'Italia - Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche - Divisione Centrale dei rischi³¹.

³¹ Servizio R.E.S. - Divisione Centrale dei rischi - Banca d'Italia Via Nazionale 91 00184 Roma oppure res@pec.bancaditalia.it.

CAPITOLO II

**STRUTTURA E REGOLE DI COMPILAZIONE
DELLA RILEVAZIONE MENSILE E
DELLE RILEVAZIONI *INFRAMENSILI***

SEZIONE 1

PRINCIPI GENERALI DELLA RILEVAZIONE MENSILE

1. Natura dei rischi censiti

La Centrale dei rischi raccoglie informazioni nominative concernenti i rapporti di credito e di garanzia che il sistema finanziario intrattiene con la propria clientela (cc.dd. “posizioni di rischio”).

In particolare, sono oggetto di segnalazione mensile i rapporti di affidamento per cassa e di firma, le garanzie reali e personali rilasciate agli intermediari in favore di soggetti dagli stessi affidati, i derivati finanziari e altre informazioni che forniscono elementi utili per la gestione del rischio di credito.

L'obbligo di segnalazione sussiste indipendentemente dalle caratteristiche del soggetto affidato; è fatta eccezione per le filiali estere di intermediari italiani, le quali segnalano solo i rapporti in essere nei confronti della clientela residente in Italia.

Le informazioni richieste mensilmente, ad eccezione di quelle relative ai dati di flusso e ai saldi medi, devono essere riferite alla situazione in essere l'ultimo giorno del mese di riferimento.

2. Intermediari segnalanti

L'ente tenuto alla segnalazione alla Centrale dei rischi è l'intermediario titolare del credito, anche nell'ipotesi in cui lo stesso si avvalga, nella gestione del rapporto creditizio, di altro intermediario quale mandatario.

In caso di finanziamenti concessi con fondi ricevuti da altri intermediari, i quali non restano esposti nei confronti dei clienti, la segnalazione deve essere effettuata dall'intermediario che instaura i rapporti di credito in nome e per conto proprio.

Per le operazioni che confluiscono nella categoria di censimento *operazioni effettuate per conto di terzi* l'intermediario è tenuto alla segnalazione anche se non è titolare del credito.

RINVII

- per le tipologie di intermediari sottoposti agli obblighi segnaletici di Centrale dei rischi (intermediari segnalanti), cfr. cap. 1, sez. 1, par. 4.

3. Intestazione delle posizioni di rischio

Intestatari delle posizioni di rischio possono essere:

- le persone fisiche;
- le persone giuridiche;
- gli organismi che, pur sprovvisti di personalità giuridica, dispongono di autonomia decisionale e contabile. Rientrano in questa fattispecie le società di persone, le società di fatto, le associazioni non riconosciute e, distintamente, le sezioni periferiche di queste ultime;
- le cointestazioni, ossia l'insieme di più soggetti cointestatori di uno o più rapporti (le posizioni di rischio intestate alle cointestazioni sono distinte rispetto a quelle intestate ai singoli soggetti che ne fanno parte);
- i fondi comuni d'investimento.

Vanno considerati i seguenti casi particolari:

- fidi concessi a un soggetto con possibilità di utilizzo da parte di un terzo; se quest'ultimo non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'intermediario, la posizione di rischio deve essere integralmente segnalata a nome del soggetto che risulta intestatario del rapporto di credito;
- fidi concessi a un soggetto per ordine o incarico di un terzo; in caso di finanziamento concesso al beneficiario e garantito dall'ordinante, la segnalazione va effettuata a nome del primo e l'impegno dell'ordinante va segnalato fra le garanzie ricevute; se invece il beneficiario non assume alcuna responsabilità diretta nei confronti dell'intermediario, la posizione di rischio deve essere intestata all'ordinante;
- fidi concessi a una persona poi deceduta; la posizione di rischio va segnalata a nome del soggetto (o dell'eventuale cointestazione) che subentra nella posizione debitoria del "de cuius". Se l'eredità non è stata accettata ovvero è stata accettata con beneficio d'inventario, la posizione di rischio deve essere mantenuta in capo al soggetto defunto;
- fidi concessi ad un'impresa familiare (art. 230 bis c.c.); i rischi vanno imputati al titolare della impresa stessa.

Devono essere intestati ad un unico soggetto i finanziamenti concessi:

- ad una persona fisica a titolo personale e in qualità di titolare di una o più ditte individuali;

- al debitore originario e agli organi di procedure concorsuali;
- a persone giuridiche con sede legale in Italia e a loro sezioni periferiche, organi, filiali, ripartizioni territoriali ovunque ubicati; tale principio vale anche per i fidi concessi a intermediari italiani e a loro filiali estere;
- a persone giuridiche con sede legale all'estero e a loro sezioni periferiche, organi, filiali, ripartizioni territoriali estere.

Viceversa, devono essere segnalati distintamente i fidi concessi a persone giuridiche con sede legale all'estero e quelli concessi a loro sedi secondarie in Italia.

RINVII

- per le modalità di segnalazione dei fidi plurimi, cfr. cap. II, sez. 1, par. 6.

4. Modello di rilevazione dei dati

Gli intermediari partecipanti segnalano alla Centrale dei rischi i rapporti (di credito/di garanzia) relativi a ciascun cliente aggregandoli secondo il previsto modello di rilevazione dei dati.

Il modello è articolato in quattro *sezioni* completate da una quinta sezione informativa contenente alcuni dettagli aggiuntivi. Nell'ambito delle sezioni, le posizioni di rischio sono ulteriormente classificate in “*categorie di censimento*”.

In particolare:

- la sezione “**crediti per cassa**” è suddivisa in cinque categorie di censimento (*rischi autoliquidanti, rischi a scadenza, rischi a revoca, finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari, sofferenze*);
- la sezione “**crediti di firma**” è suddivisa in due categorie di censimento (*garanzie connesse con operazioni di natura commerciale, garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria*);
- le sezioni “**garanzie ricevute**” e “**derivati finanziari**” prevedono ciascuna un'unica categoria di censimento;
- la **sezione informativa** è suddivisa in otto categorie di censimento (*operazioni effettuate per conto di terzi, crediti per cassa: operazioni in pool - azienda capofila, crediti per cassa: operazioni in pool - altra azienda partecipante, crediti per cassa: operazioni in pool - totale, crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti, rischi autoliquidanti - crediti scaduti, sofferenze - crediti passati a perdita, crediti ceduti a terzi*).

Le posizioni di rischio sono classificate mediante qualificatori – le cc.dd. *variabili di classificazione* – che ne specificano ulteriori caratteristiche e vanno valorizzate nelle *classi di dati* che identificano la tipologia di importo (“accordato”, “accordato operativo”, “utilizzato”, “saldo medio”, “valore garanzia”, “importo garantito”, “valore intrinseco” e “altri importi”).

Gli importi sono segnalati in unità di euro e vanno arrotondati trascurando i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevando all’unità superiore i decimali maggiori o uguali a 50 centesimi.

Le operazioni in valuta devono essere controvalorizzate in euro ai tassi di cambio di fine periodo comunicati a titolo indicativo dalla Banca Centrale Europea per le valute da questa considerate; per le altre valute devono essere applicati i cambi comunicati periodicamente dalla Banca d’Italia attraverso circuiti telematici (Reuter, Telerate, etc.).

5. Soglie di censimento

Le segnalazioni sono dovute se, alla data di riferimento, ricorre almeno una delle seguenti condizioni relative all’intestatario della posizione di rischio (persona fisica, persona giuridica, organismi, cointestazioni, fondi comuni d’investimento):

- il totale dei crediti per cassa e di firma (accordato o utilizzato) è pari o superiore a 30.000 €
- il valore delle garanzie ricevute complessivamente dall’intermediario è d’importo pari o superiore a 30.000 €
- il valore intrinseco delle operazioni in derivati finanziari è pari o superiore a 30.000 €
- la posizione del cliente è in sofferenza per un valore nominale, al netto delle perdite, pari o superiore a 250 €
- l’importo delle operazioni effettuate per conto di terzi è pari o superiore a 30.000 €
- il valore nominale dei crediti acquisiti per operazioni di factoring, sconto di portafoglio pro soluto e cessione di credito è pari o superiore a 30.000 €
- la posizione in sofferenza viene integralmente passata a perdita⁵⁶;

⁵⁶ Il valore delle perdite deve essere pari o superiore a 250 €

- l'intermediario ha ceduto a terzi crediti non in sofferenza per un valore nominale pari o superiore a 30.000 €
- l'intermediario ha ceduto a terzi crediti in sofferenza per un valore nominale, al netto delle perdite, pari o superiore a 250 €

Ai fini del calcolo delle soglie di censimento, gli intermediari – con riferimento al medesimo cliente – devono cumulare i rischi che fanno capo a tutte le filiali della rete nazionale e estera.

RINVII

- per le modalità di rilevazione del passaggio a perdita dei crediti, cfr. cap. II, sez. 2, par. 5.5.

6. Fidi plurimi

È definito plurimo il fido concesso a una pluralità di soggetti che non rispondono solidalmente dei rispettivi utilizzi.

Per la segnalazione dell'accordato e dell'accordato operativo relativo a ciascun cliente occorre far riferimento alla ripartizione del fido prevista nella delibera di concessione. Ove gli utilizzi di un soggetto superino, in quanto il contratto lo consenta, la quota a lui originariamente attribuita, l'accordato degli altri soggetti si riduce di conseguenza.

Qualora sia stabilito solo l'affidamento complessivo senza prevedere la ripartizione dello stesso fra i singoli soggetti, le segnalazioni vanno effettuate adeguando l'accordato e l'accordato operativo all'utilizzato di ciascuno. L'eventuale margine disponibile o sconfinamento deve risultare a nome del soggetto ritenuto prevalente dall'intermediario segnalante. Se non è possibile individuare un soggetto prevalente, il margine disponibile o lo sconfinamento devono essere ripartiti tra gli interessati proporzionalmente al fido utilizzato.

Analogamente, l'importo garantito deve essere ripartito fra i diversi soggetti in modo da far emergere le eventuali incapienze delle garanzie reali nella segnalazione di pertinenza del soggetto prevalente, se questi è individuabile. Se non è possibile individuare un soggetto prevalente, l'incapienza deve essere distribuita fra i diversi beneficiari in ragione della misura degli utilizzi di ciascuno di essi.

7. Fidi promiscui

Sono definiti promiscui i fidi che possono essere utilizzati con modalità⁵⁷ diverse.

⁵⁷ Le modalità di utilizzo possono ricadere in categorie di censimento diverse o nella stessa categoria di censimento, distinte da una o più variabili di classificazione.

Per la segnalazione dell'accordato e dell'accordato operativo occorre far riferimento in primo luogo alle indicazioni contenute nella delibera di fido che può specificare l'ammontare o il limite massimo di fido concesso in relazione a ciascuna modalità di utilizzo. In assenza di tali indicazioni, l'accordato e l'accordato operativo vanno distribuiti secondo l'utilizzato dei diversi rapporti cui si riferisce la linea di credito.

Se il fido è utilizzato parzialmente (o non presenta alcun utilizzo) oppure è utilizzato in misura superiore all'accordato operativo, il margine disponibile o lo sconfinamento devono emergere in corrispondenza della categoria di censimento e della combinazione delle variabili di classificazione che presenta il maggior grado di rischiosità.

Ai fini dell'attribuzione dell'accordato e dell'accordato operativo alle diverse categorie di censimento, si fa presente che di norma:

- i crediti di firma sono considerati meno rischiosi di quelli per cassa;
- i crediti per cassa seguono l'ordine di rischiosità crescente delle categorie di censimento previste dal modello di rilevazione dei rischi.

Soluzioni analoghe devono essere adottate affinché emergano eventuali incapienze delle garanzie reali che assistono i fidi promiscui. In particolare, il controvalore dell'importo garantito va ripartito – anche nell'eventualità che la garanzia assista crediti di firma – in modo da far risultare l'incapienza nella categoria di censimento caratterizzata da maggior rischiosità. Indipendentemente dalla distribuzione dell'importo garantito, per tutti i rapporti coperti dal fido promiscuo deve essere comunque specificata la tipologia della garanzia.

8. Cessazione della segnalazione

La segnalazione di una posizione di rischio non è più dovuta quando:

- il credito viene rimborsato dal debitore o da terzi, anche a seguito di accordo transattivo liberatorio, di concordato preventivo o di concordato fallimentare remissorio; rimborsi parziali del credito comportano una corrispondente riduzione dell'importo segnalato;
- il credito viene ceduto a terzi⁵⁸;

⁵⁸ L'obbligo di segnalazione ricade sul cessionario se è un intermediario partecipante alla Centrale dei rischi.

- i competenti organi aziendali, con specifica delibera, hanno preso definitivamente atto della irrecuperabilità dell'intero credito oppure rinunciato ad avviare o proseguire gli atti di recupero;
- il credito è interamente prescritto (art. 2934 e seg. c.c.). I crediti prescritti non devono essere più segnalati a partire dalla rilevazione riferita al mese in cui la prescrizione è maturata⁵⁹;
- il credito è stato oggetto di esdebitazione (art. 142 L.F.)⁶⁰.

⁵⁹ La diffida stragiudiziale del debitore volta ad ottenere la prescrizione non comporta necessariamente la cessazione della segnalazione ove l'intermediario non concordi.

⁶⁰ Gli intermediari che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo fallimentare del soggetto esdebitato o, pur avendola presentata, non sono stati ammessi, dalla data del decreto di esdebitazione non devono segnalare l'intero importo del credito vantato ma un importo pari alla percentuale che i creditori concorsuali di pari grado hanno conseguito in sede fallimentare. L'esdebitazione non si estende agli eventuali garanti del soggetto esdebitato; pertanto, estintosi il rapporto principale per effetto dell'esdebitazione, i crediti ancora vantati nei confronti dei garanti devono essere segnalati tra i "crediti per cassa".

SEZIONE 2

CATEGORIE DI CENSIMENTO DELLA RILEVAZIONE MENSILE

1. Crediti per cassa

1.1 Rischi autoliquidanti

Confluiscono nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti* le operazioni caratterizzate da una fonte di rimborso predeterminata. Si tratta di finanziamenti concessi per consentire alla clientela – diversa da intermediari – l'immediata disponibilità di crediti non ancora scaduti vantati nei confronti di terzi e per i quali l'intermediario segnalante ha il controllo sui flussi di cassa⁶¹. Il rapporto coinvolge, oltre all'intermediario e al cliente, anche un terzo soggetto debitore di quest'ultimo.

In particolare, devono essere segnalate le operazioni di:

- anticipo per operazioni di factoring⁶²;
- anticipo s.b.f.;
- anticipo su fatture;
- altri anticipi su effetti e documenti rappresentativi di crediti commerciali;
- sconto di portafoglio commerciale e finanziario indiretto;
- anticipo all'esportazione;
- finanziamento a fronte di cessioni di credito effettuate ai sensi dell'art. 1260 c.c.;
- prestiti contro cessione di stipendio o pensione;
- operazioni di acquisto di crediti a titolo definitivo.

Nella presente categoria devono inoltre essere convenzionalmente segnalati i prefinanziamenti di mutuo, anche se concessi dallo stesso intermediario che ha deliberato l'operazione di mutuo.

RINVII

- per le regole riguardanti specifiche tipologie di operazioni nella rilevazione mensile, cfr. sez. 5.

⁶¹ Tale forma di controllo si realizza quando l'intermediario si rende cessionario del credito, ha un mandato irrevocabile all'incasso o i crediti sono domiciliati per il pagamento presso i propri sportelli.

⁶² Ad esclusione degli anticipi per operazioni di factoring su crediti futuri.

1.2. Rischi a scadenza

La categoria di censimento *rischi a scadenza* include le operazioni di finanziamento con scadenza fissata contrattualmente e prive di una fonte di rimborso predeterminata.

Nell'ambito della categoria, devono essere segnalate, fra l'altro, le seguenti operazioni:

- anticipazioni attive;
- anticipi su crediti futuri connessi con operazioni di factoring;
- aperture di credito in c/c dalle quali l'intermediario può recedere prima della scadenza contrattuale solo per giusta causa;
- leasing;
- mutui;
- finanziamenti a valere su fondi di terzi in amministrazione comportanti l'assunzione di un rischio per l'intermediario;
- sconto di portafoglio finanziario diretto;
- prestiti personali;
- prestiti subordinati, solo se stipulati sotto forma di contratto di finanziamento;
- pronti contro termine e riporti attivi posti in essere senza l'intervento di una controparte centrale;
- altre sovvenzioni attive;
- operazioni in oro nella forma del prestito d'uso⁶³;
- operazioni relative alle "campagne acquisto grano per conto dello Stato anni 1962-63 e 1963-64", alle "campagne ammassi obbligatori anni 1961-62 e precedenti" e alla "gestione statale olio di semi e semi oleosi importati anni 1950-51", qualora il soggetto debitore non versi in stato di insolvenza;
- finanziamenti ai sensi della legge n. 190/2014, concessi ai datori di lavoro del settore privato (con meno di 50 addetti) per corrispondere alla richiesta dei dipendenti di aver liquidata in busta paga la quota maturanda di TFR;
- operazioni di cessione del quinto per la quota di rate trattenute dall'ATC e non ancora retrocesse.

1.3. Rischi a revoca

Nella categoria di censimento *rischi a revoca* confluiscono le aperture di credito in conto corrente concesse per elasticità di cassa - con o senza una scadenza prefissata - per le quali l'intermediario si sia riservato la facoltà di recedere indipendentemente dall'esistenza di una giusta causa.

⁶³ Nella segnalazione non devono emergere sconfinamenti dovuti alla fluttuazione della quotazione dell'oro; gli importi dell'accordato e dell'accordato operativo devono essere adeguati a quelli segnalati nell'utilizzato.

Confluiscono, inoltre, tra i rischi a revoca i crediti scaduti e impagati derivanti da operazioni riconducibili alla categoria di censimento *rischi autoliquidanti* (c.d. insoluti).

La categoria di censimento non comprende i conti correnti di corrispondenza per servizi intrattenuti con banche o con società cui è affidata la gestione accentrata di servizi collaterali all'attività bancaria, i quali non formano oggetto di censimento da parte della Centrale dei rischi.

Non devono inoltre essere classificate tra i rischi a revoca le operazioni che, seppure regolate in conto corrente, hanno i requisiti propri dei rischi autoliquidanti.

1.4. Finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari

Nella categoria di censimento *finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari* devono essere segnalati i crediti, assistiti da una specifica causa di prelazione, concessi a imprese in procedura concorsuale segnalate a sofferenza. Tale evidenza consente di distinguere le nuove risorse finanziarie erogate all'impresa in crisi dagli affidamenti in essere antecedentemente all'instaurarsi della procedura che figurano tra le sofferenze.

Sono segnalati nella categoria *finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari*, in ragione della prevedibilità, i finanziamenti concessi alle aziende in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione ai sensi dell'art. 41 del d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (Codice Antimafia). Laddove, invece, essi siano riferiti ad aziende non classificate a sofferenza al momento dell'instaurazione del procedimento di prevenzione, tali finanziamenti vanno segnalati nella pertinente categoria di censimento dei crediti per cassa secondo i criteri generali previsti dalla normativa.

Devono essere convenzionalmente segnalati nella presente categoria anche taluni affidamenti, concessi a soggetti in stato di insolvenza, per i quali sia stata specificamente consentita la segnalazione tra gli "impieghi vivi". In particolare:

- i crediti concessi a enti pubblici locali in stato di dissesto finanziario, qualora i crediti stessi attengano a una gestione distinta da quella soggetta a commissariamento;
- le operazioni relative alle "campagne di acquisto grano per conto dello Stato anni 1962-63 e 1963-64", alle "campagne ammassi obbligatori anni 1961-62 e precedenti" e alla "gestione statale olio di semi e semi oleosi importati anni 1950-51". Dette operazioni vanno segnalate nella presente categoria di censimento qualora l'intermediario segnali in sofferenza la rimanente esposizione nei confronti del debitore stesso ovvero, in assenza di altre linee di credito, lo ritenga in stato di insolvenza.

RINVII

- per la segnalazione dei crediti concessi a soggetti sottoposti alle misure di prevenzione previste dal Codice Antimafia, cfr. cap. II, sez. 5, par. 18.2.

1.5. Sofferenze

Nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'intermediario. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti. Sono escluse le posizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.

L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore.

Costituiscono un'eccezione al principio dell'attrazione di tutti i crediti per cassa nella categoria delle "sofferenze" le posizioni di rischio che confluiscono nella categoria di censimento "*finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari*".

Gli importi relativi ai crediti in sofferenza vanno segnalati nella sola classe di dati "*utilizzato*".

Indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione adottate dagli intermediari, i crediti in sofferenza devono essere segnalati per un ammontare pari agli importi erogati inizialmente, al netto di eventuali rimborsi e al lordo delle svalutazioni e dei passaggi a perdita eventualmente deliberati. Detto ammontare è comprensivo del capitale, degli interessi contabilizzati e delle spese sostenute per il recupero dei crediti, se capitalizzate⁶⁴. Tale criterio deve essere seguito anche dall'intermediario che si è reso cessionario di crediti in sofferenza.

La segnalazione in sofferenza di una cointestazione presuppone che tutti i cointestatori versino in stato di insolvenza.

Gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza.

⁶⁴ Analogamente a quanto stabilito nella Circ. n. 272/2008-Matrice dei conti - Voce 58007-Sofferenze.

La segnalazione di una posizione di rischio tra le sofferenze non è più dovuta quando viene a cessare lo stato di insolvenza o la situazione ad esso equiparabile.

Il pagamento del debito e/o la cessazione dello stato di insolvenza o della situazione ad esso equiparabile non comportano la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza relative alle rilevazioni pregresse.

RINVII

- per la cessione dei crediti in sofferenza, cfr. cap. II, sez. 6, par. 6.
- per la segnalazione di clienti beneficiari della sospensione dei termini prevista dall'art. 20 della legge n. 44/99, cfr. cap. II, sez. 6, par. 19
- per l'informativa ai clienti consumatori, cfr. cap. I, sez. 1, par 4.

2. Crediti di firma

La sezione *crediti di firma* comprende le accettazioni, gli impegni di pagamento, i crediti documentari, gli avalli, le fideiussioni e le altre garanzie rilasciate dagli intermediari con le quali essi si impegnano a far fronte ad eventuali inadempimenti di obbligazioni assunte dalla clientela nei confronti di terzi. La segnalazione dei crediti di firma va effettuata a nome del cliente al quale è rilasciata la garanzia.

I crediti di firma sono ripartiti in due categorie di censimento nelle quali confluiscono distintamente le garanzie che assistono operazioni di natura commerciale e quelle che sono rilasciate a copertura di operazioni di natura finanziaria. Ove non risulti possibile operare detta distinzione, il credito va attribuito per intero alla tipologia di operazioni alla cui copertura, secondo le valutazioni dell'intermediario, risulti in prevalenza destinata la garanzia.

Nell'ambito della categoria di censimento *garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria* devono essere segnalate distintamente, previa valorizzazione della variabile di classificazione *tipo garanzia*:

- le garanzie che assistono finanziamenti concessi al cliente da altri intermediari segnalanti;
- le garanzie derivanti da operazioni di cessione di credito "pro solvendo";
- le garanzie prestate ai sensi della delibera CICR 19 luglio 2005, come integrata da successiva delibera del 22 febbraio 2006, la quale disciplina la raccolta del risparmio ai sensi dell'art. 11 del T.U.B.

Non sono oggetto di censimento le garanzie rilasciate con preconstituzione dei fondi da parte del garantito e gli impegni assunti dall'intermediario sulla base di convenzioni o accordi – dei quali il garantito non sia formalmente a conoscenza – stipulati direttamente con altri enti.

Qualora la garanzia venga escussa con esito positivo, il credito che l'intermediario vanta nei confronti del soggetto garantito dovrà essere segnalato nella pertinente categoria dei crediti per cassa; contestualmente, non è più dovuta la segnalazione tra i crediti di firma.

3. Garanzie ricevute

Sono comprese nella categoria di censimento *garanzie ricevute* le garanzie reali e personali rilasciate agli intermediari allo scopo di rafforzare l'aspettativa di adempimento delle obbligazioni assunte dalla clientela nei loro confronti. In particolare devono essere segnalate, previa valorizzazione dell'apposita variabile di classificazione, le garanzie reali esterne, cioè le garanzie reali rilasciate da soggetti diversi dall'affidato (ad es. terzo datore di ipoteca); le garanzie personali di "prima istanza"; le garanzie personali di "seconda istanza", la cui efficacia è condizionata all'accertamento dell'inadempimento del debitore principale e degli eventuali garanti di prima istanza.

Tra l'altro, confluiscono nella categoria di censimento:

- i contratti autonomi di garanzia;
- gli impegni assunti da consorzi o cooperative di garanzia nei confronti degli intermediari convenzionati a fronte dei finanziamenti concessi da questi ultimi alle imprese consorziate⁶⁵;
- le garanzie che assistono finanziamenti concessi da una filiale estera dell'intermediario a soggetti non residenti;
- le posizioni di pertinenza degli accollati, nei casi in cui il contratto di accollo di mutuo non preveda la loro contestuale liberazione;
- i patti di riacquisto stipulati nell'ambito di operazioni di locazione finanziaria qualora abbiano contenuto fideiussorio, cioè prevedano l'assunzione, da parte del fornitore del bene locato, del rischio di inadempimento dell'utilizzatore, indipendentemente dalla riconsegna e dalla stessa esistenza del bene locato;
- le garanzie ricevute dai "Fondi di garanzia" (ad es. "Fondo di garanzia per le PMI" istituito con legge 23.12.1996, n. 662 e "Fondo di credito per i nuovi nati", istituito con d.l. 29.11.2008, n. 185);
- le controgaranzie a prima richiesta;
- le garanzie reali rilasciate dai soci in favore delle società (di persone o di capitali) e da uno o più cointestatari a favore della cointestazione;
- i pegni rilasciati da terzi anche se costituiti su quote o azioni della società garantita.

Non formano invece oggetto di rilevazione:

- le garanzie rilasciate ex lege dalla Pubblica Amministrazione, automaticamente, al

⁶⁵ Sono escluse le garanzie cumulativamente rilasciate, entro un certo plafond, agli intermediari da parte delle imprese consorziate.

ricorrere di presupposti predeterminati (come, ad esempio, le garanzie che assistono i finanziamenti a sostegno dell'erogazione del TFR in busta paga previste dalla l. 190/2014);

- le garanzie che assistono operazioni diverse da quelle comprese nell'area di censimento della Centrale dei rischi;
- i contratti di assicurazione del credito;
- le garanzie personali rilasciate a favore di una società di persone da parte di soci che per legge rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni della società medesima. Ove detti soci rilascino le garanzie unitamente a terzi, le stesse vanno segnalate unicamente a nome di questi ultimi.

La segnalazione deve essere effettuata a nome del soggetto che ha prestato la garanzia.

L'obbligo di segnalazione della garanzia sorge contestualmente al perfezionamento dell'operazione garantita salvo che la garanzia venga acquisita successivamente; in tal caso la segnalazione decorre dal momento della effettiva acquisizione della stessa.

In caso di inadempimento del soggetto garantito e di infruttuosa escussione della garanzia che assiste il finanziamento, la segnalazione deve permanere nella categoria di censimento *garanzie ricevute* – indicando nello *stato del rapporto* “garanzia attivata con esito negativo” – fintanto che esiste il rapporto garantito. Nell'ipotesi in cui il rapporto garantito venga ad estinguersi ma l'intermediario vanta ancora un credito verso il garante, questo dovrà essere segnalato tra i crediti per cassa.

Le garanzie ricevute non devono essere più segnalate quando si estingue l'obbligazione del garante; la loro segnalazione cessa, inoltre, quando viene meno il rapporto garantito.

Conformemente ai principi generali, le garanzie personali rilasciate da una pluralità di garanti, solidalmente coobbligati, devono essere segnalate a nome della cointestazione degli stessi; ciò, anche se la garanzia è stata rilasciata con atti separati di identico tenore, per il medesimo importo e purché i garanti siano a conoscenza dell'identità degli altri coobbligati. Ove non ricorrano queste condizioni, le garanzie vanno segnalate a nome di ciascun garante per l'importo che il medesimo si è impegnato a garantire.

Nel caso di garanzie reali che insistono su un bene di proprietà di più soggetti, la segnalazione andrà imputata convenzionalmente alla cointestazione composta dai proprietari del bene. Ove il soggetto garantito sia uno dei comproprietari, egli dovrà figurare quale componente della contestazione garante.

RINVII

- per la segnalazione delle garanzie che assistono finanziamenti erogati in pool, cfr. cap. II, sez. 6, par. 15.
- per le garanzie che assistono i crediti commerciali acquisti nell'ambito di operazioni di factoring, cfr. cap. II, sez. 6, par. 1.

4. Derivati finanziari

Confluiscono nella categoria di censimento *derivati finanziari* i contratti derivati negoziati fuori borsa (c.d. *over the counter* - OTC) e le "operazioni con regolamento a lungo termine" posti in essere senza l'intervento di una controparte centrale⁶⁶. Sono esclusi dalla rilevazione i derivati interni (c.d. *internal deals*).

Nella classe di dati *valore intrinseco* deve essere segnalato il fair value positivo dell'operazione, ovvero il credito vantato dall'intermediario nei confronti della controparte alla data di riferimento della segnalazione, al netto degli eventuali accordi di compensazione riconosciuti a fini prudenziali. Negli accordi di compensazione rientrano anche quelli del tipo *cross-product*, aventi cioè ad oggetto derivati finanziari e creditizi.

La segnalazione dei contratti di opzione oggetto di rilevazione deve essere prodotta dall'intermediario acquirente dell'opzione (c.d. *holder*) a nome del venditore dell'opzione (c.d. *writer*).

Nei derivati negoziati fuori borsa, la segnalazione delle garanzie eventualmente rilasciate dall'intermediario in favore del/i contraente/i segue i criteri generali previsti per i crediti di firma.

Le garanzie rilasciate dall'intermediario alle controparti centrali per il regolamento giornaliero delle operazioni negoziate sui mercati regolamentati non sono invece oggetto di censimento tra i crediti di firma. In caso di inadempimento del/i contraente/i all'obbligo di versamento dei margini (o di liquidazione delle posizioni) alla controparte centrale, l'intermediario che ha effettuato il regolamento giornaliero (o la liquidazione delle posizioni) deve segnalare il credito vantato nei confronti del/i contraente/i inadempiente/i tra i rischi a revoca.

La variabile di classificazione *divisa* deve essere valorizzata facendo riferimento alla valuta di denominazione dell'operazione ("euro" o "altre valute").

⁶⁶ Sono controparti centrali riconosciute la Cassa di Compensazione e Garanzia ovvero le controparti centrali aventi sede in uno Stato membro dell'UE che assicurino condizioni equivalenti.

5. Sezione informativa

5.1 Operazioni effettuate per conto di terzi

Confluiscono nella categoria di censimento *operazioni effettuate per conto di terzi* i finanziamenti erogati dall'intermediario a valere su fondi pubblici la cui gestione, che riveste natura di mero servizio, è caratterizzata dalla circostanza che l'organo deliberante è esterno all'intermediario stesso il quale svolge, dietro pagamento di una provvigione o di una commissione forfettaria, esclusivamente attività di tipo istruttorio, di erogazione, di riscossione e di riversamento somme per conto dell'ente interessato.

L'eventuale assunzione di rischio, totale o parziale, da parte dell'intermediario nello svolgimento di tale servizio deve essere segnalata tra i crediti di firma nella categoria di censimento *garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria*.

Confluiscono nella presente categoria di censimento anche i finanziamenti erogati dall'intermediario segnalante a valere su fondi di terzi in amministrazione, per la quota non comportante l'assunzione di rischio da parte dell'intermediario medesimo; la restante quota parte deve essere segnalata nella pertinente categoria di censimento dei crediti per cassa.

L'importo da segnalare nella classe di dati *altri importi* è pari all'ammontare del debito a scadere in linea capitale (comprensivo della quota capitale delle rate scadute e non in mora), maggiorato delle eventuali rate scadute e in mora (capitale e relativi interessi).

5.2 Crediti per cassa: operazioni in pool

Nelle categorie di censimento della sezione informativa relative alle operazioni in pool sono rilevate informazioni aggiuntive sui finanziamenti in pool segnalati tra i crediti per cassa (ad eccezione delle sofferenze).

Tali categorie sono distinte a seconda del ruolo svolto dall'ente segnalante. In particolare, l'azienda capofila deve effettuare due distinte segnalazioni valorizzando, nella categoria di censimento "*crediti per cassa: operazioni in pool - azienda capofila*", la quota di finanziamento a proprio carico e, nella categoria di censimento "*crediti per cassa: operazioni in pool - totale*", l'ammontare complessivo del finanziamento erogato in pool.

Ogni azienda partecipante diversa dalla capofila deve segnalare, nella categoria di censimento *crediti per cassa: operazioni in pool - altra azienda partecipante*, la quota di propria pertinenza.

5.3 Crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti

Nella categoria di censimento *crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti* devono essere segnalati, a nome del debitore ceduto, gli importi corrispondenti al valore nominale dei crediti acquisiti dall'intermediario segnalante con operazioni di factoring pro soluto e pro solvendo, operazioni di sconto pro soluto e operazioni di cessione di credito pro soluto e pro solvendo.

Le variabili di classificazione *tipo attività e stato del rapporto* vanno opportunamente valorizzate al fine di precisare il tipo di operazione (factoring, sconto o cessione), la natura pro soluto o pro solvendo della cessione e la circostanza che si tratti di crediti scaduti. Nella variabile di classificazione *censito collegato* deve essere indicato il codice CR del soggetto cedente.

5.4 Rischi autoliquidanti - crediti scaduti

Nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti - crediti scaduti* deve essere segnalato, a nome del soggetto cedente, il valore nominale dei crediti – acquisiti dall'intermediario nell'ambito di operazioni di factoring, cessione di credito, sconto di portafoglio commerciale e finanziario indiretto, anticipo s.b.f., anticipo su fatture, effetti e altri documenti commerciali – scaduti nel corso del mese precedente a quello oggetto di rilevazione.

In particolare devono essere distinti, previa valorizzazione della variabile di classificazione *stato del rapporto*, i crediti che alla data di rilevazione risultano impagati da quelli che sono stati pagati.

Tale segnalazione va effettuata solo con riferimento ai crediti non in sofferenza ceduti da società non finanziarie e famiglie produttrici residenti e non residenti. La segnalazione non è dovuta se nel mese di rilevazione il credito vantato verso il cedente è stato ceduto ad altro intermediario.

5.5 Sofferenze. Crediti passati a perdita

Devono essere segnalati nella categoria di censimento *sofferenze - crediti passati a perdita* i crediti in sofferenza che l'intermediario, con specifica delibera, ha considerato non recuperabili o per i quali non ha ritenuto conveniente intraprendere i relativi atti di recupero. Confluiscono nella categoria anche le frazioni non recuperate dei crediti in sofferenza che hanno formato oggetto di accordi transattivi con la clientela, di concordato preventivo o di concordato fallimentare remissorio, i crediti a sofferenza prescritti e quelli oggetto di esdebitazione.

Nella categoria deve essere rilevato, per l'intera durata del rapporto creditizio, lo stock delle perdite via via accumulate. La segnalazione di dette perdite ha luogo sempreché l'intermediario, ricorrendone i presupposti, abbia segnalato il cliente a sofferenza nella medesima rilevazione o in quella precedente oppure abbia effettuato, nel mese di riferimento della rilevazione, una segnalazione *inframensile* di passaggio a sofferenza.

La segnalazione non è più dovuta dalla rilevazione successiva a quella in cui il credito è stato interamente passato a perdita ovvero è stata rimborsata la parte non passata a perdita.

Nel caso di operazioni di cessione di crediti in sofferenza effettuate tra intermediari, l'intermediario cedente deve segnalare lo stock delle perdite alla data di cessione; detto importo deve ricomprendere l'eventuale perdita da cessione, distinta con la variabile di classificazione *fenomeno correlato*.

L'intermediario cessionario deve segnalare tra i crediti passati a perdita i seguenti importi, distinguendoli con la variabile di classificazione *fenomeno correlato*:

- differenza tra l'ammontare del credito vantato nei confronti del cliente e il prezzo di acquisto;
- ammontare delle eventuali perdite deliberate.

RINVII

- per la segnalazione *inframensile* di passaggio a sofferenza, cfr. cap. II, sez. 5, par. 2.

5.6 Crediti ceduti a terzi

Confluiscono nella categoria di censimento *crediti ceduti a terzi* le operazioni di cessione di credito da parte di intermediari segnalanti a società di cartolarizzazione ex lege n.130/99 o ad altri soggetti.

In particolare, l'intermediario cedente deve segnalare a nome del debitore ceduto un importo pari al debito di quest'ultimo, indipendentemente dal prezzo di cessione. Le segnalazioni sono dovute esclusivamente per il mese in cui è avvenuta la cessione e se:

- nella rilevazione precedente il credito ceduto era segnalato tra i crediti per cassa;
- il credito fa parte di un portafoglio acquisito nell'ordinaria attività di factoring e nella rilevazione precedente era segnalato nella categoria di censimento "crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti"⁶⁷;

⁶⁷ **Limitatamente alle operazioni di cessione di portafogli di debitori ceduti rivenienti da operazioni di factoring (ricessioni).**

- nel mese a cui si riferisce la rilevazione è stata comunicata la classificazione a sofferenza del cliente.

Se il cessionario è anch'esso un intermediario partecipante al servizio centralizzato dei rischi, deve segnalare il debitore ceduto nella pertinente categoria di censimento dell'operazione originaria per un importo pari al debito del cliente, sia in caso di cessione pro solvendo che pro soluto.

Salvo che ricorrano i presupposti per una diversa classificazione, il cessionario segnala tra le sofferenze i crediti acquistati aventi come debitori ceduti soggetti precedentemente segnalati in sofferenza.

RINVII

- per la segnalazione delle operazioni di cessione di credito tra intermediari, cfr. cap. II, sez. 6, par. 5.

SEZIONE 3

VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE DELLA RILEVAZIONE MENSILE

1. Nozione

Le variabili di classificazione sono qualificatori che connotano più dettagliatamente la natura e le caratteristiche delle operazioni che confluiscono nelle categorie di censimento. Esse arricchiscono pertanto il contenuto informativo della rilevazione, ampliando il novero degli elementi di valutazione della posizione globale di rischio dei soggetti censiti.

2. Localizzazione

La variabile di classificazione *localizzazione* indica il comune italiano o lo Stato estero in cui è ubicato lo sportello eletto quale referente per il cliente. La designazione dello sportello referente deve essere effettuata a livello di Stato. In particolare, va indicata una sola localizzazione per tutti i rapporti intrattenuti con il cliente da dipendenze situate nello stesso Stato. La valorizzazione di tale variabile va effettuata indicando il CAB del comune italiano ovvero il codice dello Stato estero ove tale sportello ha sede. Qualora il cliente intrattenga rapporti con più sportelli situati in Stati diversi, la relativa segnalazione deve essere effettuata distintamente per ciascuno Stato.

La valorizzazione di questa variabile di classificazione è prevista per tutte le categorie di censimento fatta eccezione per quella relativa ai *crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*.

Limitatamente alla categoria di censimento *rischi autoliquidanti - crediti scaduti* la variabile di classificazione *localizzazione* indica l'area geografica di residenza del debitore ceduto⁶⁸. Essa può assumere i valori: nord-ovest, nord-est, centro, sud, isole e non residente.

3. Durata originaria

La variabile di classificazione *durata originaria* consente di ripartire le operazioni sulla base della durata fissata dall'originario contratto di affidamento ovvero rideterminata per effetto di accordi intervenuti fra le parti.

⁶⁸ Nel caso in cui detta area geografica non sia conosciuta, la valorizzazione della variabile può essere convenzionalmente effettuata riferendosi al luogo in cui il credito è domiciliato per la riscossione.

La sua valorizzazione è prevista per le categorie di censimento *rischi a scadenza, derivati finanziari, crediti per cassa: operazioni in pool - azienda capofila, crediti per cassa: operazioni in pool - altra azienda partecipante, crediti per cassa: operazioni in pool - totale.*

La variabile di classificazione può assumere i valori *fino ad un anno, da oltre un anno a 5 anni, oltre cinque anni.* Nella categoria di censimento *derivati finanziari*, essa assume il valore *non rilevante* nel caso di derivati a struttura complessa, cioè più prodotti derivati incorporati in un unico contratto; per le categorie di censimento relative alle operazioni in pool, il valore *non rilevante* nei casi in cui il finanziamento non sia classificato tra i rischi a scadenza.

Nel periodo antecedente il perfezionamento del contratto di finanziamento la variabile deve essere valorizzata sulla base delle indicazioni desumibili dalla delibera di fido; successivamente, con riguardo alle previsioni contrattuali.

4. Durata residua

La variabile di classificazione *durata residua* indica il lasso di tempo intercorrente fra la data della rilevazione e il termine contrattuale di scadenza del finanziamento.

La sua valorizzazione è prevista per le categorie di censimento *rischi autoliquidanti, rischi a scadenza, derivati finanziari, operazioni effettuate per conto di terzi, crediti per cassa: operazioni in pool - azienda capofila, crediti per cassa: operazioni in pool - altra azienda partecipante, crediti per cassa: operazioni in pool - totale.*

Essa può assumere i valori *fino ad un anno, oltre un anno, e non rilevante.* I valori *fino ad un anno e oltre un anno* devono essere determinati con riferimento alla scadenza di ciascun finanziamento, prescindendo dall'eventuale esistenza di piani di ammortamento. Nella categoria di censimento *derivati finanziari*, essa assume il valore *non rilevante* nel caso di derivati a struttura complessa, cioè più prodotti derivati incorporati in un unico contratto; per le categorie di censimento relative alle operazioni in pool, la variabile di classificazione assume il valore *non rilevante* nei casi in cui il finanziamento sia classificato tra i rischi a revoca.

5. Divisa

La valorizzazione della variabile di classificazione *divisa* è prevista per tutte le categorie di censimento, fatta eccezione per *finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari, sofferenze, garanzie ricevute, sofferenze - crediti passati a perdita e crediti ceduti a terzi.*

Essa può assumere i valori corrispondenti a *euro* e *altre valute*. Per le operazioni in valuta diversa dall'euro il valore corrispondente a *altre valute* deve essere indicato anche se non sussiste rischio di cambio a carico del cliente. Analogamente per le operazioni di impiego a valere su provvista in valuta diversa dall'euro assistite da garanzia pubblica sul rischio di cambio, sia che tale garanzia copra interamente il suddetto rischio sia che lo copra solo in parte. Per tali operazioni deve essere attivato il valore *altri rischi a scadenza con garanzia pubblica sul rischio di cambio* nella variabile di classificazione *tipo attività*.

Qualora gli utilizzi di una medesima linea di credito siano da considerare parte in euro e parte in altre valute, in quanto la relativa provvista è parte in euro e parte in altre valute, le classi di dati *accordato* e *accordato operativo* della pertinente categoria di censimento devono essere avvalorate secondo la stessa ripartizione.

Gli utilizzi in valuta, ove previsti contrattualmente, danno luogo all'adeguamento dell'*accordato* e dell'*accordato operativo* in modo da non far emergere sconfinamenti/margini disponibili dovuti al solo andamento dei tassi di cambio.

RINVII

- per le modalità di conversione delle operazioni in valuta, cfr. cap. II, sez.1, par. 4.

6. Import-export

La variabile di classificazione *import-export* indica la finalizzazione dell'operazione all'attività di esportazione o di importazione di beni e servizi eventualmente svolta dal cliente.

La sua valorizzazione è prevista solo per le categorie di censimento *rischi autoliquidanti*, *rischi a scadenza*, *rischi a revoca*, *garanzie connesse con operazioni di natura commerciale* e *operazioni effettuate per conto di terzi*.

7. Tipo attività

La variabile di classificazione *tipo attività* consente di evidenziare alcune specifiche operazioni. In particolare, essa individua:

- nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti*, le cessioni di credito e lo sconto di portafoglio commerciale e finanziario indiretto pro soluto e pro solvendo ("cessione"), gli anticipi su crediti ceduti per attività di factoring ("factoring"), gli anticipi s.b.f. su fatture e altri anticipi su effetti e documenti ("anticipi"), le operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, altri rischi autoliquidanti;

- nella categoria di censimento rischi a scadenza, le operazioni di leasing finanziario, le operazioni di impiego a valere su provvista in valuta diversa dall'euro assistite da garanzia pubblica sul rischio di cambio, gli anticipi su crediti futuri, le operazioni di pronti contro termine e di riporto attivo, le aperture di credito in c/c e i prestiti subordinati, i finanziamenti concessi ai datori di lavoro per corrispondere alle richieste dei dipendenti di avere l'anticipo del TFR in busta paga, le rate di finanziamenti contro cessione del quinto trattenute e non retrocesse, altri rischi a scadenza;
- nella categoria di censimento *derivati finanziari*, le diverse tipologie di derivati finanziari negoziati sui mercati *over the counter* (*swaps, fras*, opzioni, altri contratti derivati);
- nella categoria di censimento *crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*, la tipologia e la natura dell'operazione sottostante: cessioni di credito e sconto di portafoglio commerciale e finanziario indiretto o factoring, pro soluto o pro solvendo;
- nella categoria *crediti ceduti a terzi*, le operazioni di cessione di crediti a società di cartolarizzazione o ad altri soggetti, queste ultime distinte a seconda che siano pro soluto e pro solvendo.

8. Censito collegato

La variabile di classificazione *censito collegato* consente la rilevazione di forme di collegamento, diverse dalle coobbligazioni, fra il cliente segnalato e altri soggetti.

La sua valorizzazione è prevista per le seguenti categorie di censimento:

- *garanzie ricevute*, ove deve essere indicato il codice CR del soggetto a favore del quale viene prestata la garanzia;
- *crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*, ove deve essere indicato il codice CR del soggetto cedente;
- *crediti ceduti a terzi*, ove deve essere indicato il codice CR del soggetto cessionario.

In particolare, nelle categorie di censimento *garanzie ricevute* e *crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*, la variabile di classificazione assume convenzionalmente il valore *non rilevato* quando il soggetto collegato (garantito/cedente) non risulti segnalato dall'intermediario nello stesso periodo di riferimento, nonché, limitatamente alle *garanzie ricevute*, quando la garanzia sia stata rilasciata a favore di una pluralità di soggetti e nel caso di controgaranzie.

9. Stato del rapporto

La variabile di classificazione *stato del rapporto* fornisce indicazioni sulla situazione qualitativa dei crediti.

Nell'ambito delle categorie di censimento rischi autoliquidanti, rischi a scadenza e rischi a revoca, la variabile distingue le inadempienze probabili e gli inadempimenti (crediti scaduti e/o sconfinanti) persistenti.

In particolare sono classificati:

- come inadempienze probabili, le linee di credito concesse ad un debitore sul quale l'intermediario abbia espresso un giudizio circa l'improbabilità che adempia integralmente alle proprie obbligazioni (in linea capitale e/o interessi) senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie⁶⁹. Tale valutazione deve essere operata in modo indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati;
- come inadempimenti persistenti, i crediti scaduti o sconfinanti in via continuativa da oltre 90 giorni.

Ai fini della segnalazione si precisa che:

- la classificazione tra le “inadempienze probabili”, in quanto relativa all'intera esposizione verso il cliente, deve essere indicata su tutte le linee di credito riferite al soggetto. Solo per i clienti *retail* l'intermediario può scegliere di classificare tra le “inadempienze probabili” la singola linea di credito, purché non ricorrano le condizioni per classificare in tale categoria l'intera esposizione;
- per la classificazione degli “inadempimenti persistenti” si tiene conto del solo requisito della continuità e non si considerano né compensazioni con margini disponibili, esistenti su altre linee di credito concesse al medesimo debitore, né soglie di rilevanza;
- l'informazione relativa agli “inadempimenti persistenti”, anche se riferita a crediti classificati tra le “inadempienze probabili”, deve essere rilevata sulle singole linee di credito interessate.

L'informazione relativa agli inadempimenti persistenti (crediti scaduti e/o sconfinamenti da più di 90 giorni) insieme alla classificazione a sofferenza del cliente rilevano ai fini degli obblighi di informativa al cliente consumatore previsti dall'art. 125 comma 3 del T.U.B.

⁶⁹ Per una completa definizione di inadempienze probabili cfr. Circ. n. 272 del 30 luglio 2008 “Matrice dei conti”.

Nell'ambito della categoria di censimento *garanzie ricevute*, la variabile di classificazione *stato del rapporto* indica l'eventuale infruttuosa attivazione della garanzia. In particolare, la garanzia è da ritenersi attivata con esito negativo una volta decorso il termine che, per contratto o secondo gli usi negoziali, l'intermediario riconosce al garante per far fronte agli impegni assunti. In tutti gli altri casi la variabile assume il valore *garanzia non attivata*.

Con riferimento alle categorie di censimento *crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti e rischi autoliquidanti - crediti scaduti*, la variabile distingue, rispettivamente, i crediti scaduti da quelli non ancora scaduti e i crediti scaduti e pagati dai crediti scaduti e impagati.

Un credito è da considerarsi scaduto quando è trascorso il termine previsto contrattualmente per il pagamento ovvero il termine più favorevole riconosciuto al debitore dall'intermediario.

Per le categorie di censimento *rischi autoliquidanti, rischi a scadenza, rischi a revoca, finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari, sofferenze, garanzie connesse con operazioni di natura commerciale, garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria, garanzie ricevute, derivati finanziari, operazioni effettuate per conto di terzi e crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*, la variabile consente inoltre di distinguere i rapporti oggetto di contestazione da quelli non contestati.

Si considera "contestato" qualsiasi rapporto oggetto di segnalazione (finanziamenti, garanzie, cessioni, etc.) per il quale sia stata adita un'Autorità terza rispetto alle parti (Autorità giudiziaria, Garante della Privacy, Mediatore ex d.lgs. 28/2010 o altra preposta alla risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela).

L'esistenza della contestazione deve essere indicata a far tempo dalla rilevazione relativa alla data in cui l'intermediario riceve formale comunicazione della pendenza in via giudiziale o stragiudiziale.

La qualifica di rapporto contestato non è più dovuta dalla rilevazione successiva alla data di conclusione del procedimento.

RINVII

- per la classificazione degli inadempimenti persistenti nel caso di inesigibilità dei crediti, cfr. cap. II, sez. 6, par. 19.

10. Tipo garanzia

La variabile di classificazione *tipo garanzia* fornisce indicazioni in ordine alla tipologia di garanzie censite dalla Centrale dei rischi. In particolare essa indica:

- con riferimento ai crediti per cassa, se gli stessi sono assistiti da garanzie reali che insistono su beni dell'affidato (garanzie interne) o di terzi (garanzie esterne), specificandone il tipo. La variabile di classificazione deve essere valorizzata anche nel caso in cui il credito garantito presenti un utilizzato pari a zero. Nel caso di crediti deliberati come garantiti, per i quali le garanzie vengano acquisite e perfezionate successivamente, la variabile *tipo garanzia* deve essere valorizzata solo a partire dal momento in cui le garanzie sono acquisite e perfezionate;
- nell'ambito della categoria di censimento *garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria*, le garanzie prestate ai sensi della delibera CICR 19 luglio 2005, come integrata da successiva delibera del 22 febbraio 2006 per emissione di titoli da parte del garantito, le garanzie che assistono finanziamenti concessi al cliente da altri intermediari segnalanti, nonché quelle connesse con operazioni di cessione di credito pro solvendo tra intermediari;
- nella categoria di censimento *garanzie ricevute*, le garanzie reali esterne, le garanzie personali di prima e di seconda istanza.

Tra le garanzie reali (interne ed esterne) sono rilevate anche le ipoteche giudiziali previste ai sensi dell'art. 2818 del codice civile che originano da una sentenza o da altro provvedimento giudiziale.

Ove la medesima linea di credito sia assistita da una pluralità di garanzie, la variabile assume:

- nei *crediti per cassa*, i valori *pluralità di garanzie reali interne e/o privilegi* quando le garanzie reali che assistono la linea di credito sono di tipo diverso (ad es. pegno e ipoteca) e insistono tutte su beni dell'affidato; *pluralità di garanzie reali esterne* se la linea di credito è assistita da garanzie reali di diverso tipo che insistono tutte su beni di terzi; *pluralità di garanzie reali e/o privilegi* nel caso in cui la linea di credito è assistita da garanzie reali afferenti beni dell'affidato e/o di terzi, indipendentemente dalla loro tipologia;
- nelle *garanzie ricevute*, il valore *pluralità di garanzie reali esterne e personali* quando la linea di credito è assistita da garanzie reali esterne e personali, indipendentemente dalla loro tipologia.

11. Fenomeno correlato

La variabile di classificazione *fenomeno correlato* deve essere valorizzata in presenza di operazioni di cessione di crediti:

- nella categoria di censimento *crediti ceduti a terzi*, fornisce indicazioni sulla natura dei crediti ceduti (crediti in sofferenza e non);

- nella categoria di censimento *crediti passati a perdita*, distingue le perdite derivanti dalla cessione del credito;
- nella categoria di censimento *crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti* evidenzia se i crediti sono stati acquistati da altro intermediario.

12. Qualità del credito

La variabile di classificazione *qualità del credito* consente di evidenziare se i crediti oggetto di segnalazione rientrano o meno tra le attività “deteriorate” ai sensi della normativa sulle segnalazioni di vigilanza⁷⁰.

La sua valorizzazione è prevista per le categorie di censimento *rischi autoliquidanti, rischi a scadenza, rischi a revoca e finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari*.

La variabile di classificazione può assumere i valori *deteriorato, non deteriorato* e, nel caso in cui l’intermediario segnalante non sia assoggettato all’obbligo di segnalazione delle attività “deteriorate” a fini di vigilanza, il valore *non applicabile*.

⁷⁰ Cfr. Circ. n. 272 del 30 luglio 2008 “Matrice dei conti”- Avvertenze Generali.

SEZIONE 4

CLASSI DI DATI DELLA RILEVAZIONE MENSILE

1. Accordato e accordato operativo

Le classi di dati *accordato* e *accordato operativo* devono essere valorizzate per i crediti per cassa e di firma e per le operazioni in pool rilevate nella sezione informativa.

L'*accordato* rappresenta il credito che gli organi competenti dell'intermediario segnalante hanno deciso di concedere al cliente. Condizione necessaria per la segnalazione è che l'affidamento tragga origine da una richiesta del cliente ovvero dall'adesione del medesimo a una proposta dell'intermediario.

L'*accordato operativo* rappresenta l'ammontare del fido utilizzabile dal cliente in quanto riveniente da un contratto perfetto ed efficace.

Nelle operazioni di finanziamento per stato di avanzamento dei lavori l'*accordato operativo* indica la quota di finanziamento effettivamente utilizzabile dal cliente in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.

Se, per le caratteristiche dell'operazione, l'intermediario non ha predeterminato l'ammontare del fido, l'importo da indicare nell'*accordato* e nell'*accordato operativo* è pari a quello dell'utilizzato risultante a fine mese. Rientrano, di norma, in tale fattispecie le operazioni di pronti contro termine e i riporti.

Vanno ricompresi nell'*accordato* e nell'*accordato operativo* gli ampliamenti di fido richiesti dal cliente che comportano la possibilità per il medesimo di elevare per un certo periodo la propria capacità di indebitamento verso l'intermediario.

Non devono formare oggetto di segnalazione nell'*accordato* e nell'*accordato operativo* i massimali operativi che l'intermediario, per esigenze interne, abbia predeterminato a favore della clientela e i fidi (o gli ampliamenti di fidi preesistenti) deliberati in assenza di una specifica richiesta di finanziamento da parte della clientela (c.d. fidi interni). Tali fidi devono essere segnalati a partire dalla data in cui il rapporto di affidamento è formalizzato e accettato dalla clientela.

Il recesso dell'intermediario segnalante o altro evento estintivo del contratto di finanziamento comporta l'azzeramento degli importi segnalati

nell'*accordato* e nell'*accordato operativo*. Parimenti, nell'ipotesi di linee di credito ridotte, le segnalazioni devono essere corrispondentemente adeguate.

L'eventuale proroga del fido e la rinegoziazione del credito danno luogo al mantenimento della segnalazione dell'*accordato* e dell'*accordato operativo* solo se formalizzate⁷¹.

Nel caso di delibera di un affidamento che preveda la contestuale estinzione, all'atto dell'erogazione, di altro finanziamento per il quale sussiste ancora un'esposizione dell'intermediario, l'*accordato* della nuova operazione assorbe quello precedente. In ogni caso, sino al momento dell'erogazione del finanziamento, nell'*accordato operativo* deve essere segnalato l'importo dell'operazione preesistente. In particolare:

- se le operazioni sono della stessa natura, nell'*accordato* va indicato il maggiore tra gli importi del nuovo affidamento e di quello precedente;
- se la nuova operazione è di natura diversa rispetto alla precedente, l'*accordato* della nuova delibera deve essere segnalato, sino al momento dell'erogazione, nella categoria di censimento ove viene segnalato l'utilizzato della precedente operazione; l'eventuale margine disponibile deve essere evidenziato nella categoria di censimento di pertinenza della nuova operazione. All'atto dell'erogazione le segnalazioni devono tener conto unicamente delle caratteristiche della nuova operazione.

Conformemente ai principi generali, nei crediti di firma l'*accordato* rappresenta l'ammontare delle garanzie che l'intermediario ha deliberato di prestare, l'*accordato operativo* indica l'ammontare delle garanzie che l'intermediario si è impegnato a prestare sulla base di un contratto perfetto ed efficace.

2. Utilizzato

La classe di dati *utilizzato* deve essere valorizzata per i crediti per cassa e di firma e per le operazioni in pool rilevate nella sezione informativa.

L'*utilizzato* rappresenta, nei crediti per cassa e nelle operazioni in pool, l'ammontare del credito erogato al cliente alla data di riferimento della segnalazione, e, nei crediti di firma, l'ammontare delle garanzie effettivamente prestate alla data di riferimento della segnalazione.

⁷¹ Si ha formalizzazione dell'accordo di rinegoziazione qualora il medesimo sia stato oggetto di una richiesta del cliente oppure origini dall'adesione del cliente stesso ad una proposta dell'intermediario. I piani di rientro concordati con i clienti non segnalati a sofferenza configurano rinegoziazione e comportano l'adeguamento degli importi dell'*accordato* e dell'*accordato operativo*.

Esso corrisponde – salvo le eccezioni specificamente previste – al saldo contabile di fine mese, rettificato dalle partite in sospeso o viaggianti, ovunque contabilizzate, di cui sia possibile individuare, entro i termini della segnalazione, il conto di destinazione finale.

Si precisa che le competenze e gli interessi (contrattuali e di mora) sono segnalati se contabilizzati ed esigibili. Gli interessi conteggiati ma non ancora esigibili non vanno ricompresi nell'utilizzato del fido né rientrano nel computo degli scaduti.

Dal momento in cui gli interessi diventano esigibili:

- se il cliente non ha autorizzato l'addebito in conto e non ha provveduto al pagamento in altro modo, il debito da interessi va segnalato nella categoria di censimento *rischi a revoca*, valorizzando solo la classe dati *utilizzato*;
- se addebitati in conto in forza dell'autorizzazione del cliente, sono segnalati nell'importo *utilizzato* secondo le regole generali previste per i finanziamenti⁷²;
- le competenze e gli interessi da percepire vanno segnalati solo se relativi a crediti da ritenersi in mora secondo i termini previsti dalle clausole contrattuali ovvero quelli più favorevoli riconosciuti al cliente sulla base degli usi negoziali; essi vanno compresi nella categoria di censimento relativa alle operazioni alle quali sono riferibili.

3. Saldo medio

L'indicazione del *saldo medio* è prevista solo per le aperture di credito in conto corrente a scadenza e per i rischi a revoca.

Esso corrisponde alla media aritmetica dei saldi contabili giornalieri rilevati nel mese cui si riferisce la segnalazione. La segnalazione del saldo medio è dovuta solo per i finanziamenti in essere alla data della rilevazione.

4. Valore garanzia e importo garantito

La classe di dati *valore garanzia* deve essere valorizzata per la sola categoria di censimento *garanzie ricevute*.

Il *valore garanzia* indica, nelle garanzie di natura personale, il limite dell'impegno assunto dal garante con il contratto di garanzia; nelle garanzie di natura reale, il valore del bene dato in garanzia.

⁷² Cfr. Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze – Presidente del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio - del 3 agosto 2016 n. 343, in attuazione dell'art. 120 del T.U.B.

Qualora il garante abbia prestato, con riferimento alla medesima linea di credito, una pluralità di garanzie reali esterne e/o personali, nella classe di dati *valore garanzia* va indicato l'importo corrispondente alla garanzia di maggior valore se, secondo quanto convenuto, l'intermediario può escutere una sola delle garanzie; deve invece essere segnalato un importo corrispondente al valore complessivo delle garanzie se può escuterle tutte.

La classe di dati *importo garantito* deve essere valorizzata per tutti i crediti per cassa, con esclusione dei *finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari*, e per le *garanzie ricevute*.

Nei crediti per cassa l'*importo garantito* è pari al minore fra quanto indicato nella classe di dati *utilizzato* e il valore del bene oggetto della garanzia. Se il fido è assistito da privilegio, l'*importo garantito* non deve essere per convenzione valorizzato, stante la difficoltà di determinare, nella maggior parte dei casi, l'effettivo controvalore della garanzia.

Nelle garanzie ricevute, l'*importo garantito* è pari al minore fra il valore della garanzia e l'importo utilizzato dal garantito.

Nell'ipotesi in cui la garanzia reale o personale assista un finanziamento con rimborso rateale e sia prevista la riduzione della stessa in proporzione alle quote di capitale rimborsate, gli importi segnalati nelle classi di dati *valore garanzia* e *importo garantito* devono essere opportunamente ridotti. In caso di inadempimento del debitore principale, i suddetti importi devono comprendere, oltre alle quote capitale, le spese e gli interessi di mora, a condizione che la loro copertura sia prevista dal contratto di garanzia.

Il valore del bene dato in garanzia va quantificato sulla base dei criteri di seguito indicati:

- in caso di iscrizione ipotecaria, va considerato il minore fra il valore dell'iscrizione stessa e quello di stima o perizia del bene ipotecato. Per le ipoteche di grado successivo al primo, il valore di stima o perizia del bene ipotecato deve essere considerato al netto delle preesistenti iscrizioni ipotecarie, se queste siano state effettuate da altri intermediari, o al netto del capitale residuo del credito relativo alle preesistenti iscrizioni ove queste siano state eseguite su richiesta del medesimo intermediario;
- in caso di pegno su titoli e su altri beni, va considerato il valore di mercato oppure di stima o perizia degli stessi a seconda che si tratti o meno di beni che hanno una quotazione di mercato.

5. Valore intrinseco e altri importi

Nella classe di dati *valore intrinseco* deve essere indicato il fair value positivo dei derivati finanziari in essere alla data di riferimento della segnalazione.

Nella classe di dati *altri importi* va segnalato:

- per la categoria di censimento *operazioni effettuate per conto di terzi*, l'ammontare del debito a scadere, maggiorato delle rate scadute e in mora e dei relativi interessi;
- per le categorie di censimento *crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti, rischi autoliquidanti - crediti scaduti*, il valore nominale dei crediti;
- per la categoria di censimento *crediti ceduti a terzi*, il debito del cliente, indipendentemente dal prezzo di cessione;
- per la categoria di censimento *sofferenze - crediti passati a perdita*, l'ammontare delle perdite contabilizzate alla data di rilevazione.

6. Divieto di compensazione

Le segnalazioni inviate alla Centrale dei rischi si riferiscono esclusivamente alle voci di debito della clientela nei confronti degli intermediari; pertanto, non è consentito, di norma, operare compensazioni tra conti debitori e conti creditori.

Secondo tale principio, partite a credito della clientela, quali ad es. versamenti in acconto su rate a scadere di mutui, non possono considerarsi rettificative dell'importo da segnalare ove l'intermediario non abbia correlativamente aggiornato le proprie evidenze contabili.

RINVII

- per gli accordi di compensazione stipulati nell'ambito di operazioni in derivati finanziari, cfr. cap II, sez. 2, par. 4.

SEZIONE 5

CARATTERISTICHE DELLE RILEVAZIONI *INFRAMENSILI*

1. Principi generali

Gli intermediari partecipanti devono trasmettere informazioni qualitative sul cambiamento di “stato” della posizione creditizia della clientela (ad es. passaggio a sofferenza o estinzione della segnalazione a sofferenza), sulle regolarizzazioni dei pagamenti e sui “rientri” degli sconfinamenti persistenti.

Le informazioni qualitative raccolte con le rilevazioni *inframensili* hanno una valenza informativa limitata nel tempo; esse, infatti, sono superate e sostituite dalle informazioni raccolte con la rilevazione mensile riferita al mese in cui si è verificato il cambiamento di “stato” o la regolarizzazione.

Salvo quanto di seguito diversamente specificato, si applicano a tali rilevazioni i principi generali della rilevazione mensile (cfr. ad es. i principi relativi agli intermediari tenuti alla rilevazione, alla intestazione delle posizioni di rischio, alla codifica dei soggetti).

RINVII

- per l'inquadramento generale delle rilevazioni mensili, cfr. cap. I, sez. 2, par. 4.3.
- per i principi generali della rilevazione mensile, cfr. cap. II, sez. 1.

2. Rilevazione *inframensile* dei cambiamenti di “stato” della clientela

Gli intermediari partecipanti comunicano i seguenti cambiamenti di “stato” nella situazione debitoria della clientela:

- la classificazione del soggetto a sofferenza;
- il venir meno della segnalazione a sofferenza (“estinzione” dello stato di sofferenza). La segnalazione va effettuata, indipendentemente dal motivo che determina la fine della segnalazione a sofferenza (ad esempio: passaggio a perdita, pagamento del debitore principale o del garante che porta l'ammontare della sofferenza sotto la soglia di censimento, riclassificazione *in bonis*).

L'informazione sul passaggio dei crediti a sofferenza deve essere comunicata entro tre giorni lavorativi dalla data in cui i competenti organi aziendali hanno accertato lo stato di sofferenza. L'informazione sul venir meno della segnalazione a sofferenza deve essere trasmessa con la massima tempestività.

Finalità della rilevazione è anticipare alcune informazioni rilevanti che saranno successivamente raccolte con la rilevazione mensile. Pertanto:

- la classificazione a sofferenza va comunicata soltanto se la posizione per cassa del cliente supera la soglia di censimento prevista per le sofferenze;
- il venir meno della segnalazione a sofferenza deve essere comunicato se il debitore risulta segnalato a sofferenza nell'ultima rilevazione mensile o è stata precedentemente effettuata una segnalazione di "stato" a sofferenza⁷³;

Nel caso di cessione di crediti a sofferenza tra intermediari, il cessionario – anche se conferma tale classificazione – non segnala lo stato di sofferenza del cliente. Analogamente, il cedente non segnala l'"estinzione" dello stato di sofferenza⁷⁴.

Gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) della segnalazione di classificazione a sofferenza. Se la classificazione a sofferenza è la prima informazione negativa che viene segnalata⁷⁵ ed il cliente è un consumatore, tale informativa deve essere preventiva (art. 125 comma 3 del T.U.B).

Le segnalazioni sui cambiamenti di "stato" sono comunicate agli intermediari partecipanti se la data dell'evento ricade nel ciclo informativo aperto, cioè se è successiva alla data dell'ultima rilevazione conclusa⁷⁶. In particolare, ricevono l'informazione gli intermediari che:

- avanzano richiesta di prima informazione, includendo nell'intervallo di tempo richiesto l'ultima data contabile elaborata;
- hanno ricevuto – nel flusso di ritorno, tramite il servizio di informazione periodica o di prima informazione – la posizione globale di rischio riferita all'ultima data contabile;
- hanno a loro volta segnalato cambiamenti di "stato" successivi all'ultima data contabile sul medesimo soggetto.

RINVII

- per l'informativa ai clienti, cfr. cap. I, sez. 1, par. 4.

⁷³ Con data evento successiva alla data dell'ultima rilevazione mensile.

⁷⁴ La segnalazione di estinzione è dovuta se in concomitanza di una cessione parziale il credito non ceduto viene passato a perdita o rimborsato.

⁷⁵ A tal fine è considerata negativa anche l'informazione sugli inadempimenti persistenti (crediti scaduti e/o sconfinanti da più di 90/180 giorni).

⁷⁶ Infatti le informazioni *inframensili* sono superate e sostituite dalle informazioni raccolte con la rilevazione mensile riferita al mese in cui si è verificato l'evento.

- per il modello dei dati e le variabili di classificazione della rilevazione *inframensile* sullo “stato”, cfr. Appendice B.
- per le procedure di scambio dello “stato” della clientela, cfr. cap. III, sez. 4, par. 1.
- per la definizione di ciclo informativo, cfr. glossario.

3. Rilevazione *inframensile* delle regolarizzazioni dei pagamenti e dei “rientri” degli sconfinamenti persistenti (art. 8-bis, d.l. 70/2011)⁷⁷

Gli intermediari partecipanti devono segnalare le regolarizzazioni dei ritardi di pagamento relativi ai finanziamenti a scadenza prefissata e i “rientri” degli sconfinamenti persistenti nei finanziamenti *revolving*.

L’informazione va prodotta solo se riferita a finanziamenti che presentano ritardi di pagamento o sconfinamenti nelle segnalazioni trasmesse alla Centrale dei rischi e va inviata entro 15 giorni dalla regolarizzazione o dal “rientro”. Sono esclusi dalla rilevazione i finanziamenti classificati a sofferenza.

La segnalazione è dovuta solo se il cliente:

- ha pagato tutte le rate scadute relative ad un finanziamento a scadenza;
- è rientrato dallo sconfinamento persistente relativo di un finanziamento *revolving*. In caso di fidi revocati, la segnalazione della regolarizzazione è sempre dovuta, indipendentemente dalla persistenza dello sconfinamento.

Non sono oggetto di segnalazione i pagamenti relativi a ritardi verificatisi e regolarizzati nello stesso mese.

Nella segnalazione gli intermediari devono indicare se il cliente ha ripianato tutte o solo alcune linee di credito di una determinata tipologia di finanziamento (scadenza o *revolving*) che confluiscono nella medesima categoria di censimento. La segnalazione va effettuata con riferimento alle tre date contabili antecedenti quella del pagamento.

Inoltre, il d.l. 70/2011 prevede che nel caso in cui vi sia un ritardo di pagamento di una sola rata e la regolarizzazione della stessa avvenga entro i successivi sessanta giorni, le segnalazioni riferite a tale ritardo devono essere cancellate trascorsi i successivi sei mesi dall'avvenuta regolarizzazione.

Le informazioni sulle regolarizzazioni e sui “rientri” sono comunicate agli intermediari con la posizione globale di rischio riferita all’ultima rilevazione disponibile in cui risulta lo sconfinamento. In particolare, esse sono distribuite con il servizio di “prima informazione”, se la richiesta include l’ultima data contabile⁷⁸, e con il flusso di

⁷⁷ Come modificato dalla legge n.148/2011 e n. 116/2014.

⁷⁸ Il servizio di prima informazione, in tali casi, può essere utilizzato anche per la clientela già segnalata o

ritorno mensile e il servizio di “informazione periodico” prodotti successivamente alla segnalazione.

RINVII

- per il modello dei dati e le variabili di classificazione della rilevazione *inframensile* su *regolarizzazioni e rientri*, cfr. Appendice B.
- per le procedure di scambio delle “*regolarizzazioni e rientri*” della clientela, cfr. cap. III, sez. 4, par. 2.
- per la cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento, cfr. cap. II, sez. 6, par. 21.
- per la definizione di finanziamenti *revolving*, cfr. glossario.

per la quale sia stata già inviata una richiesta di prima informazione per la stessa data contabile.

SEZIONE 6

REGOLE RIGUARDANTI SPECIFICHE TIPOLOGIE DI OPERAZIONI

1. Operazioni di factoring

L'intermediario che ha concesso un anticipo a fronte di un'operazione di factoring pro soluto⁷⁹ o pro solvendo deve produrre distinte segnalazioni a nome del **cedente** (nella sezione *crediti per cassa*) e del **debitore ceduto** (nella *sezione informativa*). In particolare:

- gli anticipi concessi dall'intermediario al cedente a fronte di crediti già sorti⁸⁰ e non ancora scaduti vanno segnalati, **a nome del soggetto cedente**, nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti*, valorizzando opportunamente la variabile di classificazione *tipo attività*;
- il valore nominale dei crediti acquisiti, indipendentemente dal prezzo di acquisto, deve essere segnalato **a nome del debitore ceduto** nella sezione informativa nella categoria di censimento *crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*. Nella variabile di classificazione *censito collegato* va indicato il codice CR del cedente.

La modalità di rappresentazione dell'operazione di factoring cambia nel caso di **inadempimento del debitore ceduto**. Infatti:

- nel caso della cessione pro soluto, quando l'intermediario cessionario, a seguito dell'inadempimento del debitore ceduto, effettua il pagamento sotto garanzia al cedente, i crediti acquistati pro soluto devono essere segnalati nella categoria di censimento *rischi a revoca*, valorizzando la sola classe di dati *utilizzato* o, se ne ricorrono i presupposti, nella categoria di censimento *sofferenze*, a nome del debitore ceduto;
- nel caso di cessioni pro solvendo, quando, a seguito di inadempimento del debitore ceduto, l'intermediario retrocede il credito al cedente, i crediti devono essere segnalati nella categoria di censimento *rischi a revoca*, valorizzando la sola classe di dati *utilizzato* o, se ne ricorrono i presupposti, nella categoria di censimento *sofferenze*, a nome del soggetto cedente, sempre che all'inadempimento del debitore ceduto si sia aggiunto l'inadempimento del cedente.

⁷⁹ Si considera "pro soluto" l'operazione che realizza in capo all'intermediario il pieno trasferimento dei rischi e dei benefici connessi con le attività oggetto della transazione, ai sensi dei criteri di *derecognition* previsti dai principi contabili internazionali. Per converso, sono da considerarsi come "pro solvendo" le operazioni che non realizzano in capo all'intermediario il suddetto trasferimento dei rischi e dei benefici.

⁸⁰ Qualora gli anticipi siano a fronte di cessione di crediti futuri, gli stessi vanno segnalati nella categoria di censimento "rischi a scadenza", valorizzando opportunamente la variabile di classificazione tipo attività.

In questi casi, ossia quando il debitore ceduto è inadempiente e i crediti “passano” dalla sezione informativa alla sezione “crediti per cassa”, va coerentemente adeguata la posizione di rischio del cedente segnalata tra i *rischi autoliquidanti* (l’importo deve essere decurtato dell’anticipo concesso a fronte dei crediti insoluti).

I criteri di segnalazione del *factoring* si applicano convenzionalmente anche alle operazioni di acquisto di crediti con pagamento del prezzo a titolo definitivo. Queste, pertanto, vanno segnalate a nome del cedente nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti* indicando nella classe di dati *utilizzato* le somme erogate a fronte dei crediti acquisiti. Il medesimo importo va convenzionalmente segnalato nelle classi di dati *accordato e accordato operativo*. Il valore nominale dei crediti acquisiti deve essere segnalato a nome del debitore ceduto nella categoria di censimento *crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*.

Inoltre, qualora il soggetto cedente sia una società non finanziaria o una famiglia produttrice, va prodotta, a suo nome, una segnalazione nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti - crediti scaduti* in cui riportare l’ammontare dei crediti scaduti nel corso del mese precedente a quello oggetto di rilevazione.

Le garanzie su crediti commerciali acquisiti nell’ambito di operazioni di finanziamento connesse con l’attività di *factoring* non dovranno essere oggetto di segnalazione in Centrale dei rischi fintantoché il credito commerciale garantito è segnalato in sezione informativa; la garanzia diviene oggetto di rilevazione quando si presentano le condizioni per la segnalazione del credito commerciale in una delle categorie di rischio dei crediti per cassa. Il medesimo criterio si applica alle cessioni di credito e credito commerciale (incluso il *forfaiting*).

Le operazioni di *factoring* che non prevedono l’erogazione, a favore del cliente, di un anticipo sull’importo dei crediti trasferiti all’intermediario non danno luogo ad alcuna segnalazione in Centrale dei rischi.

RINVII

- per le operazioni di *factoring* in pool, cfr. cap. II, sez. 6, par. 15.

2. Operazioni di *factoring* pro soluto che prevedono la concessione al debitore ceduto della dilazione dei termini di pagamento⁸¹

A fronte di un’operazione di *factoring* pro soluto⁸², sottoscritta anche dal debitore ceduto, che prevede

⁸¹ Le operazioni di *maturity factoring* pro solvendo sono segnalate secondo i criteri previsti per le operazioni di *factoring* di cui al precedente par. 1.

⁸² L’operazione è da considerarsi pro soluto se realizza in capo all’intermediario il pieno trasferimento dei rischi e dei benefici connessi con le attività oggetto della transazione.

- il riconoscimento al soggetto cedente dell'ammontare del credito ceduto ad una predeterminata data pari o successiva alla data di scadenza (*maturity factoring*);
- la concessione al debitore ceduto di una dilazione dei termini pagamento dei crediti,

l'intermediario deve segnalare l'operazione secondo i criteri generali di cui al par. 1 fino alla data di accredito al cedente. Successivamente:

- le segnalazioni a nome del soggetto cedente per cassa (categoria *rischi autoliquidanti*) e quelle a nome del debitore ceduto in sezione informativa non devono essere più valorizzate; nella categoria *rischi autoliquidanti - crediti scaduti* della sezione informativa i suddetti crediti sono convenzionalmente da considerarsi pagati;
- il finanziamento concesso al debitore ceduto deve essere segnalato nella categoria *rischi a scadenza*; nelle classi di dati *accordato* e *accordato operativo* del rapporto va convenzionalmente indicato lo stesso importo dell'*utilizzato*.

3. S.b.f., anticipi su fatture, effetti e altri documenti commerciali

Gli anticipi concessi dall'intermediario a fronte di crediti acquisiti con operazioni s.b.f. e gli anticipi su fatture, effetti e altri documenti commerciali vanno segnalati, a nome del soggetto cedente, nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti*, purché l'intermediario segnalante abbia un mandato irrevocabile all'incasso o i crediti siano domiciliati per il pagamento presso i propri sportelli.

Se il soggetto cedente è una società non finanziaria o una famiglia produttrice e il credito è scaduto, va inoltre prodotta, a suo nome, una segnalazione nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti - crediti scaduti*.

Qualora gli effetti e gli altri documenti acquisiti dall'intermediario risultino scaduti e impagati (c.d. insoluti), le relative posizioni di rischio devono essere segnalate nella categoria di censimento *rischi a revoca* o, se ne ricorrono i presupposti, tra i crediti in *sofferenza*.

4. Sconto di portafoglio

Le operazioni di sconto di portafoglio commerciale e finanziario indiretto devono essere segnalate nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti* a nome del soggetto cedente, indicando nella classe di dati *utilizzato* l'importo corrispondente al valore nominale degli effetti a scadere.

Per le operazioni di sconto con "fido a rientro", nelle classi di dati *accordato* e *accordato operativo* deve essere indicato lo stesso importo dell'*utilizzato*.

Qualora il soggetto cedente sia una società non finanziaria o una famiglia produttrice e il credito è scaduto va inoltre prodotta, a suo nome, una segnalazione nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti - crediti scaduti*.

Limitatamente alle operazioni di sconto commerciale e finanziario indiretto effettuate pro soluto, il valore nominale degli effetti scontati va anche segnalato a nome del debitore ceduto nella categoria di censimento *crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*, indicando il codice CR del soggetto cedente nella variabile di classificazione *censito collegato*.

In caso di inadempimento del debitore ceduto, il valore degli effetti scaduti e impagati (c.d. insoluti) va segnalato nella categoria di censimento *rischi a revoca* o, se ne ricorrono i presupposti, tra i crediti in *sofferenza*:

- a nome del debitore ceduto, se il credito è stato scontato pro soluto;
- a nome del cedente, se il credito è stato scontato pro solvendo e all'inadempimento del debitore ceduto si è accompagnato l'inadempimento del soggetto cedente.

Le operazioni di sconto di portafoglio finanziario diretto, agrario e artigiano devono essere segnalate a nome del beneficiario nella categoria di censimento *rischi a scadenza* per un importo pari al valore nominale del credito acquisito.

5. Finanziamenti a fronte di cessioni di credito da clientela diversa da intermediari

Confluiscono nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti* le operazioni di finanziamento poste in essere con clientela diversa da intermediari sulla base di un contratto di cessione di credito ai sensi dell'art.1260 c.c.⁸³. La segnalazione va effettuata a nome del soggetto cedente, sia in caso di cessione pro solvendo che pro soluto, indicando nella classe di dati *utilizzato* le somme erogate a fronte dei crediti acquisiti. Il medesimo importo va convenzionalmente segnalato nelle classi di dati *accordato* e *accordato operativo*.

Qualora il soggetto cedente sia una società non finanziaria o una famiglia produttrice e il credito sia scaduto, va inoltre prodotta a suo nome una segnalazione nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti - crediti scaduti*.

Inoltre, in caso di cessione sia pro solvendo sia pro soluto, l'intermediario deve effettuare una segnalazione a nome del debitore ceduto nella categoria di censimento *crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*,

⁸³ I finanziamenti concessi contro garanzia di cessioni di credito sono da segnalare nelle pertinenti categorie di censimento a seconda della forma tecnica assunta dalle singole operazioni garantite.

indicando il codice CR del soggetto cedente nella variabile di classificazione *consito collegato*.

6. Operazioni di cessione di credito da intermediari

Le operazioni di cessione di credito poste in essere da intermediari partecipanti⁸⁴ devono essere segnalate, per la sola rilevazione relativa al mese in cui è avvenuta la cessione, nella categoria di censimento *crediti ceduti a terzi*. In particolare l'intermediario cedente deve segnalare, a nome del debitore ceduto, un importo pari al debito del cliente, indicando nella variabile di classificazione *consito collegato* il codice CR del cessionario.

Se la cessione è effettuata pro solvendo, l'intermediario cedente deve segnalare il debitore ceduto tra i crediti di firma nella categoria di censimento *garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria*, fino all'estinzione della garanzia.

Se il cessionario dei crediti è un intermediario partecipante al servizio centralizzato dei rischi, deve segnalare, a nome del debitore ceduto, i crediti acquisiti da intermediari partecipanti e non partecipanti, secondo la forma tecnica dell'operazione originaria.

7. Operazioni di cessione di portafogli di debitori ceduti rivenienti da operazioni di factoring (ricessioni)

I seguenti criteri disciplinano la segnalazione delle operazioni di factoring o di cessione di credito in cui l'intermediario (*cedente*) cede ad un altro intermediario (*cessionario*) la titolarità dei crediti acquisiti nell'ambito dell'ordinaria attività di factoring, mantenendo la titolarità degli anticipi già erogati al soggetto cedente originario a fronte dei crediti ceduti.

Dalla rilevazione relativa al mese in cui è avvenuta la cessione dei crediti e sino alla loro scadenza:

- a) l'*intermediario cedente* segnala nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti*, a nome del *cedente originario*, gli anticipi a questo corrisposti.

Non deve produrre, invece, alcuna segnalazione nella categoria di censimento *crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*.

Ove la ricessione dei crediti sia assistita dalla clausola *pro solvendo*, deve segnalare il proprio impegno tra i crediti di firma (*garanzie connesse con operazioni di natura*

⁸⁴ Si tratta di cessioni di aziende, rami d'azienda e rapporti giuridici individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 385/93, cessioni di crediti ai sensi della l. 52/91, della l. 130/99 e dell'art.1260 c.c..

finanziaria) a nome del *debitore ceduto*, valorizzando opportunamente la variabile di classificazione *tipo garanzia* (“garanzia per cessione di crediti pro solvendo”).

Per la sola rilevazione riferita al mese in cui è avvenuta la ricessione, segnala:

- nella categoria di censimento *crediti ceduti a terzi*, a nome del debitore ceduto, il valore nominale dei crediti ceduti, valorizzando la variabile di classificazione censito collegato con il codice censito dell’intermediario cessionario;
 - nella categoria *rischi autoliquidanti - crediti scaduti*, a nome del *cedente originario*, i crediti scaduti nel corso del mese precedente a quello oggetto di rilevazione, distinguendoli tra “pagati” e “impagati”, tramite la valorizzazione della variabile di classificazione *stato del rapporto*⁸⁵.
- b) *l’intermediario cessionario* segnala, nella categoria di censimento *crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*⁸⁶, a nome del *debitore ceduto*, il valore nominale dei crediti acquistati, indicando, nella variabile di classificazione *censito collegato*, il codice censito del *cedente originario* anche nel caso in cui questi non sia segnalato dallo stesso *intermediario cessionario*⁸⁷, valorizzando la variabile di classificazione *tipo attività* in base alla tipologia dell’operazione di smobilizzo originaria e la variabile di classificazione *fenomeno correlato* con “operazioni di ricessione”.

Alla scadenza dei crediti ceduti:

- a) *l’intermediario cedente* segnala i crediti riceduti e scaduti, a nome del *cedente originario* nei *rischi autoliquidanti - crediti scaduti*, secondo i principi previsti dalla normativa per tale categoria di censimento, valorizzando opportunamente la variabile di classificazione *stato del rapporto* (“pagato” o “impagato”)⁸⁸.

In caso di inadempimento del *debitore ceduto*:

- se la ricessione è assistita dalla clausola *pro soluto*, *l’intermediario cedente* segnala gli anticipi erogati sino al momento del pagamento sotto garanzia verso il cedente originario⁸⁹, dopodiché non è più dovuta alcuna segnalazione;

⁸⁵ Nella suddetta categoria rientrano, tra gli altri, i crediti scaduti nel corso del mese precedente a quello oggetto di rilevazione, anche se alla data contabile di segnalazione risultano ceduti.

⁸⁶ Per garantire la continuità di rappresentazione segnaletica dell’esposizione nei confronti del debitore ceduto, tali crediti vanno convenzionalmente segnalati nella suddetta categoria di censimento ancorché siano stati acquisiti da intermediari.

⁸⁷ A tal fine potranno essere riconosciuti agli intermediari tempi adeguati per una corretta e completa implementazione dei flussi informativi di alimentazione degli archivi del cessionario.

⁸⁸ Nei casi di ricessione pro soluto a titolo definitivo per i quali *l’intermediario cedente* potrebbe non disporre del dato, è ammesso considerare detti crediti convenzionalmente pagati.

⁸⁹ Le prassi contrattuali prevedono differenti timing del PUG. Nello specifico il pagamento sotto garanzia dell’*intermediario cedente* nei confronti del *cedente originario* (PUG 1) può non coincidere temporalmente con il pagamento sotto garanzia del cessionario nei confronti dell’*intermediario cedente*

- se la ricesione è *pro solvendo*, l'*intermediario cedente* segnala gli anticipi erogati sino al momento della retrocessione del credito da parte dell'*intermediario cessionario*, successivamente segnala l'operazione secondo le regole generali previste per le operazioni di factoring.
- b) l'*intermediario cessionario*, in caso di inadempimento del *debitore ceduto*, segnala:
- se la ricesione è *pro soluto*, il *debitore ceduto* nella categoria di censimento *rischi a revoca* o, se ne ricorrono i presupposti, nelle *sofferenze* dal momento del pagamento sotto garanzia;
 - se la ricesione è *pro solvendo*, il *debitore ceduto* permane nella categoria di censimento *crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*, fintanto che il credito non venga retrocesso all'*intermediario cedente*; successivamente, non è più dovuta alcuna segnalazione.

Se il credito viene riacquistato dall'*intermediario cedente*, le segnalazioni devono essere da quest'ultimo prodotte seguendo i criteri generali previsti per le operazioni di factoring, come se la ricesione non fosse mai avvenuta.

Nel caso in cui l'*intermediario cedente* utilizzi i fondi raccolti con la ricesione per estinguere l'esposizione verso il *cedente originario*, non segnala alcuna esposizione tra i rischi autoliquidanti a nome del medesimo. Coerentemente, l'*intermediario cessionario* non deve produrre alcuna segnalazione a nome del *debitore ceduto* in sezione informativa, nella categoria di censimento *crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*.

RINVII

- per le operazioni di cessione di crediti che comportano la cessione del rapporto nella sua interezza, inclusi gli anticipi erogati al *cedente originario* cfr. cap. II, sez. 6, par. 6.

8. Operazioni di leasing

Le posizioni di rischio rivenienti da operazioni di leasing finanziario e di leasing operativo con caratteri di finanziarietà devono essere segnalate nella categoria di censimento rischi a scadenza, valorizzando opportunamente la variabile di classificazione tipo attività.

(PUG 2). Tuttavia nella maggior parte dei casi il pagamento del cessionario nei confronti dell'*intermediario cedente* (PUG 2) è successivo o contestuale al pagamento dell'*intermediario cedente* nei confronti del *cedente originario* (PUG 1).

Tali posizioni devono essere rappresentate secondo i criteri propri del metodo finanziario.

In particolare, nelle classi di dati *accordato* e *accordato operativo* deve essere segnalato l'ammontare dei crediti impliciti nei contratti di locazione finanziaria, cioè la somma delle quote capitale dei canoni a scadere e del prezzo di riscatto desumibile dal piano di ammortamento in base al tasso interno di rendimento. Nella classe di dati *utilizzato* deve essere indicato il medesimo importo maggiorato, in caso di inadempimento dell'utilizzatore, dei canoni (quota capitale e interessi) scaduti e non rimborsati, dei relativi oneri accessori (IVA, commissioni, spese), nonché delle fatture scadute e non pagate emesse dall'intermediario per spese di carattere accessorio (ad es. di perizia dei beni, di registro) non ricomprese nei canoni.

Nel periodo intercorrente tra la delibera di fido e la stipula del contratto di finanziamento, l'intermediario deve avvalorare la sola classe di dati *accordato* per un importo pari al costo del bene locato al netto dei canoni eventualmente anticipati.

In caso di risoluzione del contratto di leasing, gli importi segnalati nelle pertinenti classi di dati non subiscono variazioni sino alla data di scadenza del termine eventualmente concesso all'utilizzatore per onorare il debito. Successivamente, qualora l'utilizzatore risulti inadempiente e non sussistano i presupposti per la segnalazione in sofferenza, non dovrà essere segnalato alcun importo nelle classi di dati *accordato* e *accordato operativo* mentre nell'*utilizzato* andrà indicato l'importo del credito vantato, comprensivo delle spese e degli eventuali altri oneri sostenuti (ad es. per il ripristino del bene danneggiato).

Qualora il contratto di leasing abbia a oggetto beni in costruzione, sino alla data di erogazione del finanziamento, coincidente di norma con la consegna del bene finito all'utilizzatore, l'intermediario dovrà segnalare, a nome dell'utilizzatore, nelle classi di dati *accordato* e *accordato operativo* l'importo deliberato dell'operazione, al netto dei canoni eventualmente anticipati. Verrà, inoltre, valorizzata la classe di dati *utilizzato* per un importo pari alle spese sostenute dall'intermediario per la costruzione del bene (c.d. oneri di prelocazione) al netto dei canoni eventualmente anticipati.

9. Prestiti contro cessione di stipendio o pensione

I prestiti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione (CQSP) devono essere segnalati nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti* (tipo attività "cessione del quinto") a nome del dipendente/pensionato secondo i criteri indicati per i finanziamenti con piano di rimborso rateale.

In presenza di ritardi nella retrocessione all'intermediario delle rate del finanziamento regolarmente trattenute dallo stipendio/pensione, le segnalazioni devono essere effettuate sulla base dei seguenti criteri:

- l'ammontare delle rate scadute e non versate (quota capitale e interessi) deve essere segnalato nell'utilizzato della categoria *rischi a scadenza* (tipo attività "cessione del quinto - rate trattenute e non retrocesse", a nome dell'amministrazione alla quale viene notificata la cessione (amministrazione terza ceduta, ATC)⁹⁰ o a nome del soggetto terzo interposto⁹¹.

Nelle classi di dati *accordato* e *accordato operativo* deve essere indicato lo stesso importo dell'*utilizzato* fino alla scadenza dei termini previsti dalla legge (cd. periodi di franchigia legale)⁹² o da specifiche previsioni contrattuali per la retrocessione delle rate; alla scadenza del periodo di franchigia l'*accordato* e l'*accordato operativo* devono essere azzerati: decorre, pertanto, il computo dei giorni di scaduto utili ai fini della valorizzazione della variabile *stato del rapporto*.

Alle variabili *durata originaria* e *durata residua* va convenzionalmente attribuito il valore "fino ad un anno".

Ove siano riconducibili alle ATC rate scadute e non versate/accreditate all'intermediario finanziatore riferite a differenti operazioni CQS o CQP (con diversi giorni di scaduto), gli intermediari segnalano il numero di giorni relativo allo scaduto di durata maggiore;

- la posizione del dipendente segnalata nei *rischi autoliquidanti* va coerentemente adeguata (decurtando dalla stessa gli importi relativi alle rate trattenute e non retrocesse) per tenere conto della traslazione in capo al soggetto terzo interposto o all'ATC dell'esposizione creditizia relativa alle rate trattenute e non retrocesse. In ogni caso restano fermi i criteri di segnalazione della clientela già classificata a inadempienza probabile o sofferenza.

Tali criteri non si applicano nei casi in cui l'intermediario abbia accertato, sulla base delle informazioni in suo possesso o comunque acquisite nell'ambito del rapporto con i soggetti terzi interposti o con le ATC, che l'inadempimento è imputabile al dipendente/pensionato.

Le eventuali rate scadute e non versate/accreditate all'intermediario segnalante – derivanti da operazioni di CQS o CQP acquistate pro-soluto da un intermediario bancario o finanziario e per le quali l'intermediario cedente continua a curare solamente l'incasso delle rate⁹³ - vanno segnalate in capo all'ATC. Ove l'ATC abbia riversato le rate all'intermediario cedente incaricato della riscossione, le eventuali rate scadute e non

⁹⁰ Quando l'identificazione dell'ATC sia eccessivamente complessa e onerosa (a causa, ad esempio, della pluralità dei soggetti coinvolti nell'operazione di CQS o CQP), le rate scadute e non versate/accreditate all'intermediario finanziatore devono essere segnalate a nome del soggetto al quale è stata notificata la CQS o la CQP. Il riferimento al terzo debitore ceduto riguarda non solo le Amministrazioni Pubbliche diverse dallo Stato, ma pure le Amministrazioni Pubbliche statali (cfr. art. 36 del D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895).

⁹¹ La cessione del quinto può avvenire con rimborso del finanziamento effettuato direttamente dall'ATC all'ente finanziatore (cessione diretta) o con il coinvolgimento di soggetti terzi interposti per la gestione del finanziamento (cessione indiretta).

⁹² Cfr. artt. 26, 29 e 55 D.P.R. n. 180/1950 e art. 30 D.P.R. n. 895/1950.

⁹³ Tali operazioni, come quelle acquistate pro solvendo, si configurano come CQS o CQP "dirette".

versate/accreditate all'intermediario segnalante vanno segnalate in capo all'intermediario cedente.

La garanzia convenzionale del "riscosso per non riscosso", avendo natura fideiussoria, è segnalata tra i *crediti di firma* a nome del dipendente o pensionato da parte dell'intermediario cedente e in *garanzie ricevute* a nome dell'intermediario garante da parte dell'intermediario cessionario, secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente. Qualora l'ATC non abbia retrocesso le rate trattenute all'intermediario cedente, quest'ultimo una volta pagato l'intermediario cessionario, per effetto della garanzia del "riscosso per non riscosso", segnalerà un'esposizione creditizia verso l'ATC tra i *rischi a scadenza*, valorizzando gli importi secondo le regole generali suindicate.

Nei casi di operazioni di CQS o CQP con presenza di "sinistro", occorre distinguere:

- a) nel caso di decesso del dipendente/pensionato non va prodotta alcuna segnalazione;
- b) nel caso di altri "sinistri" (ad esempio, perdita del posto di lavoro), dalla data della denuncia da parte dell'ente finanziatore alla conferma formale del sinistro da parte della compagnia assicurativa, l'esposizione creditizia è segnalata in capo al dipendente/pensionato nel rispetto delle disposizioni segnaletiche previste dalla normativa. Dalla conferma del sinistro da parte dell'assicurazione, non deve essere prodotta alcuna segnalazione.

Tuttavia, ove il debito verso il cliente/dipendente sia rimborsato dall'ATC, in via rateale, per il tramite del versamento del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturato dal dipendente, l'intermediario finanziatore deve segnalare un credito verso l'ATC per l'intero ammontare del TFR ancora da ricevere. Se l'importo del TFR non è sufficiente a coprire il credito verso il cliente/dipendente, l'eventuale differenza va trattata secondo quanto indicato nel precedente punto sub b).

Gli importi delle rate oggetto di accodamento⁹⁴, non devono essere considerate scadute, essendo il loro rimborso rinviato alla procedura di accodamento. In particolare, gli importi accodati vanno segnalati come debito a scadere in capo al pensionato, senza sconfinamenti.

Non sono oggetto di segnalazione in Centrale dei rischi:

- le polizze assicurative (per rischio morte e rischio impiego) previste ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. n.180/50⁹⁵, in quanto aventi natura di contratti di assicurazione del credito;

⁹⁴ Riferiti sia ai contratti di CQP già notificati all'INPS alla data di entrata in vigore della procedura di accodamento sia ai nuovi contratti successivamente notificati.

⁹⁵ Le polizze assicurative, obbligatorie per legge, assicurano il recupero del credito nei casi di morte, cessazione e riduzione dello stipendio, liquidazione, trattamento di quiescenza insufficiente.

- i vincoli sul TFR del dipendente a garanzia all'esposizione da CQSP e le garanzie rilasciate dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato ex art. 16 D.P.R. n.180/50 e da fondi assimilabili, in ragione della loro natura di garanzie *ex lege*.

10. Prefinanziamento di mutuo

Le operazioni di prefinanziamento di mutuo, anche se poste in essere dallo stesso intermediario che ha deliberato l'operazione di mutuo, devono essere segnalate autonomamente rispetto al mutuo nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti*, valorizzando opportunamente la variabile *tipo attività (altri rischi autoliquidanti)*.

L'importo deliberato relativo al mutuo, anche in costanza di un'operazione di prefinanziamento, deve essere segnalato per l'intero ammontare nella classe di dati *accordato* della categoria di censimento *rischi a scadenza*.

11. Mutui e altre operazioni a rimborso rateale

Le operazioni della specie, di norma, devono essere segnalate tra i *rischi a scadenza*. Nella classe di dati *accordato* deve figurare inizialmente un importo pari al fido deliberato. Una volta che abbia avuto inizio l'ammortamento, nelle classi di dati *accordato* e *accordato operativo* deve figurare un importo corrispondente al debito a scadere in linea capitale, comprensivo della quota in linea capitale delle rate scadute e non in mora; nella classe di dati *utilizzato* va segnalato il medesimo importo, maggiorato delle eventuali rate scadute e in mora (capitale e relativi interessi).

12. Operazioni di accollo

In caso di accollo di mutuo da parte di un terzo (accollante) senza liberazione del debitore originario (accollato), la segnalazione nella pertinente categoria di censimento dei crediti per cassa deve essere effettuata al solo nome dell'accollante; la posizione dell'accollato deve essere convenzionalmente segnalata tra le garanzie ricevute, indicando nelle classi di dati *valore garanzia* e *importo garantito* un importo pari a quello dell'*utilizzato* relativo all'operazione segnalata tra i crediti per cassa. Qualora il debitore originario sia stato liberato, la segnalazione va effettuata al solo nome dell'accollante.

In caso di mancata adesione all'accollo da parte dell'intermediario, la segnalazione tra i crediti per cassa va effettuata al solo nome dell'accollato.

Tali principi trovano applicazione anche nelle operazioni di leasing finanziario.

RINVII

- per la definizione dell'accollo cfr. glossario.

13. Carte di credito

Gli affidamenti concessi alla clientela al fine di consentire il rimborso rateizzato delle spese da questa effettuate mediante carte di credito devono essere segnalati nella categoria di censimento *rischi a scadenza*.

Nei casi in cui il beneficiario opti per il rimborso a saldo, non deve invece essere effettuata alcuna segnalazione; va tuttavia evidenziato, nell'ambito della categoria di censimento *rischi a revoca*, l'eventuale sconfinamento sul conto di addebito derivante dal mancato rimborso del cliente alla scadenza prevista. Devono essere segnalati nella medesima categoria di censimento e per il medesimo importo nelle classi di dati *accordato*, *accordato operativo* e *utilizzato* gli eventuali anticipi tecnici risultanti a fine mese per effetto dello sfasamento temporale tra il momento dell'accredito dell'esercente e il rimborso da parte del cliente.

14. Pronti contro termine e riporti attivi

Le operazioni di *pronti contro termine* e di *riporto attivo*⁹⁶ – nelle quali il cliente si impegna a riacquistare dall'intermediario, alla scadenza e al prezzo convenuti, le attività finanziarie vendute a pronti – devono essere segnalate nella categoria di censimento *rischi a scadenza*, valorizzando opportunamente la variabile di classificazione *tipo attività*.

Nella classe di dati *utilizzato* va indicato il prezzo corrisposto a pronti dall'intermediario; analogo importo va indicato nelle classi di dati *accordato* e *accordato operativo* nei casi in cui, per la particolarità delle operazioni, il fido non sia stato predeterminato.

15. Operazioni in pool

I finanziamenti erogati in pool o prestiti sindacati confluiscono, a seconda della loro natura, nelle categorie di censimento dei crediti per cassa o di firma.

Ciascun intermediario (compresa la capofila, munita di mandato con o senza rappresentanza) deve segnalare, nella pertinente categoria di censimento, la quota di rischio con la quale partecipa all'operazione; ciò anche nell'ipotesi in cui uno o più partecipanti al pool si impegnino a erogare l'intero importo in caso di inadempimento da parte degli altri intermediari.

⁹⁶ Devono essere segnalate solo le operazioni della specie che non prevedono l'intervento di una controparte centrale.

Il principio di ripartizione pro quota tra gli intermediari deve trovare applicazione anche nella segnalazione delle garanzie che assistono le operazioni in pool, anche se la garanzia è unica ed è stata rilasciata a favore della banca capofila.

Per i finanziamenti per cassa concessi in pool, l'intermediario capofila e gli intermediari partecipanti devono fornire anche le informazioni rilevate nelle categorie di censimento della sezione informativa.

La segnalazione è dovuta solo se la sindacazione ha esito positivo e il finanziamento è stato oggetto di delibera presso ciascuno degli intermediari aderenti al pool. Se l'intermediario si impegna ad erogare tutto o parte del finanziamento richiesto, deve segnalare il fido concesso nei crediti di cassa, indipendentemente dal perfezionamento della costituzione del sindacato (mandato *Fully o Partially Underwritten*). Nel caso di operazioni di factoring in pool nelle quali l'intermediario capofila abbia assunto la titolarità dell'operazione e tutti i rischi ad essa connessi, la segnalazione dell'importo globale dei crediti acquisiti deve essere effettuata dalla capofila; gli altri intermediari partecipanti al pool dovranno segnalare nella pertinente categoria di censimento i finanziamenti eventualmente concessi alla capofila nell'ambito dell'operazione medesima. Nessuna segnalazione va effettuata nella sezione informativa, né dall'intermediario capofila né dai partecipanti.

RINVII

- per la definizione delle operazioni in pool, cfr. glossario.

16. Lettere di patronage

Rientrano nel novero delle garanzie censite dalla Centrale dei rischi le sole *lettere di patronage* redatte in forma impegnativa. Esse comportano, infatti, un'obbligazione di garanzia per la società patrocinate, cioè un impegno ad adempiere, anche a semplice richiesta dell'intermediario finanziatore, alle obbligazioni assunte dalla società patrocinata nei confronti di terzi (c.d. lettere di patronage forti). Restano, pertanto, escluse dalla rilevazione le lettere di patronage che abbiano natura meramente dichiarativa.

Le lettere di patronage oggetto di rilevazione confluiscono tra i *crediti di firma* e/o tra le *garanzie ricevute* a seconda che siano state rilasciate o ricevute dall'intermediario segnalante.

Qualora non sia predeterminato il limite massimo dell'impegno assunto dal garante, vanno seguiti i seguenti criteri segnaletici:

- per i crediti di firma, nelle classi di dati *accordato* e *accordato operativo* deve essere convenzionalmente indicato il medesimo importo segnalato nella classe di dati *utilizzato*;

- per le garanzie ricevute, nella classe di dati *valore garanzia* deve essere convenzionalmente indicato il medesimo importo segnalato nella classe di dati *importo garantito*.

17. Garanzie rilasciate su ordine di altri intermediari

La segnalazione delle garanzie rilasciate su ordine di altri intermediari deve essere effettuata, a nome del beneficiario della garanzia, dall'intermediario (ordinante o ordinato) che assume il rischio dell'operazione.

Nel caso in cui il credito di firma rilasciato sia contro garantito, l'intermediario garante (ordinante o ordinato) deve segnalare detta garanzia tra i crediti di firma a nome dell'intermediario beneficiario. Questi, a sua volta, deve segnalare l'intermediario garante nella categoria di censimento *garanzie ricevute*.

18. Apertura di credito documentario all'importazione

Gli impegni assunti dall'intermediario mediante apertura di credito documentario all'importazione vanno segnalati nei *crediti di firma - garanzie connesse con operazioni di natura commerciale*, a nome del cliente-importatore.

Qualora l'intermediario provveda, su richiesta del beneficiario-esportatore, al pagamento anticipato del credito documentario (importo nominale scontato pro soluto), se il contratto di apertura di credito documentario prevede l'apertura di uno specifico finanziamento all'importazione, la segnalazione tra i crediti di firma non è più dovuta e il cliente-importatore sarà segnalato per cassa con accordato, accordato operativo e utilizzato pari al valore nominale del credito documentario. Ove, invece, il contratto non preveda la sostituzione del credito documentario con un finanziamento, l'importatore continuerà ad essere segnalato nei crediti di firma sino alla scadenza del credito documentario.

19. Inesigibilità dei crediti disposta da Autorità in base a disposizioni di legge

Nel caso di soggetti destinatari di provvedimenti che direttamente o indirettamente determinino l'inesigibilità temporanea del credito erogato dagli intermediari, questi ultimi devono "congelare" l'esposizione debitoria, fermando il computo dei giorni di persistenza dell'eventuale inadempimento e valorizzando coerentemente la variabile "stato del rapporto" dei crediti per cassa. Più in generale, la valutazione complessiva del cliente e la conseguente classificazione della qualità del credito non potrà essere peggiorativa.

Gli eventuali pagamenti effettuati durante il periodo in discorso comportano l'adeguamento degli importi segnalati in modo da riflettere l'effettiva e migliore situazione complessiva del cliente.

19.1 Usura

Nel caso di soggetti destinatari di provvedimenti di sospensione dei termini di pagamento disposti dalla Procura della Repubblica a favore delle “vittime di usura”, ex art. 20 l. 44/99 (modificato dalla l. 3/2012), gli intermediari devono tener conto della temporanea inesigibilità dei crediti – sia in quota capitale che in sorte interessi (ove prevista) – ai fini della quantificazione degli importi da segnalare. Coerentemente, per l'intero periodo di efficacia del provvedimento sospensivo, essi devono fermare il computo dei giorni di persistenza dell'eventuale inadempimento e valorizzare coerentemente la variabile “stato del rapporto” dei crediti per cassa. Più in generale, la valutazione complessiva del cliente e la conseguente classificazione dei crediti non potrà essere peggiorativa.

Nella valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente, gli intermediari devono tener conto della peculiare condizione di “vittima dell'usura” riconosciuta; pertanto, anche se il provvedimento di sospensione non determina automaticamente una migliore qualificazione finanziaria, a far data dalla sospensione, gli intermediari segnalanti devono riconsiderare la classificazione di rischio del cliente.

Gli effetti segnaletici debbono decorrere dalla data di adozione del provvedimento ex art. 20 l. 44/99 della Procura della Repubblica, fatta salva la possibilità di applicare i citati criteri segnaletici sospensivi a far data dall'“evento lesivo” della “vittima di usura”, ove conosciuto. La sospensione – anche ove riguardante specifiche procedure esecutive a carico della “vittima di usura” – ai fini delle segnalazioni di Centrale dei rischi ha una “valenza di portata generale” nei confronti della totalità degli intermediari segnalanti e delle posizioni di rischio oggetto di segnalazione, in virtù del riconosciuto status di “vittima di usura” del cliente. In un'analogia ottica di *favor* per la “vittima di usura”, nel caso di reiterazione di provvedimenti, gli effetti della sospensione devono dispiegarsi sulle segnalazioni in via estensiva e continuativa, includendo gli eventuali intervalli tra i periodi di efficacia dei provvedimenti stessi.

19.2. Codice Antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159)

Gli artt. 20 e 24 del d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159 prevedono che, al ricorrere di specifiche circostanze, il Tribunale ordini il sequestro dei beni (incluse le aziende) della persona nei cui confronti è iniziato il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali e disponga la confisca dei beni sequestrati. A tutela dei diritti dei terzi, l'art. 52 statuisce che “la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi

che risultino da atti aventi data certa anteriori al sequestro”, al ricorrere di alcune condizioni che devono essere accertate in sede giudiziale⁹⁷.

La classificazione della posizione tra le sofferenze non può scaturire dalla mera notizia dell’eventuale e/o probabile instaurazione di un procedimento di prevenzione, ai sensi del d.lgs. 159/11, nei confronti del soggetto debitore, ma è il risultato di una valutazione da parte dell’intermediario dello stato d’insolvenza e quindi della complessiva situazione economica, finanziaria e patrimoniale del debitore.

Gli intermediari devono considerare che, al provvedimento di sequestro o confisca dell’intero patrimonio del debitore, consegue l’inesigibilità dei crediti dagli stessi vantati nei confronti dei soggetti sottoposti a tali misure di prevenzione. Pertanto, dalla rilevazione riferita alla data del provvedimento di sequestro/confisca dei beni e fino all’accertamento giudiziale delle condizioni di cui all’art. 52 del d.lgs. 159/11, gli intermediari devono tener conto della momentanea inesigibilità dei crediti (quota capitale e interessi), ai fini della quantificazione degli importi da segnalare. Ne consegue che, per tale periodo, essi devono fermare il computo dei giorni di persistenza dell’eventuale inadempimento e valorizzare coerentemente la variabile “stato del rapporto” dei crediti per cassa.

Resta ferma, pertanto, la valutazione del cliente effettuata dall’intermediario e presente al momento dell’adozione del provvedimento di sequestro/confisca.

In caso di accertamento giudiziale positivo delle condizioni previste dall’art. 52 del d.lgs. 159/11, i crediti dovranno essere considerati esigibili. Pertanto, dalla data del provvedimento di accertamento, gli intermediari riapplicheranno gli ordinari criteri segnalatici previsti dalla normativa di Centrale dei rischi.

In caso di accertamento giudiziale negativo delle condizioni previste dall’art. 52 del d.lgs. 159/11, i crediti dovranno essere considerati definitivamente inesigibili. Pertanto, dalla data del provvedimento di accertamento, essi non dovranno più essere segnalati. Nel caso di posizioni a sofferenza, gli intermediari provvederanno, come di norma nei casi di specie, alla valorizzazione della categoria *sofferenze - crediti passati a perdita*.

Con riferimento al caso in cui il sequestro abbia ad oggetto beni organizzati in azienda, l’art. 41 del d.lgs. 159/11 prevede che “il tribunale, sentiti l’amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell’impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell’impresa”. Sono considerati debiti preeducibili, a norma dell’art. 61 del citato d.lgs. 159/11, quelli “così qualificati da una specifica disposizione di legge, e

⁹⁷ Le condizioni previste sono: l’escussione insoddisfacente del restante patrimonio, il credito non connesso ad attività illecita e, nel caso di titoli al portatore, la prova del rapporto fondamentale da parte del portatore.

quelli sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione, incluse le somme anticipate dallo Stato ai sensi dell'articolo 42”.

I finanziamenti concessi alle aziende in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione devono essere segnalati nella pertinente categoria di censimento dei crediti per cassa, secondo i criteri generali previsti dalla normativa.

Tali finanziamenti, se riferiti ad aziende già classificate a sofferenza al momento dell'instaurazione del procedimento di prevenzione, devono confluire nella categoria di censimento “finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari”, in modo da averne distinta evidenza rispetto a quelli in essere antecedentemente al procedimento in discorso. Essi, infatti, in ragione della prededucibilità, sono assimilabili ai finanziamenti concessi ad organi della procedura concorsuale assistiti da una specifica causa di prelazione.

20. Domanda di concordato preventivo (cd. “concordato in bianco” e “concordato in continuità”)

A partire dalla rilevazione riferita alla data di presentazione della domanda di concordato preventivo “in bianco” sino all'omologa dello stesso, le esposizioni del “debitore concordatario” devono essere classificate tra le *inadempienze probabili*⁹⁸.

Fanno eccezione le ipotesi in cui:

- a. ricorrano elementi oggettivi nuovi che inducano gli intermediari, nella loro responsabile autonomia, a classificare il debitore nell'ambito delle sofferenze;
- b. l'esposizione sia già classificata in sofferenza al momento della presentazione della domanda.

Detti criteri segnaletici sono volti a non frapporre ostacoli all'eventuale risanamento dell'impresa, in considerazione dell'attenuata disponibilità d'informazioni nel periodo intercorrente tra la domanda di concordato “in bianco” e la conoscenza dell'evoluzione della proposta.

Per *elementi oggettivi nuovi* devono intendersi circostanze:

- sopravvenute rispetto alla data di deposito della domanda di concordato e la cui conoscenza sia intervenuta durante la procedura (a far data dal deposito della domanda sino all'omologa del concordato),
- ritenute idonee dall'intermediario segnalante a determinare l'inadempimento o l'annullamento del concordato (es: dolosa alterazione della situazione patrimoniale

⁹⁸ Per la definizione di “inadempienze probabili” cfr. Circ. n. 272 del 30 luglio 2008 “Matrice dei conti”, Avvertenze Generali.

dell'impresa nonché la dolosa sottrazione ovvero la dissimulazione di una parte rilevante dell'attivo).

Non possono essere considerati *elementi oggettivi nuovi*, circostanze:

- coincidenti con il contenuto stesso della proposta concordataria (es. inadeguatezza della percentuale di soddisfo),
- connesse con l'iter procedurale previsto per il concordato (es: il “differimento del termine” concesso dal giudice al debitore per la definizione della proposta),
- dipendenti dalle valutazioni effettuate da altri intermediari partecipanti al servizio di centralizzazione dei rischi (es: l'appostazione a sofferenza effettuata da altro intermediario),
- legate ad iniziative finalizzate al risanamento dell'impresa (es: richiesta del debitore di “nuova finanza”).

Sulla base degli esiti della domanda di concordato (mancata approvazione ovvero giudizio di omologazione), la classificazione dell'esposizione va di conseguenza modificata secondo le regole segnaletiche ordinarie.

RINVII

- per i criteri di segnalazione delle *inadempienze probabili*, cfr. cap. II, sez. 3, par. 9.

21. Domanda di procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento per il debitore non assoggettabile a fallimento⁹⁹

Ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento non aventi finalità liquidatoria¹⁰⁰ si applicano i medesimi criteri indicati per il concordato preventivo. In particolare, a partire dalla rilevazione riferita alla data di presentazione della domanda di ammissione, le esposizioni del “debitore sovraindebitato” devono essere classificate tra le *inadempienze probabili*¹⁰¹.

Come nel caso previsto al paragrafo precedente, fanno eccezione le ipotesi in cui:

- a. ricorrano elementi oggettivi nuovi che inducano gli intermediari, nella loro responsabile autonomia, a classificare il debitore nell'ambito delle sofferenze;
- b. l'esposizione sia già classificata in sofferenza al momento della presentazione della domanda.

⁹⁹ Cfr. procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3.

¹⁰⁰ In particolare, la procedura di composizione mediante accordo e il piano riservato al consumatore.

¹⁰¹ Per la definizione di “inadempienze probabili” cfr. Circ. n. 272 del 30 luglio 2008 “Matrice dei conti”, Avvertenze Generali.

RINVII

- per i criteri di segnalazione delle *inadempienze probabili*, cfr. cap. II, sez. 3, par. 9.

22. Cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento

La normativa vigente sui ritardi di pagamento prevede la cancellazione degli sconfinamenti segnalati a seguito del ritardo di pagamento di una rata relativa ad un finanziamento a rimborso rateale, quando la regolarizzazione avviene entro i 60 giorni successivi¹⁰².

In particolare l'intermediario, decorsi 6 mesi dall'avvenuta regolarizzazione, deve rettificare gli importi precedentemente segnalati portando il valore dell'utilizzato in linea con quello dell'accordato operativo e dell'accordato.

La cancellazione dello sconfinamento è dovuta solo con riferimento alla prima rata regolarizzata con ritardo; con riferimento alle medesime persone fisiche o giuridiche, non devono essere cancellati gli sconfinamenti relativi a ritardi di pagamento successivi alla prima regolarizzazione¹⁰³.

RINVII

- per la segnalazione delle regolarizzazioni dei pagamenti e dei "rientri" degli sconfinamenti persistenti, cfr. cap. II, sez. 5, par. 3.

23. Prestito Ipotecario Vitalizio (PIV).

Il finanziamento derivante dall'operazione di prestito ipotecario vitalizio¹⁰⁴ deve essere segnalato a nome del soggetto finanziato, nella categoria di censimento *rischi a scadenza*, con *durata originaria* "superiore a 5 anni" e valorizzando la variabile di classificazione *tipo garanzia* con "ipoteca interna".

Alla data di accensione del finanziamento gli importi dell'*accordato*, *accordato operativo* e *utilizzato* sono pari all'ammontare del credito erogato. Successivamente, nell'ipotesi in cui sia previsto il rimborso in un'unica soluzione (rimborso integrale) alla morte del soggetto finanziato o al verificarsi degli altri eventi previsti dalla legge, gli importi aumenteranno in ragione della capitalizzazione degli interessi. Ove sia stato

¹⁰² Cfr. comma 3, art. 8-bis, d.l. 70/2011.

¹⁰³ Cfr. comma 4 art. 8-bis, d.l. 70/2011

¹⁰⁴ Cfr. Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 dicembre 2015, n. 226, in attuazione dell'articolo 1, legge 2 aprile 2015, n. 44 (già regolato dall'articolo 11-quaterdecies del d.l. 203/2005).

concordato, sin dalla stipula del contratto, il rimborso graduale degli interessi e delle spese, l'*utilizzato* terrà conto delle eventuali rate scadute e in mora.

Al verificarsi dell'evento morte o di altro evento che comporta il rimborso del finanziamento, gli intermediari continueranno a segnalare il credito a nome del soggetto finanziato e, per i successivi 12 mesi, terranno conto della momentanea inesigibilità del credito (quota capitale e interessi) ai fini della quantificazione degli importi da segnalare, del computo dei giorni di persistenza dell'eventuale inadempimento e della valorizzazione della variabile *stato del rapporto*. Decorsi i 12 mesi, ove il finanziamento non sia rimborsato, gli intermediari valorizzeranno l'*accordato* e l'*accordato operativo* a zero e l'*utilizzato* con un importo pari al debito residuo (comprensivo della quota capitale e di quella interessi e di ogni altra spesa dovuta).

CAPITOLO III
PROCEDURE PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI

1. Premessa

Per il censimento dei soggetti segnalati, la Centrale dei rischi si avvale dell'Anagrafe dei soggetti, nella quale sono registrati e identificati con un codice univoco (*codice censito*) tutti i soggetti cui si riferiscono le informazioni raccolte dalla Banca d'Italia per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Sia la Centrale dei rischi sia l'Anagrafe dei soggetti operano in un contesto di continua interazione con gli intermediari partecipanti, i quali, ad eccezione delle segnalazioni di importo di fine mese (da inviare entro il 25° giorno del mese successivo a quello di riferimento), devono trasmettere le informazioni ogniqualvolta se ne presenti l'esigenza (richieste di codifica di nuovi clienti, variazioni anagrafiche, rettifiche d'importo, informazioni sullo "stato" della clientela, etc.).

Gli intermediari ricevono, oltre alle informazioni specificamente richieste, ai flussi di ritorno e alle informazioni sullo "stato" della clientela, tutti gli aggiornamenti e le correzioni riguardanti i nominativi di loro interesse nel momento in cui vengono registrati in Anagrafe o in Centrale dei rischi. Gli intermediari sono tenuti a verificare l'esattezza delle informazioni ricevute relative ai propri clienti e, in presenza di errori, a darne immediata comunicazione alla Banca d'Italia. In assenza di rettifica si ritiene implicito il consenso circa la correttezza dei dati registrati.

RINVII

- per la natura riservata dei dati e gli obblighi di informativa verso i clienti, cfr. cap. I, sez. 1, par. 3 e 4.
- per la responsabilità e gli adempimenti generali degli intermediari partecipanti, cfr. cap. I, sez. 2, par. 1.
- per gli obblighi di verifica e correzione dei dati, cfr. cap. I, sez. 2, par. 8.

2. Modalità di scambio delle segnalazioni

Lo scambio delle informazioni deve avvenire secondo i criteri previsti nel fascicolo di documentazione tecnica "*Modalità di scambio delle informazioni concernenti il servizio centralizzato dei rischi*"¹⁰⁵.

Le segnalazioni trasmesse dagli intermediari, d'iniziativa ovvero in risposta a una richiesta della Banca d'Italia, sono convenzionalmente denominate *messaggi*. Le

¹⁰⁵ Disponibile sul sito della Banca d'Italia alla sezione Statistiche > Raccolta dati > Centrale dei rischi > Normativa di riferimento > Normativa secondaria.

segnalazioni trasmesse dalla Banca d'Italia agli intermediari partecipanti, d'iniziativa ovvero in risposta a un messaggio inviato dagli intermediari medesimi, sono denominate *comunicazioni*. I messaggi che originano da una richiesta della Banca d'Italia devono contenere il riferimento alla comunicazione a cui rispondono.

Nei casi in cui il messaggio deve essere accompagnato da documentazione comprovante la veridicità delle informazioni ivi contenute, gli intermediari devono valorizzare l'apposito campo "*indicatore messaggio documentato*" e inviare la documentazione medesima in formato digitale tramite posta elettronica¹⁰⁶ indicando gli elementi necessari ad identificare in modo univoco il messaggio di riferimento (c.d. identificativo).

3. Controlli sui dati

Per garantire l'affidabilità dei dati, la Banca d'Italia fornisce agli intermediari un programma di "diagnostica" a cui essi devono sottoporre le segnalazioni prima di trasmetterle. Tale programma verifica che i messaggi siano conformi alle modalità tecniche stabilite per lo scambio delle informazioni ed evidenzia gli errori che gli intermediari devono provvedere a eliminare. Il programma produce un documento che deve essere conservato agli atti da parte degli intermediari e, ove richiesto, inviato alla Banca d'Italia.

Ogni messaggio trasmesso dagli intermediari è sottoposto a una serie di controlli volti a verificare la conformità delle informazioni trasmesse agli schemi segnalatici previsti, nonché la coerenza delle stesse nell'ambito della medesima segnalazione ovvero rispetto a parametri di riferimento.

I messaggi che risultano formalmente errati non vengono acquisiti e l'intermediario viene interessato con apposita comunicazione nella quale viene descritta l'anomalia riscontrata. L'eventuale documento inviato a corredo del messaggio non viene lavorato; l'intermediario, una volta rimosso l'errore, dovrà ripetere l'invio del messaggio e del documento.

RINVII

- per la responsabilità e gli adempimenti generali degli intermediari partecipanti, cfr. cap. I, sez. 2, par. 1.
- per gli obblighi di verifica e correzione dei dati, cfr. cap. I, sez. 2, par. 8.

¹⁰⁶ Le e-mail dovranno essere inviate secondo i criteri previsti nel fascicolo di documentazione tecnica richiamato nella nota precedente.

SEZIONE 2

ANAGRAFE DEI SOGGETTI

1. Premessa

L'Anagrafe dei soggetti registra e identifica con un codice univoco (*codice censito*) tutti i soggetti a cui si riferiscono le informazioni raccolte dalla Banca d'Italia per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali. È alimentata con informazioni acquisite da pubblici registri, elenchi, albi ufficiali o trasmesse dai segnalanti. Nel primo caso la *fonte* delle informazioni si definisce *ufficiale*, in quanto i dati registrati nell'Anagrafe provengono da istituzioni che certificano l'esistenza dei soggetti e la validità dei loro dati anagrafici; nel secondo caso la *fonte* è di tipo *cooperativo*, cioè i dati sono comunicati da uno o più segnalanti che concorrono al censimento dei soggetti e all'aggiornamento delle informazioni.

2. Gestione dei dati anagrafici

2.1. Tipologie di soggetti, fonti di censimento e di aggiornamento

I soggetti registrati in Anagrafe sono suddivisi, in base alle loro caratteristiche, in tipologie predefinite. Le *tipologie di soggetti* al momento previste sono: *persone fisiche* (famiglie consumatrici e produttrici residenti e non residenti), *società residenti* (società di persone e di capitali finanziarie e non finanziarie), *pubblica amministrazione* (amministrazioni pubbliche), *altri soggetti residenti* (associazioni, istituzioni senza scopo di lucro, strutture periferiche dello Stato), *società e enti non residenti* (società finanziarie e non finanziarie, amministrazioni pubbliche, associazioni, istituzioni estere) e *cointestazioni*.

Ciascuna *tipologia di soggetti* ha una propria *fonte di censimento* e può avere una o più *fonti di aggiornamento* per i diversi attributi.

Per le *società residenti* la fonte ufficiale di censimento è il Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio. In Anagrafe sono censite tutte le società presenti nel Registro, che rappresenta anche la fonte di aggiornamento dei seguenti attributi: denominazione, codice fiscale, sede legale, numero di iscrizione al REA, specie giuridica, situazione giuridica, sede legale della casa madre. L'aggiornamento del settore di attività economica¹⁰⁷ invece è a cura degli intermediari segnalanti; fanno eccezione:

¹⁰⁷ Le società residenti neo-costituite e quelle che hanno subito una trasformazione giuridica che determina una incompatibilità tra il settore di attività economica presente in base dati e la nuova specie giuridica sono inizialmente classificate con un settore convenzionale (799). Gli intermediari che ricevono l'anagrafica di un loro cliente con tale classificazione sono tenuti a modificarla indicando il codice corretto.

- le banche e gli altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia (IMEL, SIM, società fiduciarie di gestione, società finanziarie, società di gestione del risparmio e SICAV) per le quali il settore di attività economica è tratto dalle evidenze della Banca d'Italia; dalle stesse viene pure acquisito il relativo codice ABI¹⁰⁸;
- le imprese di assicurazione residenti, per le quali il settore di attività economica è aggiornato dalla Banca d'Italia sulla base dell'Albo tenuto dall'IVASS.

Con riferimento ai fondi comuni d'investimento italiani, la Banca d'Italia costituisce fonte ufficiale di censimento e di aggiornamento dei relativi attributi.

Tenuto conto della valenza certificativa delle informazioni del Registro, i segnalanti non possono modificare gli attributi provenienti da tale fonte; ove rilevassero discordanze con le informazioni comunicate dai clienti, faranno loro presente la circostanza affinché possano rivolgersi alla Camera di Commercio competente per le necessarie correzioni.

Per gli enti e organismi della *pubblica amministrazione* la fonte ufficiale di censimento è l'ISTAT, che, ai sensi della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, predispone l'elenco delle amministrazioni pubbliche¹⁰⁹.

Le strutture periferiche dello Stato che non fanno parte del suddetto elenco vengono convenzionalmente trattate come *altri soggetti residenti* ove siano dotate di personalità giuridica o di autonomia decisionale e contabile, quindi da considerare come soggetti distinti rispetto all'istituzione di cui sono parte.

La fonte di censimento delle *persone fisiche*, degli *altri soggetti residenti*, delle *società e enti non residenti* e delle *cointestazioni* è *cooperativa*. La registrazione in anagrafe di tali soggetti avviene in seguito alla richiesta di codice inoltrata dal segnalante; anche l'aggiornamento e la correzione dei dati anagrafici è a carico dei segnalanti, con l'esclusione del codice di controparte¹¹⁰ estera, di cui la Banca d'Italia è l'unica fonte di aggiornamento in quanto ente codificatore.

RINVII

- per i soggetti intestatari di posizioni di rischio, cfr. cap. II, sez. 1, par. 3.
- per l'illustrazione dei tipi soggetto e delle relative fonti di censimento, cfr. Appendice C22.
- per l'illustrazione delle fonti di aggiornamento dei singoli attributi, cfr. Appendice C23.

¹⁰⁸ La Banca d'Italia, pertanto, è fonte di aggiornamento per tali attributi.

¹⁰⁹ L'elenco è pubblicato dall'Istat in Gazzetta Ufficiale e può essere reperito nel sito *internet* dell'Istat all'indirizzo www.istat.it su "strumenti\ definizioni e classificazioni\ elenco delle amministrazioni pubbliche".

¹¹⁰ Ex codice UIC.

2.2. Elementi anagrafici dei soggetti censiti

Per le *persone fisiche*, compresi i titolari di ditte individuali, sono registrati in Anagrafe i seguenti elementi identificativi:

- codice fiscale, previsto per tutti i soggetti residenti; con riferimento alle ditte individuali va indicato il codice fiscale del titolare;
- cognome e nome per esteso;
- luogo di nascita, codificato con il CAB del comune italiano di nascita ovvero, se il soggetto è nato all'estero, con la codifica Banca d'Italia dello Stato estero di nascita;
- data di nascita, nella forma AAAAMMGG;
- sexso;
- residenza anagrafica, codificata con il CAB del comune italiano presso la cui anagrafe il soggetto è iscritto ovvero, se si tratta di non residente, con la codifica Banca d'Italia dello Stato estero; con riferimento alle ditte individuali, va indicato il luogo in cui viene svolta l'attività;
- classificazione della clientela, secondo le "Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica" di cui alla Circ. 140 dell'11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti;
- specie giuridica, per evidenziare se si tratta di un consumatore o di una impresa individuale (imprenditore, lavoratore autonomo o libero professionista);
- situazione giuridica, per indicare l'eventuale esistenza di una procedura concorsuale ovvero di liquidazione volontaria;
- eredità, per precisare, nel caso la posizione sia intestata a un soggetto defunto, se l'eredità non è stata ancora accettata ovvero se è stata accettata con beneficio d'inventario.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche (*società residenti, pubblica amministrazione, altri soggetti residenti, e società e enti non residenti*) gli elementi registrati in Anagrafe sono i seguenti:

- codice fiscale, previsto per tutti i soggetti residenti¹¹¹;

¹¹¹ Per i fondi d'investimento italiani è previsto un codice fiscale convenzionale, composto dalla costante '00000000F' seguita dal codice fondo/comparto reperibile sul sito Internet della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it) in Compiti > Vigilanza sul sistema bancario e finanziario > Albi ed elenchi > Albi ed elenchi di vigilanza > O.I.C.R. Il codice comparto andrà preceduto dagli zeri necessari per rendere detto campo di lunghezza pari a 7.

- denominazione o ragione sociale ed eventuale sigla risultanti dall'atto costitutivo o dalle successive modifiche;
- sede legale, codificata con il CAB del comune italiano ovvero, se si tratta di un soggetto avente sede all'estero, con la codifica Banca d'Italia dello Stato estero. Se il soggetto censito è la filiale in Italia di una persona giuridica avente sede legale all'estero, è riportato il CAB del comune italiano ove è insediata la filiale e il codice Banca d'Italia dello Stato estero ove è ubicata la sede legale della casa madre¹¹²;
- numero di iscrizione al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), tenuto presso il Registro delle imprese del luogo ove il soggetto ha la propria sede legale;
- specie giuridica, cioè la forma societaria assunta dal soggetto o la sua natura giuridica;
- classificazione della clientela, secondo le "Istruzioni relative alla classificazione della clientela" di cui alla Circ. 140 dell'11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti;
- situazione giuridica, per indicare l'eventuale esistenza di una procedura concorsuale o di liquidazione volontaria ovvero la cancellazione dal Registro delle imprese o, nel caso dei fondi d'investimento italiani, la cessazione del fondo;
- il codice ABI¹¹³ per gli intermediari vigilati e, se disponibile, il codice di controparte per i soggetti non residenti.

Stante la diversità di gran parte degli elementi identificativi delle persone fisiche rispetto agli altri soggetti censiti, sono previste due versioni di tutti i tipi di messaggi e di comunicazioni che contengono gli attributi anagrafici dei soggetti censiti.

2.3. Richiesta del codice censito

Gli intermediari partecipanti che abbiano necessità di conoscere il codice di un nominativo trasmettono l'apposito messaggio di segnalazione anagrafica. Nel messaggio devono essere riportati, con la massima esattezza e completezza, tutti gli elementi anagrafici necessari all'identificazione del soggetto interessato.

Qualora il messaggio riguardi una persona fisica il cui codice fiscale sia incompatibile con gli altri dati anagrafici, esso deve essere accompagnato da idonea

¹¹² Per i fondi d'investimento italiani va indicato il comune dove è ubicata la sede della SGR; per i fondi emessi da società di gestione UE autorizzate a gestire OICR di diritto italiano in libera prestazione di servizi va indicato convenzionalmente il comune di Roma.

¹¹³ Il codice ABI va indicato anche per la Cassa Depositi e Prestiti e per Poste Italiane.

documentazione.

Per ogni messaggio di segnalazione anagrafica che abbia superato i previsti controlli l'intermediario riceve una comunicazione di esito di codifica. Con tale comunicazione l'intermediario viene informato sul risultato della ricerca effettuata in Anagrafe. Il contenuto della comunicazione varia in relazione al risultato di tale ricerca.

In particolare, nel caso in cui sia possibile identificare un censito i cui attributi anagrafici corrispondono a quelli del segnalato, l'intermediario riceverà i dati anagrafici e il codice del censito individuato. Tale codice dovrà essere utilizzato per l'invio dei successivi messaggi.

Qualora il nominativo non sia stato individuato, se appartiene ad una tipologia censita da una *fonte ufficiale*, la richiesta di codice viene rifiutata, in quanto il soggetto non risulta presente nell'elenco ufficiale di riferimento. Negli altri casi (soggetti la cui fonte di censimento è di tipo cooperativo) il nominativo viene registrato in Anagrafe con gli elementi anagrafici trasmessi dall'intermediario segnalante a cui verrà comunicato il codice assegnato.

Nell'ipotesi in cui siano stati rinvenuti censiti con elementi anagrafici simili a quelli del segnalato (sinonimi), ma per nessuno di essi la somiglianza è tale da consentire di stabilire che si tratti dello stesso soggetto, si provvede a fornire all'intermediario la situazione anagrafica e il relativo codice censito di ciascuno dei sinonimi trovati. Se l'intermediario individua tra questi il proprio cliente utilizzerà il codice per le successive segnalazioni, altrimenti dovrà chiedere un codice nuovo per il proprio soggetto, tramite un messaggio di segnalazione anagrafica contenente il riferimento alla comunicazione di esito di codifica ricevuta e valorizzando opportunamente il campo *richiesta di nuovo codice*. Tale messaggio deve essere corredato di idonea documentazione qualora il codice fiscale sia uguale a quello di uno dei sinonimi. Naturalmente tale funzionalità non è utilizzabile per i soggetti censiti da una *fonte ufficiale*.

RINVII

- per l'illustrazione della procedura per la richiesta di codice censito, cfr. Appendice C1.

2.4. Variazioni ai dati anagrafici

Gli intermediari non possono variare i dati anagrafici acquisiti da una *fonte ufficiale*.

La procedura di variazione dei dati anagrafici aggiornati da fonte cooperativa deve essere attivata su iniziativa degli intermediari partecipanti, quando questi dispongano di informazioni che li inducano a ritenere non corretti o non più attuali uno o più attributi registrati in Anagrafe, ovvero in esito a una richiesta di conferma ricevuta. In entrambi i

casi gli intermediari devono inviare l'apposito messaggio nel quale deve essere riportata l'intera posizione anagrafica del soggetto esistente e le variazioni proposte.

In nessun caso la procedura di variazione anagrafica può essere utilizzata per modificare gli elementi identificativi di un censito al fine di segnalare un soggetto diverso. Pertanto, qualora l'intermediario abbia utilizzato per errore un codice censito che corrisponde a un soggetto diverso da quello di proprio interesse, dovrà provvedere a richiedere il codice censito per il proprio cliente e trasmettere le rettifiche ai dati precedentemente segnalati.

Le variazioni che recano una modifica del codice fiscale devono essere documentate. Per le persone fisiche devono essere altresì documentate le variazioni di attributi anagrafici che creino incompatibilità con il codice fiscale. Non devono essere documentate le variazioni anagrafiche che, pur riguardando il codice fiscale, sostituiscono con valori significativi quelli convenzionali.

In caso di messaggi non documentati, la variazione proposta può essere sottoposta a un'indagine preventiva presso gli intermediari interessati al censito la cui posizione anagrafica è in corso di modifica.

Gli intermediari interessati vengono informati dell'avvenuta acquisizione in base dati della variazione sia che provenga da *fonte ufficiale* che da un altro intermediario segnalante; solo in quest'ultimo caso, qualora non condividano la modifica, devono comunicare il dato corretto.

RINVII

- per le indagini, cfr. cap. III, sez. 2, par. 2.7.
- per l'illustrazione della procedura per le variazioni anagrafiche, cfr. Appendice C5.
- per l'illustrazione della procedura per l'indagine sulle variazioni anagrafiche, cfr. Appendice C6.

2.5. Fusioni

Le operazioni di fusione tra *società residenti* vengono acquisite dal Registro delle Imprese. La data di decorrenza è derivata da altre date significative dell'evento, in quanto non è compresa tra i dati che la Banca d'Italia riceve dal Registro.

Le informazioni relative a operazioni che coinvolgono soggetti diversi dalle *società residenti*¹¹⁴ devono essere comunicate dagli intermediari con l'apposito messaggio nel quale essi devono indicare la data di decorrenza della fusione e i codici censito di tutti i soggetti coinvolti anche se non sono loro clienti; ove tali codici non siano disponibili, devono acquisirli preventivamente attivando l'apposita procedura.

¹¹⁴ Compresa le operazioni tra *società residenti* ed altri soggetti.

Ove richiesto, gli intermediari inviano, in formato digitale tramite posta elettronica, la documentazione comprovante la correttezza dei dati forniti, indicando gli elementi necessari a identificare in modo univoco il messaggio di riferimento (c.d. identificativo).

La registrazione in Anagrafe delle fusioni viene comunicata agli intermediari interessati. Se essi riscontrano anomalie sulla data di decorrenza delle operazioni tra società residenti o sulle informazioni relative alle operazioni tra altre tipologie di soggetti, rappresentano il proprio dissenso utilizzando l'apposito messaggio documentato.

All'atto della registrazione della fusione, la Centrale dei rischi provvede a cancellare le eventuali segnalazioni di importo pervenute a nome dei soggetti incorporati per le scadenze successive alla data di decorrenza della fusione e a imputarle al soggetto che rimane in essere dopo la fusione. Il cumulo degli importi non viene effettuato nel caso di posizioni di rischio tra loro incompatibili; per l'adeguamento degli importi, la Centrale dei rischi provvede a interessare gli intermediari segnalanti. Le eventuali rettifiche di dati relativi a periodi precedenti alla data di fusione devono essere prodotte a nome dell'ente incorporato.

RINVII

- per l'illustrazione della procedura per la segnalazione delle fusioni, cfr. Appendice C7.

2.6. Accertamento di doppie codifiche

Si ha una doppia codifica quando al medesimo soggetto vengono attribuiti due distinti codici a causa dell'omessa o inesatta trasmissione di alcuni attributi anagrafici da parte degli intermediari partecipanti.

Gli intermediari che rilevino l'esistenza di una doppia codifica nell'anagrafe devono chiedere la rettifica degli attributi errati inviando un messaggio di variazione anagrafica.

In taluni casi, la stessa Anagrafe dei Soggetti avvia indagini presso gli intermediari partecipanti al fine di accertare l'eventuale esistenza di una doppia codifica. Gli intermediari interpellati sono tenuti a confermare con la massima sollecitudine i dati precedentemente inviati ovvero a trasmettere un messaggio di variazione anagrafica.

A seguito dell'eliminazione di una doppia codifica, la Centrale dei rischi provvede a cumulare su un solo codice censito gli importi di pertinenza del soggetto coinvolto, nonché, ove del caso, ad aggiornare i relativi dati anagrafici, dandone notizia a tutti gli intermediari interessati. Il cumulo degli importi non viene effettuato nel caso di posizioni di rischio tra loro incompatibili; per la sistemazione degli importi la Centrale dei rischi provvede a interessare gli intermediari segnalanti.

Eventuali obiezioni possono essere rappresentate utilizzando l'apposito messaggio.

RINVII

- per l'illustrazione dell'indagine di accertamento delle doppie codifiche, cfr. Appendice C9.

2.7 Indagini

Con il termine indagine viene indicata una procedura con la quale gli intermediari segnalanti vengono interpellati al fine di conoscere il loro parere in ordine a una variazione della base dati anagrafica proposta da uno di essi ovvero in ordine a una presunta anomalia nelle informazioni anagrafiche in corso di acquisizione o già registrate.

La prima fattispecie ricorre quando si ritiene opportuno avviare in via cautelare un'indagine prima di acquisire in base dati un messaggio non documentato di variazione anagrafica riguardante un soggetto segnalato da più intermediari. La seconda fattispecie ricorre quando si vuole conoscere il giudizio degli intermediari interessati in merito a una presunta doppia codifica.

Gli intermediari sono interpellati con apposite comunicazioni (elettroniche o per le vie brevi) alle quali devono rispondere con la massima tempestività dopo un'attenta verifica di tutte le informazioni in loro possesso. Qualora non pervenga alcuna risposta, può essere attivata una procedura di silenzio assenso, inviando agli intermediari un'apposita comunicazione di sollecito a seguito della quale, non ricevendo risposta, i dati registrati o in corso di acquisizione si considerano implicitamente confermati.

2.8 Integrazione informazioni anagrafiche su soggetti non residenti

La Banca d'Italia, sulla base di accordi con altre Centrali dei rischi europee, scambia con queste informazioni sulla clientela residente nei Paesi partecipanti all'accordo.

Poiché le diverse Centrali dei rischi non utilizzano gli stessi elementi anagrafici per l'identificazione dei soggetti, l'Anagrafe può richiedere – con specifica comunicazione – informazioni anagrafiche sulla clientela non residente in Italia aggiuntive rispetto a quelle previste per la clientela residente. Gli intermediari sono tenuti a rispondere utilizzando l'apposito messaggio di notifica degli attributi anagrafici.

RINVII

- per lo scambio dati tra Centrali dei rischi europee, cfr. cap. I, sez. 2, par. 6.
- per gli attributi anagrafici richiesti dai singoli Paesi, cfr. appendice C22.

3 Gestione dei legami tra censiti

3.1 Legami societari: inserimento compagine societaria

La rilevazione delle forme di coobbligazione diverse dalle cointestazioni (cfr. 3.4) ha luogo mediante il censimento dei soci delle società in nome collettivo, delle società semplici, delle società di fatto, dei soci accomandatari, delle società in accomandita semplice e per azioni nonché degli associati delle associazioni professionali¹¹⁵ e dei componenti delle società irregolari e di altre forme di impresa (ad esempio le comunioni ereditarie) assimilabili alle società di persone.

La composizione della compagine sociale viene richiesta agli intermediari quando l'Anagrafe dei soggetti riceve la segnalazione di una società appartenente a una delle categorie sopra indicate che non risulti già censita. La richiesta può trarre origine anche dalla variazione della specie giuridica derivante dalla trasformazione di una società di capitali in società di persone. Gli intermediari che segnalano società la cui compagine sociale non è registrata nella base dati sono comunque tenuti a comunicarla.

L'intermediario deve comunicare l'intera compagine societaria trasmettendo l'apposito messaggio nel quale devono essere indicati, fra l'altro, i codici censito della società e di tutti i soggetti che rivestono o hanno rivestito nel periodo richiesto lo stato di socio; ove tali codici non siano disponibili, essi devono essere preventivamente acquisiti attivando la procedura di richiesta di codice censito.

RINVII

- per l'illustrazione della procedura per l'inserimento della compagine societaria, cfr. Appendice C10.

3.2. Legami societari: aggiornamento e correzione

Gli intermediari che segnalano la società verificano la correttezza e la completezza dei legami societari comunicati con il flusso di ritorno personalizzato e trasmettono prontamente gli aggiornamenti e le correzioni tramite l'apposito messaggio.

Sono tenuti a comunicare gli aggiornamenti o le correzioni dei legami societari anche gli intermediari che, pur non segnalando la società, vengono a conoscenza di un errore nella composizione societaria registrata nell'Anagrafe soggetti (ad esempio su segnalazione dei propri clienti).

¹¹⁵ Per associazioni di professionisti o professionali si intendono le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni. Non costituisce associazione professionale l'utilizzo in comune di uno studio con la semplice ripartizione delle spese.

In particolare, il messaggio di aggiornamento di legame societario deve essere utilizzato quando si ha:

- l'ingresso di uno o più soci (inserimento del legame);
- l'uscita di uno o più soci (scioglimento del legame);
- l'esdebitazione di uno o più soci (scioglimento del legame), in quanto a seguito di decreto di esdebitazione i soci, benchè restino tali, non rispondono più delle obbligazioni sociali.

Sia in caso di inserimento che di scioglimento del legame, il messaggio deve indicare, fra l'altro, i codici censito della società e dei soci interessati e la data in cui l'evento si è verificato. Qualora l'evento riguardi più soci, deve essere inviato un messaggio per ogni legame da inserire o sciogliere.

Lo stesso messaggio deve essere utilizzato per proporre l'annullamento di un legame societario registrato nella base dati nei casi in cui un intermediario rilevi che un soggetto non ha in realtà mai assunto la veste di socio della società interessata.

Qualora gli intermediari rilevino errori nella data di inizio o fine validità di un legame societario, devono trasmettere l'informazione utilizzando il messaggio di correzione di legame societario. Il messaggio deve recare l'indicazione dei codici censito della società e del socio interessato, la data errata e quella corretta. Qualora la correzione riguardi più legami, deve essere inviato un messaggio per ciascuno di essi.

RINVII

- per gli obblighi di verifica e correzione dei dati, cfr. cap I, sezione 2, par. 8.
- per l'illustrazione della procedura per l'inserimento, lo scioglimento, l'annullamento o la correzione di un legame, cfr. Appendici C11, C12, C13 e C14.

3.3. Legami societari: verifiche periodiche

L'Anagrafe dei soggetti provvede periodicamente ad attivare una procedura di controllo della base dati dei legami allo scopo di accertare eventuali anomalie. In particolare, tale procedura consente di verificare che sia disponibile la composizione della compagine sociale per tutte le società in discorso a nome delle quali siano segnalati importi.

L'assenza della composizione della compagine sociale può essere determinata dalla mancata comunicazione della stessa, nonostante i solleciti, da parte dell'intermediario a suo tempo interessato, ovvero dall'intervenuto scioglimento o annullamento di tutti i legami preesistenti. Viene altresì considerata anomala la presenza di un unico socio per un periodo superiore a sei mesi, fatta eccezione per le società in accomandita semplice o per azioni per le quali tale circostanza non dà luogo a rilievo.

Infine, la funzione di verifica periodica considera anomala anche l'eventuale segnalazione di importi riferita a date antecedenti a quella di validità dei legami.

Con riferimento a ciascuna tipologia di rilievo, la Banca d'Italia trasmette agli intermediari interessati apposite comunicazioni con le quali viene loro richiesto di fornire con tempestività le informazioni necessarie per la rimozione delle anomalie riscontrate.

RINVII

- per l'illustrazione delle procedure per la manutenzione dei legami, cfr. Appendice C17.

3.4. Legami di cointestazione: segnalazione

In tutti i casi in cui gli intermediari segnalanti hanno necessità di conoscere il codice di una cointestazione, trasmettono l'apposito messaggio nel quale devono essere indicati i codici censito di tutti i soggetti che fanno parte della cointestazione medesima. Ove tali codici non siano disponibili, essi devono essere preventivamente acquisiti attivando l'apposita procedura.

RINVII

- per l'illustrazione della procedura per la segnalazione di cointestazioni, cfr. Appendice C15.

3.5. Legami di cointestazione: annullamento

Qualora, sulla base delle informazioni in loro possesso, gli intermediari rilevino anomalie nella composizione di una cointestazione precedentemente segnalata, devono sollecitamente informarne la Banca d'Italia trasmettendo l'apposito messaggio di annullamento.

Gli intermediari che richiedono l'annullamento di una cointestazione devono preventivamente provvedere ad annullare la segnalazione dei rischi precedentemente imputati alla cointestazione, utilizzando l'apposito messaggio di rettifica degli importi.

Se l'intermediario che chiede l'annullamento è l'unico a segnalare la cointestazione, l'Anagrafe dei soggetti procede alla effettiva cancellazione della stessa dagli archivi, dandone notizia all'intermediario medesimo.

RINVII

- per l'illustrazione della procedura per l'annullamento dei legami di cointestazione, cfr. Appendice C16.

SEZIONE 3 GESTIONE DEGLI IMPORTI

1. Segnalazione delle posizioni di rischio

Gli intermediari partecipanti sono tenuti a comunicare mensilmente alla Centrale dei rischi tutte le informazioni di rischio della propria clientela nel rispetto delle soglie di censimento previste. Le informazioni devono essere fornite utilizzando l'apposito messaggio e devono pervenire alla Centrale dei rischi non oltre il 25° giorno del mese successivo a quello di riferimento¹¹⁶.

Nel caso in cui un intermediario non abbia posizioni di rischio da segnalare, deve informare di tale circostanza la Centrale dei rischi trasmettendo l'apposito messaggio.

La Centrale dei rischi può, con apposita comunicazione, richiedere all'intermediario di verificare la correttezza delle posizioni di rischio segnalate, in caso siano state evidenziate presunte anomalie.

Qualora a seguito dei controlli effettuati la Centrale dei rischi rilevi nell'ambito della segnalazione mensile un numero rilevante di posizioni di rischio errate viene scartato l'intero invio. L'intermediario viene informato dell'avvenuto scarto con apposita comunicazione ed è tenuto a ripetere la segnalazione con la massima tempestività.

RINVII

- per le soglie di censimento cfr. cap. I, sez. 1, par. 5.
- per l'illustrazione della procedura di segnalazione degli importi, cfr. Appendice C18.

2. Rettifiche agli importi

Gli intermediari partecipanti, quando rilevino che una posizione di rischio precedentemente segnalata è errata o non è stata correttamente imputata, devono proporre sollecitamente la rettifica utilizzando l'apposito messaggio. La Centrale dei rischi acquisisce la rettifica e, nel caso si riferisca ad una delle ultime trentasei rilevazioni, la comunica a tutti gli intermediari interessati.

La rettifica può essere richiesta su iniziativa della stessa Centrale dei rischi a seguito di eventi che abbiano interessato gli archivi anagrafici.

¹¹⁶ Nel caso in cui il 25° giorno del mese sia festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

Ciascun messaggio di rettifica può riguardare un solo soggetto censito, di cui si deve riportare l'intera posizione di rischio, comprensiva dei dati da correggere o inserire e di quelli eventualmente rimasti invariati. Deve essere altresì precisato se si tratta di una posizione da annullare, in quanto segnalata per errore, di una posizione da inserire ex novo, ovvero da modificare.

La Centrale dei rischi può richiedere all'intermediario di sottoporre a ulteriore verifica i dati di rettifica comunicati, qualora gli stessi evidenzino presunte anomalie.

RINVII

- per l'illustrazione della procedura per la rettifica degli importi, cfr. Appendice C17.

3. Richiesta di prima informazione

Gli intermediari partecipanti avanzano le richieste di prima informazione utilizzando l'apposito messaggio, nel quale devono essere riportati tutti gli elementi anagrafici necessari all'identificazione del soggetto d'interesse o, in alternativa, il codice censito del medesimo se disponibile. Se la richiesta riguarda una cointestazione, devono essere indicati i codici dei soggetti che la compongono e, se conosciuto, il codice della cointestazione stessa. Ove anche tali codici non siano disponibili, devono essere preventivamente acquisiti attivando l'apposita procedura.

La richiesta di prima informazione effettuata indicando i dati anagrafici del soggetto d'interesse produce, con riferimento alla gestione dei dati anagrafici, gli stessi effetti di una richiesta di codice censito.

Nel messaggio deve essere indicato il grado di dettaglio delle informazioni desiderato, il periodo o la data di riferimento e la causale della richiesta.

RINVII

- per la richiesta di codice censito, cfr. cap. III, sez. 2, par. 2.3.
- per l'illustrazione della procedura di utilizzo del servizio di prima informazione, cfr. Appendici C2 e C3.

4. Richiesta periodica di informazioni

Gli intermediari partecipanti possono richiedere mensilmente informazioni su una lista di soggetti, utilizzando l'apposito messaggio. Nel messaggio devono essere indicati i codici censito dei nominativi oggetto della richiesta. Ove l'intermediario non disponga dei codici censito, questi devono essere preventivamente acquisiti attivando l'apposita procedura.

La richiesta può fare riferimento esclusivamente ai dati relativi alla rilevazione in corso. Gli intermediari possono inoltrare un'unica richiesta per ciascuna rilevazione; nel

caso in cui pervengano più richieste relative alla medesima rilevazione, verrà evasa l'ultima.

RINVII

- per l'illustrazione della procedura di utilizzo del servizio di prima informazione, cfr. Appendice C4.

5. Richiesta di prima informazione europea

Gli intermediari partecipanti possono chiedere di conoscere le informazioni registrate presso le altre Centrali dei rischi europee relative a soggetti residenti in Italia o in uno degli altri Paesi aderenti agli scambi.

Nel primo caso, la Banca d'Italia risponde in autonomia, utilizzando i dati ricevuti attraverso lo scambio periodico; nel secondo caso, inoltra la richiesta alla Centrale dei rischi del Paese di residenza del soggetto e, ottenuta la risposta, la comunica all'intermediario.

Nella richiesta di prima informazione europea deve essere indicato sempre il codice censito assegnato dall'Anagrafe dei soggetti. Inoltre, se la richiesta è relativa ad un soggetto residente in uno degli altri Paesi partecipanti agli scambi, devono essere forniti alcuni attributi anagrafici aggiuntivi, riportati nell'appendice C22.

RINVII

- per lo scambio dati tra Centrali dei rischi europee, cfr. cap. I, sez. 2, par.6.
- per il contenuto della risposta di prima informazione, cfr. Appendice D.
- per le date contabili fornite nelle risposte alla prima informazione europea, cfr. il calendario riportato nell'appendice D.

SEZIONE 4

GESTIONE DELLE INFORMAZIONI QUALITATIVE (*INFRAMENSILI*)

1. Segnalazione dei cambiamenti di “stato” della clientela

Gli intermediari partecipanti sono tenuti a comunicare alla Centrale dei rischi, utilizzando l'apposito messaggio, i cambiamenti di “stato” nella situazione debitoria della clientela nel momento in cui questi si verificano.

La Centrale dei rischi comunica al sistema la sequenza dei singoli eventi segnalati da ciascun intermediario la cui data ricade nel periodo che intercorre tra il primo giorno del mese successivo all'ultima rilevazione conclusa e la data corrente. Gli intermediari segnalanti sono contraddistinti da un numero progressivo¹¹⁷.

La Centrale dei rischi, a seguito dei controlli effettuati, può inviare agli intermediari una comunicazione di scarto, di rilievo o di richiesta di conferma dei dati.

Nel caso in cui venga comunicata una informazione errata, ovvero sia stata omessa la segnalazione, l'intermediario deve provvedere alla sollecita rettifica sempreché la data dell'evento sia successiva alla data dell'ultima rilevazione.

Per correggere un'informazione precedentemente comunicata, gli intermediari devono usare il medesimo messaggio utilizzato per la segnalazione: devono cancellare l'evento segnalato, qualora per la data indicata non si sia verificato alcun evento, o modificare il tipo evento, se per la data indicata l'evento segnalato non corrisponde a quello effettivamente verificatosi.

La Centrale dei rischi, dopo aver acquisito la rettifica, farà tenere agli intermediari interessati la nuova sequenza di eventi che sostituisce integralmente quella precedentemente inviata.

RINVII

- per le caratteristiche della rilevazione *inframensile* dei cambiamenti di “stato” della clientela, cfr. cap. II, sez. 5, par. 2.
- per il modello dei dati e le variabili di classificazione della rilevazione *inframensile* sullo “stato”, cfr. Appendice B.

¹¹⁷ L'intermediario che ha prodotto la segnalazione viene evidenziato con l'apposito campo.

2. Segnalazione delle regolarizzazioni dei pagamenti e dei “rientri” degli sconfinamenti persistenti

Gli intermediari devono segnalare le regolarizzazioni e i “rientri” persistenti entro 15 giorni dal pagamento¹¹⁸. Nel messaggio di segnalazione gli intermediari devono indicare:

- la tipologia di finanziamento (a scadenza prefissata o *revolving*);
- la categoria di censimento;
- la data del pagamento;
- se il pagamento ha ripianato tutte le linee di credito di una determinata tipologia che confluiscono nella medesima categoria di censimento o solo alcune di esse. Tale informazione deve essere fornita con riguardo alla posizione del cliente nelle tre date contabili antecedenti quella del pagamento. Se per una o più di tali date il soggetto non era segnalato o non presentava sconfinamenti, va indicato il previsto valore convenzionale.

Gli intermediari sono tenuti a rettificare tempestivamente le eventuali informazioni errate o omesse. L'avvenuta rettifica è comunicata agli intermediari che avevano ricevuto l'informazione errata.

La rilevazione dei rischi del mese in cui si è verificato il pagamento aggiorna a tutti gli effetti la posizione del soggetto, pertanto da tale data gli intermediari non devono più comunicare rettifiche.

RINVII

- per le caratteristiche della rilevazione *inframensile* su *regolarizzazioni e rientri*, cfr. cap. II, sez. 5, par. 3.
- per il modello dei dati e le variabili di classificazione della rilevazione *inframensile* sulle *regolarizzazioni e rientri*, cfr. Appendice B.

¹¹⁸ Se l'intermediario non ha ancora inviato i dati della rilevazione mensile nella quale viene segnalato il soggetto per la prima volta, l'informazione sulla regolarizzazione/rientro deve essere fornita non appena effettuata la rilevazione stessa.

APPENDICI

APPENDICE A
FONTI NORMATIVE

**DECRETO D'URGENZA DEL MINISTRO - PRESIDENTE DEL CICR dell'11
luglio 2012, n. 663**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE¹¹⁹
Presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e successive modificazioni (T.U.B.) e in particolare, gli articoli:

- 53, comma 1, lett. b), in forza del quale la Banca d'Italia emana, conformemente alle deliberazioni del CICR, disposizioni di carattere generale nei confronti delle banche aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
- 67, comma 1, lett. b), che conferisce alla Banca d'Italia gli stessi poteri di cui al menzionato art. 53 T.U.B. nei confronti dei gruppi bancari e dei relativi componenti;

VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del T.U.B. in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi;

VISTO il decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141;

VISTA la legge 30 aprile 1999, n. 130, recante “Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti”, come modificata dai decreti legislativi 141/2010 e 218/2010, e in particolare l'art. 3, comma 3, che prevede il potere della Banca d'Italia di imporre, in base alle deliberazioni del CICR, alle società cessionarie di crediti obblighi di segnalazione relativi ai crediti cartolarizzati al fine di censire la posizione debitoria dei soggetti ai quali i crediti si riferiscono;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 febbraio 2009, n. 29, “Regolamento recante disposizioni in materia di intermediari finanziari di cui agli

¹¹⁹ Con il decreto legge 12 maggio 2015, n. 72, di recepimento della direttiva europea 2013/36/UE (CRD4), è venuta meno la competenza del CICR nell'esercizio del potere regolamentare della Banca d'Italia in materia di vigilanza. Tuttavia, ai sensi della legge 30 aprile 1999 n. 130, è mantenuta la competenza CICR sullo specifico aspetto della partecipazione alla Centrale dei rischi delle società di cartolarizzazione dei crediti; pertanto il decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze - Presidente del CICR dell'11 luglio 2012 n. 663 resta in vigore sino al prossimo riordino del relativo quadro normativo (cfr. art. 161, co 5° T.U.B.).

articoli 106, 107, 113 e 155, commi 4 e 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”;

VISTO il decreto d’urgenza del Ministro dell’economia e delle finanze - Presidente del CICR del 3 febbraio 2011, n. 117, “Disposizioni sul credito ai consumatori e modifiche alla deliberazione del 4 marzo 2003 in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”;

VISTA la delibera del CICR del 29 marzo 1994, di istituzione e disciplina del servizio di centralizzazione dei rischi creditizi;

RITENUTO coerente con l’obiettivo del contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni il servizio di centralizzazione dei rischi, che costituisce uno strumento di ausilio per gli intermediari al fine di evitare i rischi derivanti dal cumulo dei fidi;

SU PROPOSTA formulata dalla Banca d’Italia;

RITENUTA l’urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 2, T.U.B.;

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto)

1. La Centrale dei rischi è un sistema informativo sulla posizione debitoria individuale dei soggetti affidato alla Banca d'Italia.

Articolo 2

(Intermediari partecipanti)

1. Partecipano alla Centrale dei rischi:
 - a) le banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 T.U.B. e le società cessionarie di crediti di cui all'art. 3 legge 30 aprile 1999, n. 130. Sono esonerati gli intermediari di minore complessità nel rispetto del principio di proporzionalità dell'azione di vigilanza. La Banca d'Italia individua con proprio provvedimento i criteri di esonero in base alle caratteristiche operative, dimensionali e organizzative;
 - b) le altre categorie di soggetti che la Banca d'Italia può individuare in relazione ai poteri ad essa attribuiti dalla legge di emanare disposizioni nei loro confronti per il contenimento del rischio di credito.

Articolo 3

(Funzionamento)

1. I soggetti che partecipano alla Centrale dei Rischi comunicano periodicamente, su richiesta della Banca d'Italia e con le modalità da questa stabilite, l'esposizione nei confronti dei propri affidati e dei nominativi collegati. A ogni soggetto partecipante la

Banca d'Italia fornisce periodicamente la posizione globale di rischio di ciascun affidato dallo stesso

segnalato e dei nominativi collegati.

2. I soggetti partecipanti possono chiedere alla Banca d'Italia la posizione globale di rischio di nominativi diversi da quelli segnalati, per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito. A fronte di tali richieste essi versano alla Banca d'Italia, con le modalità da questa stabilite, un corrispettivo volto a perseguire l'economicità del servizio e la correttezza del suo utilizzo.

Articolo 4

(Caratteristiche e utilizzo dei dati)

1. I dati nominativi della Centrale dei rischi hanno carattere riservato. I soggetti partecipanti possono utilizzarli solo per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito.

2. La Banca d'Italia e i soggetti partecipanti possono comunicare a terzi i dati della Centrale dei rischi a questi ultimi riferiti.

3. Nel caso di gruppi bancari di cui all'articolo 60 T.U.B., alla capogruppo e alle banche e società finanziarie estere del gruppo è consentito conoscere, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia, i dati della Centrale dei rischi di nominativi di loro interesse, solo per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito. La Banca d'Italia può subordinare l'accesso ai dati alla comunicazione delle informazioni sul nominativo per il quale è interrogata la Centrale dei rischi.

4. Nell'ambito dei rapporti di collaborazione di cui all'art. 7, comma 6, T.U.B., la Banca d'Italia può portare a conoscenza delle autorità competenti degli altri Stati membri dell'Unione Europea le informazioni concernenti le posizioni globali di rischio dei nominativi presenti nella Centrale dei rischi, consentendo che le stesse siano utilizzate dalle banche e dalle società finanziarie di quegli Stati.

Articolo 5

(Disposizioni transitorie e finali)

1. La delibera del 29 marzo 1994 rimane in vigore fino alla fine del periodo transitorio previsto dall'art. 10, comma 1, d. lgs. 141/2010 per gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 T.U.B. vigenti alla data del 4 settembre 2010.

2. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente decreto. Nelle more restano ferme le disposizioni della Banca d'Italia vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

3. Restano ferme le previsioni del decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze - Presidente del CICR del 3 febbraio 2011, n. 117, in materia di accesso alle "banche dati" sul credito.

DECRETO LEGGE 13 MAGGIO 2011 n. 70**Art. 8-bis**

(Cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento)

1. Entro dieci giorni dalla ricezione della notifica dell'avvenuta regolarizzazione dei pagamenti, i gestori delle banche dati provvedono ad integrare le segnalazioni relative a ritardi di pagamento da parte delle persone fisiche o giuridiche già inserite nelle banche dati stesse con la comunicazione dell'avvenuto pagamento da parte del creditore ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta entro e non oltre quindici giorni all'avvenuto pagamento.
2. Le segnalazioni già registrate e regolarizzate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a tre o di un'unica rata trimestrale, devono essere aggiornate secondo le medesime modalità di cui al comma 1.
3. Qualora vi sia un ritardo di pagamento di una rata e la regolarizzazione della stessa avvenga entro i successivi sessanta giorni, le segnalazioni riferite a tale ritardo devono essere cancellate trascorsi i successivi sei mesi dall'avvenuta regolarizzazione.
4. Per le segnalazioni successive di ritardi di pagamento relativi alle medesime persone fisiche o giuridiche, anche per crediti diversi anche se regolarizzate, si applica la normativa vigente.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON THE EXCHANGE OF INFORMATION AMONG NATIONAL CENTRAL CREDIT REGISTERS FOR THE PURPOSE OF PASSING IT ON TO REPORTING INSTITUTIONS

Il memorandum è disponibile sul sito della BCE, www.ecb.int/pub (publications on financial stability and supervision), all'indirizzo:

<https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/memoxinccreditregisters201004en.pdf>

Si riporta il sommario:

CONTENTS

Introduction

1. Definitions
2. Purpose of this Memorandum of Understanding
3. Principles and conditions for sending and receiving information
4. Principles and conditions for the storage of information
5. Passing information on to reporting institutions
6. Data protection, confidentiality and professional secrecy
7. Nature of the Memorandum of Understanding
8. Contact list
9. Review of the Memorandum of Understanding
10. Additional parties
11. Publication
12. Parties with legal obstacles
13. Technical transition phase
14. Entry into effect

ANNEXES

1. Main features of the CCRs operated by the Parties
2. Legal obstacles prohibiting the exchange of information under the MoU
3. General access conditions for borrowers
4. Conditions applied by CCRs for the acceptance of ad hoc requests

APPENDICE B

RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI
MODELLO DEI DATI

RILEVAZIONE MENSILE – POSIZIONE PARZIALE DI RISCHIO

CATEGORIE DI CENSIMENTO		VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE											CLASSI DI DATI							
		Localizzazione	Durata originaria	Durata residua	Divisa	Import/export	Tipo attività	Censito collegato	Stato del rapporto	Tipo garanzia	Fenomeno correlato	Qualità del credito	Accordato 31	Accordato operativo 32	Utilizzato 33	Saldo Medio 34	Valore garanzia 35	Importo garantito 36	Valore intrinseco 53	Altri Importi 37
1 CREDITI PER CASSA																				
1.1 rischi autoliquidanti	550200	X		A1	X	X	G		P1	C		M	X	X	X			X		
1.2 rischi a scadenza	550400	X	A	A1	X	X	H		P1	C		M	X	X	X	X		X		
1.3 rischi a revoca	550600	X			X	X			P1	C		M	X	X	X	X		X		
1.4 finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari	550800	X							P2	C		M	X	X	X					
1.5 sofferenze	551000	X							P2	C					X			X		
2 CREDITI DI FIRMA																				
2.1 garanzie connesse con operazioni di natura commerciale	552200	X			X	X			P2				X	X	X					
2.2 garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria	552400	X			X				P2	E			X	X	X					
3 GARANZIE RICEVUTE	553200	X						X	Q1	D						X	X			
4 DERIVATI FINANZIARI	553300	X	B	B1	X		F		P2										X	
5 SEZIONE INFORMATIVA																				
5.1 operazioni effettuate per conto di terzi	554800	X		A1	X	X			P2											X
5.2 crediti per cassa: operazioni in "pool" - azienda capofila	554900	X	B	B1	X					C			X	X	X					
5.3 crediti per cassa: operazioni in "pool" - altra azienda partecipante	554901	X	B	B1	X					C			X	X	X					
5.4 crediti per cassa: operazioni in "pool" - totale	554902	X	B	B1	X					C			X	X	X					
5.5 crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti	555100						I	X	R1		B									X
5.6 rischi autoliquidanti - crediti scaduti	555150	M							Z											X
5.7 sofferenze - crediti passati a perdita	555200	X									C									X
5.8 crediti ceduti a terzi	555400	X					L	X			A									X

ELENCO DEI DOMINI

LOCALIZZAZIONE	X	comuni italiani stati esteri
	M	99520 - debitore residente nel nord-ovest 99530 - debitore residente nel nord-est 99540 - debitore residente nel centro 99550 - debitore residente nel sud 99560 - debitore residente nelle isole 99510 - debitore non residente
DURATA ORIGINARIA	A	5 - fino ad un anno 16 - da oltre un anno a 5 anni 17 - oltre 5 anni
	B	5 - fino ad un anno 16 - da oltre un anno a 5 anni 17 - oltre 5 anni 3 - non rilevante
DURATA RESIDUA	A1	5 - fino ad un anno 18 - oltre un anno
	B1	5 - fino ad un anno 18 - oltre un anno 3 - non rilevante
DIVISA	X	1 - euro 2 - altre valute
IMPORT/EXPORT	X	3 - import 4 - export 8 - altre operazioni

TIPO ATTIVITÀ	G	66 - cessione di credito e sconto di portafoglio commerciale e finanziario indiretto, pro soluto e pro solvendo (“cessione”) 12 - anticipi per operazioni di factoring (“factoring”) 69 - anticipo s.b.f., anticipi su fatture e altri anticipi su effetti e documenti rappresentativi di crediti commerciali (“anticipi”) 63 - cessione del quinto dello stipendio 64 - altri rischi autoliquidanti
	H	22 - leasing 23 - anticipi su crediti futuri 24 - operazioni pronti c/termine e riporti 25 - prestiti subordinati 28 - aperture di credito in c/c 65 - TFR in busta paga 68 - cessione del quinto – rate trattenute e non retrocesse 26 - altri rischi a scadenza con garanzia pubblica sul rischio di cambio 32 - altri rischi a scadenza
	I	33 - factoring pro soluto 34 - factoring pro solvendo 46 - cessioni di credito e sconto di portafoglio pro soluto 47 - cessioni di credito pro solvendo
	L	43 - crediti ceduti a soggetti che svolgono attività di cartolarizzazione 44 - crediti ceduti pro soluto a soggetti che non svolgono attività di cartolarizzazione 45 - crediti ceduti pro solvendo a soggetti che non svolgono attività di cartolarizzazione
	F	56 - Swaps 57 - Fras 58 - Opzioni 59 - Altri contratti derivati
CENSITO COLLEGATO	X	- codice censito 0 - non rilevato

STATO DEL RAPPORTO	P1	<p><u>RAPPORTI CONTESTATI</u></p> <p>124 - clientela con inadempienze probabili - crediti scaduti o sconfinanti da più di 90 giorni e non oltre 180</p> <p>125 - clientela con inadempienze probabili - crediti scaduti o sconfinanti da più di 180 giorni</p> <p>126 - clientela con inadempienze probabili - altri crediti</p> <p>128 - clientela senza inadempienze probabili - crediti scaduti o sconfinanti da più di 90 giorni e non oltre 180 giorni</p> <p>129 - clientela senza inadempienze probabili - crediti scaduti o sconfinanti da più di 180 giorni</p> <p>130 - altri crediti</p> <p><u>RAPPORTI NON CONTESTATI</u></p> <p>132 - clientela con inadempienze probabili - crediti scaduti o sconfinanti da più di 90 giorni e non oltre 180</p> <p>133 - clientela con inadempienze probabili - crediti scaduti o sconfinanti da più di 180 giorni</p> <p>134- clientela con inadempienze probabili - altri crediti</p> <p>136 - clientela senza inadempienze probabili - crediti scaduti o sconfinanti da più di 90 giorni e non oltre 180 giorni</p> <p>137 - clientela senza inadempienze probabili - crediti scaduti o sconfinanti da più di 180 giorni</p> <p>138 - altri crediti</p>
	P2	<p>901 - rapporti contestati</p> <p>902 - rapporti non contestati</p>
	Q1	<p><u>RAPPORTI CONTESTATI</u></p> <p>176 - garanzia attivata con esito negativo</p> <p>177 - garanzia non attivata</p> <p><u>RAPPORTI NON CONTESTATI</u></p> <p>178 - garanzia attivata con esito negativo</p> <p>179 - garanzia non attivata</p>
	R1	<p><u>RAPPORTI CONTESTATI</u></p> <p>180 - crediti scaduti</p> <p>181- crediti non scaduti</p> <p><u>RAPPORTI NON CONTESTATI</u></p> <p>182 - crediti scaduti</p> <p>183 - crediti non scaduti</p>
	Z	<p>92 - crediti pagati</p> <p>93 - crediti impagati</p>

TIPO GARANZIA	C	102 - pegno interno 112 - ipoteca interna 103 - pegno esterno 113 - ipoteca esterna 13 - privilegio 121 - pluralità di garanzie reali interne e/o privilegi 122 - pluralità di garanzie reali esterne 123 - pluralità di garanzie reali e/o privilegi 125 - assenza di garanzie reali e/o privilegi
	D	107 - garanzia personale di prima istanza 21 - garanzia personale di seconda istanza 126 - garanzia reale esterna 124 - pluralità di garanzie reali esterne e personali
	E	18 - garanzia prestata ai sensi della delibera CICR del 3.3.94 per emissione di titoli da parte del garantito 108 - garanzia prestata per crediti concessi al cliente da altri intermediari 119 - garanzia per cessione di crediti pro solvendo 120 - altre garanzie
QUALITÀ DEL CREDITO	M	1 - deteriorato 2 - non deteriorato 7 - non applicabile
FENOMENO CORRELATO	A	551000 - sofferenze 550000 - crediti diversi dalle sofferenze
	B	555402 - operazioni di ricessione 555403 - operazioni diverse da quelle di ricessione
	C	555202 - perdita da cessione 555203 - perdita non riveniente da cessione

RILEVAZIONE INFRAMENSILE DEI CAMBIAMENTI DI “STATO” DELLA CLIENTELA

data evento	tipo evento	tipo segnalazione
X	X	X

Elenco dei domini

Data evento	data solare (in formato numerico: AAAAMMGG) in cui l'intermediario ha valutato il cambiamento di <i>status</i> dell'affidato
Tipo evento	S - sofferenza E - estinzione della sofferenza "blank" (da usare in caso di cancellazione evento)
Tipo segnalazione	I – inserimento M – modifica C – cancellazione

RILEVAZIONE INFRAMENSILE DELLE REGOLARIZZAZIONI DEI PAGAMENTI E DEI "RIENTRI" DEGLI SCONFINAMENTI PERSISTENTI

data evento	categoria di censimento	tipologia di finanziamento	tipo evento (t)	tipo evento (t-1)	tipo evento (t-2)	tipo segnalazione
x	x	x	x	x	x	x

Nota: t, t-1 e t-2 sono rispettivamente gli ultimi tre fine mese antecedenti la data evento.

Elenco domini


Data evento	Data solare dell'evento di rientro/regolarizzazione (in formato numerico: AAAAMMGG)
Categorie di censimento	550200 - rischi autoliquidanti 550400 - rischi a scadenza 550600 - rischi a revoca 550800 - finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari
Tipologia di finanziamento	217 - finanziamenti a scadenza prefissata 218 - finanziamenti <i>revolving</i>
Tipo evento	P - rientro/regolarizzazione parziale T - rientro/regolarizzazione totale N - non applicabile "blank" (da usare in caso di cancellazione evento)
Tipo segnalazione	I - inserimento M - modifica C - cancellazione

APPENDICE C

DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE PER LO SCAMBIO DELLE INFORMAZIONI


Appendice C1

RICHIESTA DI CODICE CENSITO




Appendice C2

PRIMA INFORMAZIONE



Appendice C3

PRIMA INFORMAZIONE SU COINTESTAZIONE

Appendice C4


RICHIESTA DI INFORMAZIONE PERIODICA

L'intermediario comunica i codici dei soggetti d'interesse (msg. n. 160). Qualora i codici non siano disponibili deve preventivamente richiederli (APP. C1).


Il msg., superati i controlli, viene registrato in base dati. La CR, effettuata la rilevazione mensile, comunicherà le informazioni anagrafiche e di rischio dei soggetti richiesti che risultano segnalati alla data della rilevazione (com. n. 124).

VARIAZIONI ANAGRAFICHE


Appendice C5



Appendice C6


INDAGINI PER VARIAZIONI ANAGRAFICHE

Appendice C7


FUSIONI

Appendice C8


INDAGINI SU DOPPIE CODIFICHE




Appendice C9

LEGAMI SOCIETARI: INSERIMENTO


Appendice C10

LEGAMI SOCIETARI: SCIOGLIMENTO


Appendice C11

LEGAMI SOCIETARI: ANNULLAMENTO


Appendice C12

LEGAMI SOCIETARI: CORREZIONE


Appendice C13

LEGAMI DI COINTESTAZIONE: SEGNALAZIONE

Appendice C14

LEGAMI DI COINTESTAZIONE: ANNULLAMENTO

Appendice C15

MANUTENZIONE DEI LEGAMI SOCIETARI


Appendice C16

IMPORTI: SEGNALAZIONE


Gli intermediari segnalano mensilmente tutte le posizioni di rischio della propria clientela rientranti nei limiti di censimento (msg. n. 100). Qualora gli intermediari non abbiano posizioni di rischio da segnalare, informano la CR con apposito messaggio (msg. n. 107).

Il msg., superati i controlli, viene acquisito. Qualora dai controlli emerga che le segnalazioni, pur sostanzialmente corrette, presentano alcune anomalie, queste vengono comunicate all'intermediario (com. n. 115), in alcuni casi viene richiesto di confermare la posizione di rischio segnalata (APP. C20).

Appendice C17

IMPORTI: RETTIFICHE

Appendice C18

STATUS DELLA CLIENTELA: SEGNALAZIONE

Appendice C19

**REGOLARIZZAZIONI DEI PAGAMENTI E DEI
“RIENTRI” DEGLI SCONFINAMENTI PERSISTENTI:
SEGNALAZIONE**

Gli intermediari segnalano informazioni qualitative sugli eventi relativi alla regolarizzazione dei pagamenti e ai rientri degli sconfinamenti persistenti della clientela ai sensi dell'art. 8 bis d.l. 70/2011 (msg. n. 151).

Qualora l'intermediario si accorga che l'informazione inviata non è esatta, è tenuto a rettificare tempestivamente le eventuali informazioni errate o omesse. L'avvenuta rettifica è comunicata agli intermediari che avevano ricevuto l'informazione errata (msg.n. 156).

Il msg., superati i controlli, viene acquisito in base dati. Le informazioni registrate sono comunicate agli intermediari con la posizione globale di rischio riferita all'ultima rilevazione disponibile in cui risulta lo sconfinamento. In particolare:

- 1) con il servizio di “prima informazione”, se la richiesta include l'ultima data contabile, e con il flusso di ritorno mensile;
- 2) il servizio di “informazione periodico”.

Appendice C20

**TIPOLOGIE DI SOGGETTI:
FONTI DI CENSIMENTO E CRITERI DI IDENTIFICAZIONE**

Tipologia del soggetto	Fonte di censimento	Criteri di identificazione
Persone fisiche	Intermediari segnalanti (<i>fonte cooperativa</i>)	consumatori, liberi professionisti e titolari di ditte individuali residenti in Italia o all'estero
Società residenti	Registro delle Imprese (<i>fonte ufficiale</i>)	società per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperativa, società in accomandita per azioni, società in accomandita semplice, società di fatto, società semplice, società in nome collettivo, società costituita in base a leggi di altro Stato, altre imprese iscritte nel Registro delle Imprese con sede legale in Italia
Pubblica amministrazione	ISTAT (<i>fonte ufficiale</i>)	pubbliche amministrazioni
Fondi comuni d'investimento italiani	Banca d'Italia (<i>fonte ufficiale</i>)	patrimoni autonomi come definiti dall'art. 1 - lett. j) del d. lgs. 58/1998 (T.U.F.).
Altri soggetti residenti	Intermediari segnalanti (<i>fonte cooperativa</i>)	associazioni, istituzioni senza scopo di lucro, strutture periferiche dello Stato non presenti nell'elenco ISTAT, associazioni tra professionisti, ecc. con sede legale in Italia
Società e enti non residenti	Intermediari segnalanti (<i>fonte cooperativa</i>)	società finanziarie e non finanziarie, amministrazioni pubbliche, istituzioni, ecc. con sede legale all'estero
Cointestazioni	Intermediari segnalanti (<i>fonte cooperativa</i>)	insieme di più soggetti coobbligati

Appendice C21

TIPOLOGIE DI SOGGETTI: FONTI DI AGGIORNAMENTO

Tipologia del soggetto	Fonte di aggiornamento degli attributi	Attributi anagrafici
Persone fisiche	Intermediari segnalanti (fonte cooperativa)	cognome, nome, codice fiscale, luogo di nascita, sesso, luogo di residenza, specie giuridica, settore di attività economica, situazione giuridica, eredità
Società residenti	Registro delle imprese (fonte ufficiale)	denominazione, codice fiscale, sede legale, numero di iscrizione al REA, specie giuridica, situazione giuridica, sede legale della casa madre
	<i>solo per gli intermediari vigilati</i> Banca d'Italia (fonte ufficiale)	codice ABI e settore di attività economica
	Intermediari segnalanti (fonte cooperativa)	settore di attività economica
Pubblica amministrazione	ISTAT (fonte ufficiale)	denominazione, codice fiscale, sede legale, specie giuridica, situazione giuridica, settore di attività economica
Fondi comuni d'investimento italiani	Banca d'Italia (Fonte ufficiale)	denominazione, codice fiscale convenzionale, specie giuridica, sede legale, settore di attività economica, situazione giuridica
Altri soggetti residenti	Intermediari segnalanti (fonte cooperativa)	denominazione, codice fiscale, sede legale, numero di iscrizione al REA, specie giuridica, situazione giuridica, settore di attività economica
Società e enti non residenti	Intermediari segnalanti (fonte cooperativa)	denominazione, sede legale, specie giuridica, situazione giuridica, settore di attività economica
	Banca d'Italia (fonte ufficiale)	codice di controparte (solo per gli intermediari vigilati)
Cointestazioni	Intermediari segnalanti (fonte cooperativa)	---

Appendice C22

**INFORMAZIONI ANAGRAFICHE
PER L'IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI RESIDENTI IN UNO DEI PAESI
ADERENTI AGLI SCAMBI TRA CENTRALI DEI RISCHI EUROPEE**

Informazione	Soggetto residente in							
	AT	BE	CZ	DE	ES	FR	PT	RO
Città estera sede legale	X	X	X	X	X	X		X
Via o piazza	X		X		X	X		
Numero civico			X		X			
Codice di avviamento postale			X			X		
Attività economica - codice Nace (cifre numeriche)					X	X		
Codice fiscale estero					X		X	X
Numero di iscrizione alla camera di commercio estera	X	X	X	X		X		X
Città estera di iscrizione alla camera di commercio estera				X				

Per agevolare gli intermediari nell'inoltro delle richieste di prima informazione o delle notifiche di attributi anagrafici è stato reso disponibile nel sito *internet* dell'Istituto, all'indirizzo <https://racdati.bancaditalia.it> (sezione anagrafe soggetti), un elenco di siti web attraverso i quali è possibile reperire alcune informazioni anagrafiche relative ai soggetti iscritti nei pubblici registri dei Paesi partecipanti allo scambio.

APPENDICE D

PRODOTTI PER GLI INTERMEDIARI

CONTENUTO DELLA PRIMA INFORMAZIONE

PERSONE FISICHE, SOCIETÀ DI CAPITALI, ENTI E NON RESIDENTI

RICHIESTA DI PRIMO LIVELLO

- codice censito e dati anagrafici del soggetto richiesto;
- posizione globale di rischio del nominativo richiesto verso tutti gli intermediari;
- posizione globale di rischio del nominativo richiesto verso gli intermediari finanziari;
- ove richiesta: posizione globale di rischio del nominativo verso il gruppo creditizio di appartenenza dell'intermediario richiedente;
- *status* del soggetto richiesto;
- *regolarizzazioni/rientri* del soggetto richiesto;
- numero degli intermediari che segnalano il soggetto richiesto;
- numero degli intermediari trascinati;
- numero degli intermediari che segnalano sofferenze sul conto del soggetto segnalato;
- numero richieste di prima informazione con causale richieste di fido pervenute negli ultimi sei mesi per le quali non ci sia ancora stata la relativa segnalazione di importo;
- indicazione sulla posizione globale di rischio del soggetto richiesto – a livello di categoria di censimento e variabile di classificazione – del trascinamento, totale o parziale, dei relativi importi dal periodo precedente;
- codice censito delle cointestazioni di cui il soggetto fa parte e codice censito e dati anagrafici degli altri cointestatari¹²⁰;
- codice censito e dati anagrafici delle società di persone di cui il soggetto è socio¹²¹;
- codice censito e dati anagrafici dei soggetti a favore dei quali il nominativo richiesto abbia eventualmente rilasciato garanzie all'intermediario segnalante (garantiti)¹²²;
- codice censito, dati anagrafici dei soggetti i cui debiti sono stati ceduti dal nominativo richiesto nell'ambito di operazioni autoliquidanti (ceduti)¹²³;
- codice censito e dati anagrafici dei soggetti che nell'ambito di operazioni autoliquidanti hanno ceduto debiti di pertinenza del nominativo richiesto (cedenti)¹²⁴.

RICHIESTA DI SECONDO LIVELLO

Oltre alle informazioni previste dalla richiesta di primo livello sono forniti i seguenti ulteriori dati:

- posizione globale di rischio, status e regolarizzazioni/rientri delle società di persone di cui il soggetto è socio;

¹²⁰ Tali dati vengono forniti solo se vi sono segnalazioni di importo a nome della cointestazione.

¹²¹ Tali dati vengono forniti solo se vi sono segnalazioni di importo a nome della società.

¹²² Se il soggetto garantito è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatari.

¹²³ Se il soggetto ceduto è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatari.

¹²⁴ Se il soggetto cedente è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatari.

- posizione globale di rischio, status e regolarizzazioni/rientri delle cointestazioni di cui il soggetto fa parte;
- esistenza di garanzie prestate da terzi che assistono la posizione debitoria del soggetto richiesto;
- posizione globale di rischio, status e regolarizzazioni/rientri dei soggetti a favore dei quali il nominativo richiesto abbia eventualmente rilasciato garanzie all'intermediario segnalante (garantiti);
- posizione globale di rischio, status e regolarizzazioni/rientri dei soggetti i cui debiti sono stati ceduti dal nominativo richiesto nell'ambito di operazioni autoliquidanti (ceduti).

SOCIETÀ DI PERSONE

RICHIESTA DI PRIMO LIVELLO

- Codice censito e dati anagrafici del soggetto richiesto;
- posizione globale di rischio del nominativo richiesto verso tutti gli intermediari;
- posizione globale di rischio del nominativo richiesto verso gli intermediari finanziari;
- ove richiesta, posizione globale di rischio del nominativo verso il gruppo creditizio di appartenenza dell'intermediario richiedente;
- status del soggetto richiesto;
- regolarizzazioni/rientri del soggetto richiesto;
- numero degli intermediari che segnalano il soggetto richiesto;
- numero degli intermediari che segnalano sofferenze sul conto del soggetto segnalato;
- numero degli intermediari trascinati;
- numero richieste di prima informazione con causale richieste di fido pervenute negli ultimi sei mesi per le quali non ci sia ancora stata la relativa segnalazione di importo;
- indicazione sulla posizione globale di rischio del soggetto richiesto – a livello di categoria di censimento e variabile di classificazione – del trascinamento, totale o parziale, dei relativi importi dal periodo precedente;
- codice censito e dati anagrafici dei singoli soci della società;
- codice censito delle cointestazioni di cui il soggetto fa parte e codice censito e dati anagrafici degli altri cointestatari¹²⁵;
- codice censito e dati anagrafici delle altre società di persone di cui il soggetto è socio¹²⁶;
- codice censito e dati anagrafici dei soggetti a favore dei quali il nominativo richiesto abbia eventualmente rilasciato garanzie (garantiti)¹²⁷;
- codice censito e dati anagrafici dei soggetti i cui debiti sono stati ceduti dal nominativo richiesto nell'ambito di operazioni autoliquidanti (ceduti)¹²⁸;
- codice censito e dati anagrafici dei soggetti che hanno ceduto nell'ambito di operazioni autoliquidanti debiti di pertinenza del nominativo richiesto (cedenti)¹²⁹.

RICHIESTA DI SECONDO LIVELLO

Oltre alle informazioni previste dalla richiesta di primo livello sono forniti i seguenti ulteriori dati:

- posizione globale di rischio, *status* e regolarizzazioni/rientri dei singoli soci della società;

¹²⁵ Tali dati vengono forniti solo se vi sono segnalazioni di importo a nome della cointestazione.

¹²⁶ Tali dati vengono forniti solo se vi sono segnalazioni di importo a nome della società.

¹²⁷ Se il soggetto garantito è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatari.

¹²⁸ Se il soggetto ceduto è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatari.

¹²⁹ Se il soggetto cedente è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatari.

- posizione globale di rischio, *status* e regolarizzazioni/rientri delle società di persone di cui la società è socia;
- posizione globale di rischio, *status* e regolarizzazioni/rientri delle cointestazioni di cui la società fa parte;
- esistenza di garanzie prestate da terzi che assistono la posizione debitoria del soggetto richiesto;
- codice censito delle cointestazioni di cui i soci fanno parte e codice censito e dati anagrafici degli altri cointestatari¹³⁰;
- posizione globale di rischio, *status* e regolarizzazioni/rientri dei soggetti a favore dei quali il nominativo richiesto abbia eventualmente rilasciato garanzie (garantiti);
- posizione globale di rischio, *status* e regolarizzazioni/rientri dei soggetti i cui debiti sono stati ceduti dal nominativo richiesto nell'ambito di operazioni autoliquidanti (ceduti).

¹³⁰ Tali dati vengono forniti solo se vi sono segnalazioni di importo a nome della cointestazione.

COINTESTAZIONI

RICHIESTA DI PRIMO LIVELLO

- Codice censito della cointestazione richiesta e codice censito e dati anagrafici dei singoli cointestatari;
- posizione globale di rischio della cointestazione richiesta verso tutti gli intermediari;
- posizione globale di rischio della cointestazione richiesta verso gli intermediari finanziari;
- ove richiesta, posizione globale di rischio della cointestazione richiesta verso il gruppo creditizio di appartenenza dell'intermediario richiedente;
- status della cointestazione richiesta;
- regolarizzazioni/rientri della cointestazione richiesta;
- numero degli intermediari che segnalano la cointestazione richiesta;
- numero degli intermediari che segnalano sofferenze sul conto della cointestazione richiesta;
- numero degli intermediari trascinati;
- numero richieste di prima informazione con causale richieste di fido pervenute negli ultimi sei mesi per le quali non ci sia ancora stata la relativa segnalazione di importo;
- indicazione sulla posizione globale di rischio della cointestazione richiesta – a livello di categoria di censimento e variabile di classificazione – del trascinamento, totale o parziale, dei relativi importi dal periodo precedente;
- codice censito e dati anagrafici dei soggetti a favore dei quali la cointestazione richiesta abbia eventualmente rilasciato garanzie (garantiti)¹³¹;
- codice censito, dati anagrafici dei soggetti i cui debiti sono stati ceduti dalla cointestazione richiesta nell'ambito di operazioni autoliquidanti (ceduti)¹³²;
- codice censito e dati anagrafici dei soggetti che hanno ceduto nell'ambito di operazioni autoliquidanti debiti di pertinenza della cointestazione richiesta (cedenti)¹³³.

RICHIESTA DI SECONDO LIVELLO

Oltre alle informazioni previste dalla richiesta di primo livello sono forniti i seguenti ulteriori dati:

- posizione globale di rischio, status e regolarizzazioni/rientri dei singoli cointestatari;
- codice censito, posizione globale di rischio, *status* e regolarizzazioni/rientri delle altre cointestazioni di cui eventualmente facciano parte i singoli cointestatari della cointestazione richiesta e codice censito e dati anagrafici degli altri cointestatari¹³⁴;
- codice censito e dati anagrafici delle società di cui siano soci i singoli cointestatari della cointestazione richiesta¹³⁵;

¹³¹ Se il soggetto garantito è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatari.

¹³² Se il soggetto ceduto è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatari.

¹³³ Se il soggetto cedente è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatari.

¹³⁴ Tali dati vengono forniti solo se vi sono segnalazioni di importo a nome della cointestazione.

- esistenza di garanzie prestate da terzi che assistono la posizione debitoria della cointestazione richiesta;
- posizione globale di rischio, status e regolarizzazioni/rientri dei soggetti a favore dei quali la cointestazione richiesta abbia eventualmente rilasciato garanzie (garantiti);
- posizione globale di rischio, status e regolarizzazioni/rientri dei soggetti i cui debiti sono stati ceduti dalla cointestazione richiesta nell'ambito di operazioni autoliquidanti (ceduti).

¹³⁵ Tali dati vengono forniti solo se vi sono segnalazioni di importo a nome della società.

CONTENUTO DELLA PRIMA INFORMAZIONE EUROPEA

- codice censito e dati anagrafici del soggetto richiesto presenti negli archivi della Centrale dei rischi;
- dati anagrafici del soggetto richiesto forniti dall'intermediario segnalante¹³⁶;
- date contabili;
- indicatore cumulo importi a seguito doppie codifiche o fusioni;
- posizione di rischio nei Paesi partecipanti allo scambio e codice della CR segnalante;
- indicatore della disponibilità dei dati di importo;
- indicatore del potenziale overlap¹³⁷.

Condizioni per la legittimità delle richieste di prima informazione

Condizione	Paese di residenza del debitore							
	AT	BE	CZ	DE	ES	FR	PT	RO
Nessuna condizione	x							x ^(a)
Il soggetto ha già una relazione di credito con l'intermediario richiedente		x	x	x	x	x	x	
L'intermediario richiedente intende affidare il soggetto e, all'occorrenza, può produrre evidenza di tale circostanza		x	x	x ^(b)	x ^(c)	x		
L'intermediario richiedente ha il consenso scritto del soggetto ad accedere ai dati che lo riguardano e, all'occorrenza, può produrre evidenza di tale consenso							x	

- (a) È necessario un consenso scritto se l'intermediario non ha segnalato l'affidato nell'ultima data contabile.
- (b) L'intermediario segnalante dovrà essere in grado di fornire il consenso del potenziale affidato alla CR, se richiesto.
- (c) L'intermediario segnalante che inoltra la richiesta deve informare in forma scritta l'affidato riguardo al diritto che l'intermediario stesso ha di effettuare la richiesta di prima informazione.

¹³⁶ Cfr. appendice C22.

¹³⁷ L'*overlap* è legato alla possibilità che l'indebitamento di un soggetto risulti duplicato in quanto uno stesso intermediario può essere tenuto a comunicare gli affidamenti concessi dalle proprie Filiali all'estero a due diverse CR: quella del proprio Paese e quella del Paese che ospita tali Filiali.

Calendario della prima informazione europea

Scambi mensili	
Calendario valido per le richieste su soggetti residenti in Paesi con cui è attivo lo scambio mensile ¹	
Data della risposta	Periodi restituiti
1 gennaio.....31 gennaio	settembre e novembre
1 febbraio.....28 febbraio	settembre e dicembre
1 marzo31 marzo	dicembre e gennaio
1 aprile30 aprile	dicembre e febbraio
1 maggio31 maggio	dicembre e marzo
1 giugno30 giugno	marzo e aprile
1 luglio.....31 luglio	marzo e maggio
1 agosto.....31 agosto	marzo e giugno
1 settembre.....30 settembre	giugno e luglio
1 ottobre.....31 ottobre	giugno e agosto
1 novembre30 novembre	giugno e settembre
1 dicembre31 dicembre	settembre e ottobre

Le risposte relative a periodi non trimestrali conterranno solamente i dati dei Paesi che segnalano con frequenza mensile.

Scambi trimestrali	
Calendario valido per le richieste su soggetti residenti in Paesi con cui è attivo lo scambio trimestrale ²	
Data della risposta	Periodi restituiti
1 gennaio.....31 marzo	settembre e dicembre
1 aprile30 giugno	dicembre e marzo
1 luglio.....30 settembre	marzo e giugno
1 ottobre.....31 dicembre	giugno e settembre

L'assenza di dati di importi in corrispondenza di una o più Centrale dei rischi per la data contabile meno recente indica che non esistono presso tale o tali centrali dei rischi informazioni da comunicare, mentre l'assenza di dati per la data contabile più recente può anche significare che le informazioni in argomento non sono ancora pervenute dalla Centrale dei rischi di competenza. In tal caso non è prevista l'integrazione di una risposta ad una prima informazione.

¹ Italia, Austria, Belgio, Portogallo, Spagna, Francia, Romania e Repubblica Ceca.

² Germania.

CONTENUTO DEL FLUSSO DI RITORNO PERSONALIZZATO

PERSONE FISICHE, SOCIETÀ DI CAPITALI, ENTI E NON RESIDENTI

- Codice censito e dati anagrafici del soggetto segnalato;
- posizione parziale di rischio segnalata dall'intermediario;
- posizione globale di rischio verso tutti gli intermediari;
- posizione globale di rischio verso gli intermediari finanziari;
- posizione globale di rischio del soggetto verso il gruppo creditizio cui appartiene l'ente segnalante;
- regolarizzazioni/rientri del soggetto segnalato;
- numero degli intermediari che segnalano il soggetto;
- numero degli intermediari che segnalano il soggetto per la prima volta e numero degli intermediari che non segnalano più il soggetto;
- numero degli intermediari che segnalano sofferenze sul conto del soggetto;
- numero degli intermediari trascinati;
- numero delle richieste di prima informazione con causale richiesta di fido pervenute negli ultimi sei mesi per le quali non ci sia ancora stata la relativa segnalazione di importo;
- esistenza di garanzie prestate da terzi che assistono la posizione debitoria del soggetto;
- indicazione sulla posizione globale di rischio del soggetto segnalato – a livello di categoria di censimento e variabile di classificazione – del trascinamento, totale o parziale, dei relativi importi dal periodo precedente.

INFORMAZIONI RELATIVE AI CENSITI COLLEGATI

- Codice censito, dati anagrafici, posizione globale di rischio e regolarizzazioni/rientri dei soggetti a favore dei quali il soggetto segnalato abbia rilasciato garanzie (garantiti)¹³⁸;
- codice censito, dati anagrafici, posizione globale di rischio e regolarizzazioni/rientri dei soggetti i cui debiti sono stati ceduti dal nominativo segnalato nell'ambito di operazioni autoliquidanti (ceduti)¹³⁹;
- codice censito e dati anagrafici dei soggetti che hanno ceduto, nell'ambito di operazioni autoliquidanti, debiti di pertinenza del nominativo segnalato (cedenti)¹⁴⁰.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE COOBBLIGAZIONI¹⁴¹

- Codice censito, dati anagrafici, posizione globale di rischio e regolarizzazioni/rientri delle società di persone di cui il soggetto segnalato sia socio;

¹³⁸ Se il soggetto garantito è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatari.

¹³⁹ Se il soggetto ceduto è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatari.

¹⁴⁰ Se il soggetto cedente è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatari.

¹⁴¹ Il codice censito e i dati anagrafici dei soggetti coobbligati vengono forniti solo se al loro nome sono presenti segnalazioni di importo.

- codice censito, posizione globale di rischio e regolarizzazioni/rientri delle cointestazioni di cui il soggetto segnalato fa parte; codice censito e dati anagrafici degli altri cointestatari.

SOCIETÀ DI PERSONE

- Codice censito e dati anagrafici del soggetto segnalato;
- codice censito e dati anagrafici dei soci della società di persone;
- posizione parziale di rischio segnalata dall'intermediario;
- posizione globale di rischio verso tutti gli intermediari;
- posizione globale di rischio verso gli intermediari finanziari;
- posizione globale di rischio del soggetto verso il gruppo creditizio cui appartiene l'ente segnalante;
- regolarizzazioni/rientri del soggetto segnalato;
- numero degli intermediari che segnalano il soggetto;
- numero degli intermediari che segnalano il soggetto per la prima volta e numero degli intermediari che non segnalano più il soggetto;
- numero degli intermediari che segnalano sofferenze sul conto del soggetto;
- numero degli intermediari trascinati;
- numero delle richieste di prima informazione con causale richiesta di fido pervenute negli ultimi sei mesi per le quali non ci sia ancora stata la relativa segnalazione di importo;
- esistenza di garanzie prestate da terzi che assistono la posizione debitoria del soggetto;
- indicazione sulla posizione globale di rischio del soggetto segnalato – a livello di categoria di censimento e variabile di classificazione – del trascinamento, totale o parziale, dei relativi importi dal periodo precedente.

INFORMAZIONI RELATIVE AI CENSITI COLLEGATI

- Codice censito, dati anagrafici, posizione globale di rischio e regolarizzazioni/rientri dei soggetti a favore dei quali il soggetto segnalato abbia rilasciato garanzie (garantiti)¹⁴²;
- codice censito, dati anagrafici, posizione globale di rischio e regolarizzazioni/rientri dei soggetti i cui debiti sono stati ceduti dal nominativo segnalato nell'ambito di operazioni autoliquidanti (ceduti)¹⁴³;
- codice censito e dati anagrafici dei soggetti che hanno ceduto, nell'ambito di operazioni autoliquidanti, debiti di pertinenza del nominativo segnalato (cedente)¹⁴⁴.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE COOBBLIGAZIONI¹⁴⁵

- Codice censito, dati anagrafici, posizione globale di rischio e regolarizzazioni/rientri dei singoli soci della società;
- codice censito, posizione globale di rischio e regolarizzazioni/rientri delle cointestazioni di cui la società segnalata fa parte e codice censito e dati anagrafici degli altri cointestatari;

¹⁴² Se il soggetto garantito è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatari.

¹⁴³ Se il soggetto ceduto è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatari.

¹⁴⁴ Se il soggetto cedente è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatari.

¹⁴⁵ Il codice censito e i dati anagrafici dei soggetti coobbligati vengono forniti solo se al loro nome sono presenti segnalazioni di importo.

- codice censito, dati anagrafici, posizione globale di rischio e regolarizzazioni/rientri delle altre società di persone di cui la società segnalata è socia;
- codice censito e dati anagrafici delle altre società di persone di cui i soci fanno parte;
- codice censito delle cointestazioni di cui i soci fanno parte; codice censito e dati anagrafici degli altri cointestatari.

COINTESTAZIONI

- Codice censito e dati anagrafici dei cointestatori;
- posizione parziale di rischio segnalata dall'intermediario;
- posizione globale di rischio verso tutti gli intermediari;
- posizione globale di rischio verso gli intermediari finanziari;
- posizione globale di rischio della cointestazione verso il gruppo creditizio cui appartiene l'ente segnalante;
- regolarizzazioni/rientri della cointestazione segnalata;
- numero degli intermediari che segnalano la cointestazione;
- numero degli intermediari che segnalano la cointestazione per la prima volta e numero degli intermediari che non segnalano più la cointestazione;
- numero degli intermediari che segnalano sofferenze sul conto della cointestazione;
- numero degli intermediari trascinati;
- numero delle richieste di prima informazione con causale richiesta di fido pervenute negli ultimi sei mesi per le quali non ci sia ancora stata la relativa segnalazione di importo;
- esistenza di garanzie prestate da terzi che assistono la posizione debitoria della cointestazione;
- indicazione sulla posizione globale di rischio della cointestazione segnalata – a livello di categoria di censimento e variabile di classificazione – del trascinamento, totale o parziale, dei relativi importi dal periodo precedente.

INFORMAZIONI RELATIVE AI CENSITI COLLEGATI

- Codice censito, dati anagrafici, posizione globale di rischio e regolarizzazioni/rientri dei soggetti a favore dei quali la cointestazione segnalata abbia rilasciato garanzie (garantiti)¹⁴⁶;
- codice censito, dati anagrafici, posizione globale di rischio e regolarizzazioni/rientri dei soggetti i cui debiti sono stati ceduti dalla cointestazione segnalata nell'ambito di operazioni autoliquidanti (ceduti)¹⁴⁷;
- codice censito e dati anagrafici dei soggetti che hanno ceduto, nell'ambito di operazioni autoliquidanti, debiti di pertinenza della cointestazione segnalata (cedenti)¹⁴⁸.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE COOBBLIGAZIONI¹⁴⁹

- Codice censito, dati anagrafici, posizione globale di rischio, regolarizzazioni/rientri dei singoli cointestatori;
- codice censito, posizione globale di rischio e regolarizzazioni/rientri delle altre cointestazioni di cui i cointestatori fanno parte, codice censito e dati anagrafici degli altri cointestatori;

¹⁴⁶Se il soggetto garantito è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatori.

¹⁴⁷Se il soggetto ceduto è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatori.

¹⁴⁸Se il soggetto cedente è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatori.

¹⁴⁹Il codice censito e i dati anagrafici dei soggetti coobbligati vengono forniti solo se a nome della coobbligazione sono presenti segnalazioni di importo.

- codice censito e dati anagrafici delle società di persone di cui i cointestatari siano eventualmente soci.

CONTENUTO DEL FLUSSO DI RITORNO PERSONALIZZATO EUROPEO

- codice censito;
- data contabile;
- indicatore cumulo importi a seguito doppie codifiche o fusioni;
- posizione di rischio nei Paesi partecipanti allo scambio e codice della CR segnalante;
- indicatore della disponibilità dei dati di importo;
- indicatore del potenziale *overlap*¹⁵⁰.

¹⁵⁰L'*overlap* è legato alla possibilità che l'indebitamento di un soggetto risulti duplicato in quanto uno stesso intermediario può essere tenuto a comunicare gli affidamenti concessi dalle proprie Filiali all'estero a due diverse CR: quella del proprio Paese e quella del Paese che ospita tali Filiali.

APPENDICE E

DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI MODELLO DEI DATI

RILEVAZIONE MENSILE - POSIZIONE GLOBALE DI RISCHIO

CATEGORIE DI CENSIMENTO		VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE										CLASSI DI DATI								
		Localizza zione	Durata originaria	Durata residua	Divisa	Import/ export	Tipo attività	Censito collegato	Stato del rapporto	Tipo garanzia	Fenomeno correlato	Accordato 31	Accordato operativo 32	Utilizzato 33	Saldo Medio 34	Valore garanzia 35	Importo garantito 36	Valore intrinseco 53	Altri Importi 37	Sconfina mento 39
1 CREDITI PER CASSA																				
1.1 rischi autoliquidanti	550200	A		A1	X	X	G		P1	C		X	X	X		X			X	X
1.2 rischi a scadenza	550400	A	A	A1	X	X	H		P1	C		X	X	X	X	X			X	X
1.3 rischi a revoca	550600	A			X	X			P1	C		X	X	X	X	X			X	X
1.4 finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari	550800	A							P2	C		X	X	X					X	X
1.5 sofferenze	551000	A							P2	C				X		X				
2 CREDITI DI FIRMA																				
2.1 garanzie connesse con operazioni di natura commerciale	552200	A			X	X			P2			X	X	X					X	X
2.2 garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria	552400	A			X				P2	E		X	X	X					X	X
3 GARANZIE RICEVUTE	553200	A						X	Q1	D					X	X				
4 DERIVATI FINANZIARI	553300	A	B	B1	X		F		P2								X			
5 SEZIONE INFORMATIVA																				
5.1 operazioni effettuate per conto di terzi	554800	A		A1	X	X			P2										X	
5.2 crediti per cassa: operazioni in "pool" - azienda capofila	554900	A	B	B1	X					C		X	X	X						
5.3 crediti per cassa: operazioni in "pool" - altra azienda partecipante	554901	A	B	B1	X					C		X	X	X						
5.4 crediti per cassa: operazioni in "pool" - totale	554902	A	B	B1	X					C		X	X	X						
5.5 crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti	555100						I	X	R1		B								X	
5.6 rischi autoliquidanti - crediti scaduti	555150	M							Z										X	
5.7 sofferenze - crediti passati a perdita	555200	A									C								X	
5.8 crediti ceduti a terzi	555400	A					L				A								X	

ELENCO DEI DOMINI

LOCALIZZAZIONE	A	99500 - Italia 99510 - Estero
	M	99520 - debitore residente nel nord-ovest 99530 - debitore residente nel nord-est 99540 - debitore residente nel centro 99550 - debitore residente nel sud 99560 - debitore residente nelle isole 99510 - debitore non residente
DURATA ORIGINARIA	A	5 - fino ad un anno 16 - da oltre un anno a 5 anni 17 - oltre 5 anni
	B	5 - fino ad un anno 16 - da oltre un anno a 5 anni 17 - oltre 5 anni 3 - non rilevante
DURATA RESIDUA	A1	5 - fino ad un anno 18 - oltre un anno
	B1	5 - fino ad un anno 18 - oltre un anno 3 - non rilevante
DIVISA	X	1 - euro 2 - altre valute
IMPORT/EXPORT	X	3 - import 4 - export 8 - altre operazioni

TIPO ATTIVITÀ	G	66 - cessione di credito e sconto di portafoglio commerciale e finanziario indiretto, pro soluto e pro solvendo ("cessione") 12 - anticipi per operazioni di factoring ("factoring") 69 - anticipo s.b.f., anticipi su fatture e altri anticipi su effetti e documenti rappresentativi di crediti commerciali ("anticipi") 63 - cessione del quinto dello stipendio 64 - altri rischi autoliquidanti
	H	22 - leasing 23 - anticipi su crediti futuri 24 - operazioni pronti c/termine e riporti 25 - prestiti subordinati 28 - aperture di credito in c/c 65 - TFR in busta paga 68 - cessione del quinto - rate trattenute e non retrocesse 26 - altri rischi a scadenza con garanzia pubblica sul rischio di cambio 32 - altri rischi a scadenza
	I	33 - factoring pro soluto 34 - factoring pro solvendo 46 - cessioni di credito e sconto di portafoglio pro soluto 47 - cessioni di credito pro solvendo
	L	43 - crediti ceduti a soggetti che svolgono attività di cartolarizzazione 44 - crediti ceduti pro soluto a soggetti che non svolgono attività di cartolarizzazione 45 - crediti ceduti pro solvendo a soggetti che non svolgono attività di cartolarizzazione
	F	56 - Swaps 57 - Fras 58 - Opzioni 59 - Altri contratti derivati
CENSITO COLLEGATO	X	- codice censito 0 - non rilevato

STATO DEL RAPPORTO	P1	<p><u>RAPPORTI CONTESTATI</u></p> <p>826 - crediti scaduti o sconfinanti da più di 90 giorni e non oltre 180 827 - crediti scaduti o sconfinanti da più di 180 giorni 828 - altri crediti</p> <p><u>RAPPORTI NON CONTESTATI</u></p> <p>830 - crediti scaduti o sconfinanti da più di 90 giorni e non oltre 180 giorni 831 - crediti scaduti o sconfinanti da più di 180 giorni 832 - altri crediti</p>
	P2	<p>901 - rapporti contestati 902 - rapporti non contestati</p>
	Q1	<p><u>RAPPORTI CONTESTATI</u></p> <p>176 - garanzia attivata con esito negativo 177 - garanzia non attivata</p> <p><u>RAPPORTI NON CONTESTATI</u></p> <p>178 - garanzia attivata con esito negativo 179 - garanzia non attivata</p>
	R1	<p><u>RAPPORTI CONTESTATI</u></p> <p>180 - crediti scaduti 181 - crediti non scaduti</p> <p><u>RAPPORTI NON CONTESTATI</u></p> <p>182 - crediti scaduti 183 - crediti non scaduti</p>
	Z	<p>92 - crediti pagati 93 - crediti impagati</p>

TIPO GARANZIA	C	102 - pegno interno 112 - ipoteca interna 103 - pegno esterno 113 - ipoteca esterna 13 - privilegio 121 - pluralità di garanzie reali interne e/o privilegi 122 - pluralità di garanzie reali esterne 123 - pluralità di garanzie reali e/o privilegi 125 - assenza di garanzie reali e/o privilegi
	D	107 - garanzia personale di prima istanza 21 - garanzia personale di seconda istanza 126 - garanzia reale esterna 124 - pluralità di garanzie reali esterne e personali
	E	18 - garanzia prestata ai sensi della delibera CICR del 3.3.94 per emissione di titoli da parte del garantito 108 - garanzia prestata per crediti concessi al cliente da altri intermediari 119 - garanzia per cessione di crediti pro-solvendo 120 - altre garanzie
FENOMENO CORRELATO	A	551000 - sofferenze 550000 - crediti diversi dalle sofferenze
	B	555402 - operazioni di ricessione 555403 - operazioni diverse da quelle di ricessione
	C	555202 - perdita da cessione 555203 - perdita non riveniente da cessione

INFORMAZIONI SUI CAMBIAMENTI DI “STATO” DELLA CLIENTELA

data contabile	intermediario segnalante	data evento	tipo evento	identificativo segnalazione propria
X	X	X	X	X

Contiene solo le informazioni relative al ciclo informativo aperto.

Elenco dei domini

data contabile	Ultima data contabile disponibile
intermediario segnalante	numero progressivo che individua univocamente l'intermediario che ha segnalato l'evento
data evento	data solare (in formato numerico: AAAAMMGG) in cui l'intermediario ha valutato il cambiamento di status dell'affidato
tipo evento	S - sofferenza E - estinzione della sofferenza "blank" (da usare in caso di cancellazione evento)
tipo segnalazione	I - inserimento M - modifica C - cancellazione
identificativo segnalazione propria	S = segnalazione propria, se l'evento è stato segnalato dall'intermediario a cui viene inviata la comunicazione N = segnalazione di terzi, se l'evento è stato segnalato da un intermediario diverso da quello a cui viene inviata la comunicazione

INFORMAZIONI SULLE REGOLARIZZAZIONI DEI PAGAMENTI E DEI “RIENTRI” DEGLI SCONFINAMENTI PERSISTENTI

data contabile	intermediario segnalante	data evento	categoria di censimento	tipologia di finanziamento	identificativo segnalazione propria	tipo evento
X	X	X	X	X	X	X

Contiene solo le informazioni relative al ciclo informativo aperto.

Elenco domini

data contabile	Ultima data contabile disponibile
intermediario segnalante	Numero progressivo che individua univocamente l'intermediario che ha segnalato l'evento
data evento	Data solare (in formato numerico: AAAAMMGG) dell'evento di rientro/regolarizzazione
categorie di censimento	550200 - rischi autoliquidanti 550400 - rischi a scadenza 550600 - rischi a revoca 550800 - finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari
tipologia di finanziamento	217 - finanziamenti a scadenza prefissata 218 - finanziamenti <i>revolving</i>
tipo evento	P - rientro/regolarizzazione parziale T - rientro/regolarizzazione totale N - non applicabile “BLANK” - cancellazione evento
identificativo segnalazione propria	S = segnalazione propria, se l'evento è stato segnalato dall'intermediario a cui viene inviata la comunicazione N = segnalazione di terzi, se l'evento è stato segnalato da un intermediario diverso da quello a cui viene inviata la comunicazione

INFORMAZIONI EUROPEE

CATEGORIE DI CENSIMENTO	VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE		CLASSI DI DATI
	Centrale dei rischi segnalante	Presenza di overlap	Utilizzato 33
351080 - Crediti per cassa individuali - totale	X	X	X
351081 - Crediti per cassa cointestati - totale	X	X	X
351090 - Crediti di firma individuali - totale	X	X	X
351091 - Crediti di firma cointestati - totale	X	X	X
351086 - Crediti per cassa individuali - overlap			X
351087 - Crediti per cassa cointestati - overlap			X
351096 - Crediti di firma individuali - overlap			X
351097 - Crediti di firma cointestati - overlap			X

DESCRIZIONE CATEGORIE DI CENSIMENTO

Crediti per cassa - utilizzato

Ammontare dei finanziamenti effettivamente erogati al debitore e da questo utilizzati.

Crediti di firma - utilizzato

Ammontare che l'intermediario si è impegnato a pagare per far fronte a inadempimenti delle obbligazioni assunte dal proprio cliente nei confronti di terzi (es. accettazioni, lettere di credito, lettere di patronage, ecc.).

- **Individuali**

Ammontare di cui è responsabile unicamente il soggetto segnalato.

- **Cointestati**

Ammontare di cui il nominativo segnalato è solidalmente responsabile con altri soggetti.

- **Overlap**

Ammontare erogato da una filiale operante in un Paese diverso da quello della casa madre e presumibilmente presente sia nella segnalazione della filiale estera sia in quella della casa madre verso le rispettive CR.

ELENCO DEI DOMINI

CR segnalante	1000 = Banca d'Italia 12050 = Banca di Francia 12051 = Banca Federale Tedesca 12052 = Banca di Spagna 12053 = Banca del Portogallo 12054 = Banca d'Austria 12055 = Banca del Belgio 12065 = Banca di Romania 12066 = Banca della Repubblica Ceca
Presenza di overlap	0 Assenza di overlap 1 Presenza di possibile overlap

APPENDICE F
PROSPETTO DI RACCORDO
CON LE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DELLE BANCHE

Avvertenza: nella produzione delle segnalazioni gli intermediari devono tener conto, oltre che dei principi di carattere generale, anche delle indicazioni contenute nel presente prospetto di raccordo.

CATEGORIA DI CENSIMENTO: rischi autoliquidanti (voce 550200)

Voci matrice	DESCRIZIONE	NOTE
58005.22	FINANZIAMENTI - VERSO CLIENTELA - FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.	Sono da escludere gli anticipi all'importazione.
58005.24	FINANZIAMENTI - VERSO CLIENTELA - CONTI CORRENTI	Solo per le operazioni S.B.F.
58005.32	FINANZIAMENTI - VERSO CLIENTELA - PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO	
58005.36	FINANZIAMENTI - VERSO CLIENTELA - OPERAZIONI DI FACTORING	Per la sola parte diversa da anticipi per crediti futuri. Gli importi sono imputati al cedente anche per le operazioni pro-soluto.
58005.42	FINANZIAMENTI - VERSO CLIENTELA - ALTRI FINANZIAMENTI	Limitatamente alle operazioni che hanno le caratteristiche di rischi autoliquidanti (ad esempio sconto, cessioni di credito ex art. 1260 cc).
NB: Vanno inserite in questa categoria anche le forme tecniche raccordate con rischi a scadenza o a revoca qualora utilizzate per operazioni di prefinanziamento di mutuo.		

CATEGORIA DI CENSIMENTO: rischi a scadenza (voce 550400)

Voci matrice	DESCRIZIONE	NOTE
58005.10	FINANZIAMENTI - VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE - PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	
58005.14	FINANZIAMENTI - VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE - ALTRI FINANZIAMENTI	Se non rappresentati da titoli o da depositi, esclusa la componente prefinanziamento di mutuo.

Voci matrice	DESCRIZIONE	NOTE
58005.22	FINANZIAMENTI - VERSO CLIENTELA - FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.	Solo per anticipi all'importazione e esclusi gli utilizzi di linee di credito S.B.F.
58005.24	FINANZIAMENTI - VERSO CLIENTELA - CONTI CORRENTI	Esclusi i prefinanziamenti di mutuo e i rapporti dai quali l'intermediario può recedere prima della scadenza anche senza giusta causa.
58005.26	FINANZIAMENTI - VERSO CLIENTELA - MUTUI	
58005.30	FINANZIAMENTI - VERSO CLIENTELA - CARTE DI CREDITO - UTILIZZI	
58005.34	FINANZIAMENTI - VERSO CLIENTELA - PRESTITI PERSONALI	
58005.36	FINANZIAMENTI - VERSO CLIENTELA - OPERAZIONI DI FACTORING	Per la sola componente relativa agli anticipi per crediti futuri.
58005.38	FINANZIAMENTI - VERSO CLIENTELA - LEASING FINANZIARIO	
58005.41	FINANZIAMENTI - VERSO CLIENTELA - PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI - ALTRI	
58005.42	FINANZIAMENTI - VERSO CLIENTELA - ALTRI FINANZIAMENTI	Se non rappresentati da titoli o da depositi, esclusa la componente da inserire in autoliquidanti.
58900.10	FILIALI ESTERE - FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE - PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	
58900.12	FILIALI ESTERE - FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE - ALTRI FINANZIAMENTI	
58940.02	FILIALI ESTERE - RAPPORTI CON BANCHE CENTRALI E BANCHE - RAPPORTI PER CASSA SUBORDINATI - ATTIVI - FINANZIAMENTI	

CATEGORIA DI CENSIMENTO: rischi a revoca (voce 550600)

Voci matrice	DESCRIZIONE	NOTE
58005.14	FINANZIAMENTI - VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE - ALTRI FINANZIAMENTI	Se non rappresentati da titoli o da depositi, esclusa la componente prefinanziamento di mutuo.
58005.24	FINANZIAMENTI - VERSO CLIENTELA - CONTI CORRENTI	Esclusi gli utilizzi di linee di credito S.B.F., i rapporti dai quali l'intermediario può recedere prima della scadenza solo per giusta causa, e i prefinanziamenti di mutuo.
58005.28	FINANZIAMENTI - VERSO CLIENTELA - CARTE DI CREDITO - ANTICIPI TECNICI	
58005.30	FINANZIAMENTI - VERSO CLIENTELA - CARTE DI CREDITO - UTILIZZI	Solo per la parte di operazioni a rimborso integrale.
58005.42	FINANZIAMENTI - VERSO CLIENTELA - ALTRI FINANZIAMENTI	
58020.19	ALTRE ATTIVITÀ - ASSEGNI DI C/C - TRATTI SULLA BANCA SEGNALANTE	
58020.20	ALTRE ATTIVITÀ - ASSEGNI DI C/C - INSOLUTI AL PROTESTO - TRATTI SULLA BANCA SEGNALANTE	
58020.21	ALTRE ATTIVITÀ - ASSEGNI DI C/C - INSOLUTI AL PROTESTO - TRATTI SU TERZI	
58900.12	FILIALI ESTERE - FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE - ALTRI FINANZIAMENTI	
58020.04	ALTRE ATTIVITÀ - DERIVATI CREDITIZI E FINANZIARI - ALTRE	Per la sola parte dei derivati finanziari scaduti.

CATEGORIA DI CENSIMENTO: finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari (voce 550800)

La categoria non è raccordabile con specifiche voci della matrice dei conti.

CATEGORIA DI CENSIMENTO: sofferenze (voce 551000)

Voci matrice	DESCRIZIONE	NOTE
58007	SOFFERENZE	Sono escluse le sottovoci 02, 04, 06, 08, 18, 19, 50 e 51.

Voci matrice	DESCRIZIONE	NOTE
58902	FILIALI ESTERE - SOFFERENZE VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE	Sono escluse le sottovoci 02, 04, 06, 08 e 18.
58020.02	ALTRE ATTIVITÀ - DERIVATI CREDITIZI E FINANZIARI - SOFFERENZE	Per la sola parte dei derivati scaduti.

CATEGORIA DI CENSIMENTO: garanzie connesse con operazioni di natura commerciale (voce 552200)

Voci matrice	DESCRIZIONE	NOTE
58385.02	GARANZIE RILASCIATE - CREDITI DI FIRMA - VERSO CLIENTELA - CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA COMMERCIALE	
58385.06	GARANZIE RILASCIATE - CREDITI DI FIRMA - VERSO BANCHE - CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA COMMERCIALE	
58385.10	GARANZIE RILASCIATE - ATTIVITÀ COSTITUITE IN GARANZIA DI OBBLIGAZIONI DI TERZI	Per la sola parte delle operazioni di natura commerciale.

CATEGORIA DI CENSIMENTO: garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria (voce 552400)

Voci matrice	DESCRIZIONE	NOTE
58385.04	GARANZIE RILASCIATE - CREDITI DI FIRMA - VERSO CLIENTELA - CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA	
58385.09	GARANZIE RILASCIATE - CREDITI DI FIRMA - VERSO BANCHE - CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA - ALTRI	
58385.10	GARANZIE RILASCIATE - ATTIVITÀ COSTITUITE IN GARANZIA DI OBBLIGAZIONI DI TERZI	Per la sola parte delle operazioni di natura finanziaria.

CATEGORIA DI CENSIMENTO: derivati finanziari (voce 553300)

Voci matrice	DESCRIZIONE	NOTE
58020.04	ALTRE ATTIVITÀ - DERIVATI CREDITIZI E FINANZIARI: ALTRE	Al netto di eventuali accordi di compensazione e per la sola parte relativa ai derivati finanziari OTC regolati senza Controparti Centrali. Sono esclusi i derivati scaduti.
58020.02	ALTRE ATTIVITÀ - DERIVATI CREDITIZI E FINANZIARI - SOFFERENZE	

CATEGORIA DI CENSIMENTO: operazioni effettuate per conto di terzi (Voce 554800)

Voci matrice	DESCRIZIONE	NOTE
58005.42	FINANZIAMENTI - VERSO CLIENTELA - ALTRI FINANZIAMENTI	
58315.02	FINANZIAMENTI AI SENSI DELLA LEGGE N. 80/2005 - AGEVOLATI - SOFFERENZE	
58315.04	FINANZIAMENTI AI SENSI DELLA LEGGE N. 80/2005 - AGEVOLATI - ALTRI	

CATEGORIA DI CENSIMENTO: crediti per cassa - operazioni in pool - azienda capofila (voce 554900)

La categoria non è raccordabile con specifiche voci della matrice dei conti.

CATEGORIA DI CENSIMENTO: crediti per cassa - operazioni in pool - azienda partecipante (voce 554901)

La categoria non è raccordabile con specifiche voci della matrice dei conti.

CATEGORIA DI CENSIMENTO: crediti per cassa - operazioni in pool - totale (voce 554902)

La categoria non è raccordabile con specifiche voci della matrice dei conti.

CATEGORIA DI CENSIMENTO: crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti (voce 555100)

La categoria non è raccordabile con specifiche voci della matrice dei conti.

CATEGORIA DI CENSIMENTO: rischi autoliquidanti - crediti scaduti (voce 555150)

La categoria non è raccordabile con specifiche voci della matrice dei conti.

CATEGORIA DI CENSIMENTO: crediti passati a perdita (voce 555200)

La categoria non è raccordabile con specifiche voci della matrice dei conti.

CATEGORIA DI CENSIMENTO: crediti ceduti a terzi dall'intermediario segnalante (voce 555400)

Voci matrice	DESCRIZIONE	NOTE
58083	CESSIONI DI FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA A SOGGETTI DIVERSI DA ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE	Tutta la voce
NB: Nella categoria devono essere incluse anche le cessioni verso IFM.		

RIQUADRO 1: voci da imputare alla categoria pertinente in base alle caratteristiche del finanziamento

Voci matrice	DESCRIZIONE	NOTE
58020.10	ALTRE ATTIVITÀ - DERIVATI CREDITIZI E FINANZIARI - PARTITE VIAGGIANTI TRA FILIALI OPERANTI IN ITALIA	
58020.14	ALTRE ATTIVITÀ - DERIVATI CREDITIZI E FINANZIARI - PARTITE IN CORSO DI LAVORAZIONE	
58020.18	ALTRE ATTIVITÀ - DERIVATI CREDITIZI E FINANZIARI - INTERESSI E COMPETENZE DA ADDEBITARE E DA PERCEPIRE	
58045.14	ALTRE ATTIVITÀ - PARTITE VIAGGIANTI TRA FILIALI OPERANTI IN ITALIA	Se rettificative di operazioni di impiego.
58045.18	ALTRE PASSIVITÀ - PARTITE IN CORSO DI LAVORAZIONE	Se rettificative di operazioni di impiego.
58045.22	ALTRE PASSIVITÀ - INTERESSI E COMPETENZE DA ACCREDITARE	Se rettificative di operazioni di impiego.
58045.31	ALTRE PASSIVITÀ - ALTRE	Se rettificative di operazioni di impiego.

APPENDICE G
PROSPETTO DI RACCORDO CON LE SEGNALAZIONI DI
VIGILANZA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Avvertenza: le segnalazioni dovranno avvenire avvalendosi del presente raccordo e dei principi di carattere generale. Le voci di matrice di seguito elencate devono intendersi al lordo delle eventuali svalutazioni effettuate e al netto delle sofferenze e delle attività cedute e non cancellate.

CATEGORIA DI CENSIMENTO: rischi autoliquidanti (Voce 550200)

Voci matrice	DESCRIZIONE	NOTE
52162.14	ESPOSIZIONI LORDE VERSO CEDENTI PER ANTICIPI: TIPOLOGIA DI OPERAZIONI - FACTORING PRO SOLVENDO: ALTRE ESPOSIZIONI	
52166.02	ESPOSIZIONI LORDE A FRONTE DI OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLUTO: QUALITÀ DEL CREDITO - CORRISPETTIVI EROGATI AI CEDENTI	Solo per la parte di crediti non scaduti.
52184.10	ESPOSIZIONI LORDE DERIVANTI DA ALTRE CESSIONI - QUALITÀ DEL CREDITO: VERSO CEDENTI	Sono escluse le cessioni per crediti futuri.
52184.12	ESPOSIZIONI LORDE DERIVANTI DA ALTRE CESSIONI - QUALITÀ DEL CREDITO: VERSO DEBITORI CEDUTI	Deve essere indicato il valore dell'anticipo e non il valore del credito. Solo per la parte di crediti non scaduti.
52210.14	CREDITO AL CONSUMO: SUDDIVISIONE PER DESTINAZIONE DEI FINANZIAMENTI - FINANZIAMENTI NON FINALIZZATI - CONTRO CESSIONE DEL QUINTO	
<i>NB: Devono essere ricondotte a questa categoria di censimento anche le forme tecniche raccordate con rischi a scadenza o a revoca qualora utilizzate per operazioni di prefinanziamento mutuo.</i>		

CATEGORIA DI CENSIMENTO: rischi a scadenza (voce 550400)

Voci matrice	DESCRIZIONE	NOTE
52100	CREDITI PER LEASING FINANZIARIO: CREDITI PER ESPOSIZIONI IN BONIS	
52102	CREDITI PER LEASING FINANZIARIO: ESPOSIZIONI LORDE DETERIORATE	
52104	LEASING FINANZIARIO: ALTRI CREDITI	
52112	BENI IN COSTRUZIONE O IN ATTESA DI LOCAZIONE: LEASING FINANZIARIO	
52162.10	ESPOSIZIONI LORDE VERSO CEDENTI PER ANTICIPI: TIPOLOGIA DI OPERAZIONI - ESPOSIZIONI PER CESSIONE DI CREDITI FUTURI	
52184.10	ESPOSIZIONI LORDE DERIVANTI DA ALTRE CESSIONI: QUALITÀ DEL CREDITO - VERSO CEDENTI	Solo per anticipi su crediti futuri.
52210	CREDITO AL CONSUMO: SUDDIVISIONE PER DESTINAZIONE DEI FINANZIAMENTI	Esclusa la sottovoce 14.
52284	CREDITO IMMOBILIARE	
52286.02	CREDITI PER ALTRI FINANZIAMENTI - PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	
52014.14	CREDITI VERSO CLIENTELA - CARTE DI CREDITO	Solo per la parte delle carte di credito a rimborso rateale.
52404	PRESTITI SUBORDINATI ATTIVI	Se non rappresentati da titoli.

CATEGORIA DI CENSIMENTO: rischi a revoca (voce 550600)

Voci matrice	DESCRIZIONE	NOTE
52166.02	ESPOSIZIONI LORDE A FRONTE DI OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLUTO: QUALITÀ DEL CREDITO - CORRISPETTIVI EROGATI AI CEDENTI	Solo per la parte di crediti scaduti.
52184.12	ESPOSIZIONI LORDE DERIVANTI DA ALTRE CESSIONI: QUALITÀ DEL CREDITO - VERSO DEBITORI CEDUTI	Solo per la parte di crediti scaduti.
52014.14	CREDITI VERSO CLIENTELA - CARTE DI CREDITO	Solo per la parte degli anticipi tecnici e degli scaduti su rimborso a saldo.

CATEGORIA DI CENSIMENTO: sofferenze (voce 551000)

Voci matrice	DESCRIZIONE	NOTE
52371.02	ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE VERSO CLIENTELA - ESPOSIZIONI PER CASSA: SOFFERENZE	Solo per le sofferenze rivenienti da operazioni oggetto di rilevazione in Centrale dei rischi.

CATEGORIA DI CENSIMENTO: garanzie connesse con operazioni di natura commerciale (voce 552200)

Voci matrice	DESCRIZIONE	NOTE
46570	GARANZIE RILASCIATE: VALORE NOMINALE	Solo per le garanzie personali di natura commerciale.

CATEGORIA DI CENSIMENTO: garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria (voce 552400)

Voci matrice	DESCRIZIONE	NOTE
46570	GARANZIE RILASCIATE: VALORE COMPLESSIVO	Solo per le garanzie personali di natura finanziaria.

CATEGORIA DI CENSIMENTO: garanzie ricevute (voce 553200)

Voci matrice	DESCRIZIONE	NOTE
52420	GARANZIE RICEVUTE	

CATEGORIA DI CENSIMENTO: derivati finanziari (voce 553300)

Voci matrice	DESCRIZIONE	NOTE
52002.20	ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE: STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	
52016.00	DERIVATI DI COPERTURA	

CATEGORIA DI CENSIMENTO: operazioni effettuate per conto di terzi (voce 554800)

Voci matrice	DESCRIZIONE	NOTE
52296.02	ATTIVITÀ SU FONDI PUBBLICI IN AMMINISTRAZIONE - TIPOLOGIA DEGLI IMPIEGHI: LEASING FINANZIARIO	
52296.04	ATTIVITÀ SU FONDI PUBBLICI IN AMMINISTRAZIONE - TIPOLOGIA DEGLI IMPIEGHI: FACTORING	
52296.06	ATTIVITÀ SU FONDI PUBBLICI IN AMMINISTRAZIONE - TIPOLOGIA DEGLI IMPIEGHI: ALTRI FINANZIAMENTI	
NB: I finanziamenti erogati dall'intermediario a valere su fondi di terzi in amministrazione devono essere inclusi per la sola parte non comportante un rischio per l'ente segnalante.		

CATEGORIA DI CENSIMENTO: crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti (voce 555100)

Voci matrice	DESCRIZIONE	NOTE
52142	CREDITI PER FACTORING - MODALITÀ DI CESSIONE	
52184	ESPOSIZIONI LORDE DERIVANTI DA ALTRE CESSIONI: QUALITÀ DEL CREDITO	
52158.02	OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLUTO: CREDITI ACQUISTATI AL DI SOTTO DEL VALORE NOMINALE - VALORE NOMINALE	

CATEGORIA DI CENSIMENTO: crediti ceduti a terzi dall'intermediario segnalante (voce 555400)

Voci matrice	DESCRIZIONE	NOTE
52344	ATTIVITÀ PROPRIE CEDUTE NELL'AMBITO DI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE	Sono da escludere le sottovoci 12, 30 e 48.
NB: Devono essere incluse anche le altre operazioni di cessione crediti.		

RIQUADRO 1: voci da imputare alla categoria pertinente in base alla forma tecnica del finanziamento

Voci matrice	DESCRIZIONE	NOTE
52286.06	CREDITI PER ALTRI FINANZIAMENTI - ALTRI FINANZIAMENTI	
52290	ALTRI CREDITI	

APPENDICE H

FAC SIMILE DI LETTERA DI ATTESTAZIONE DELL'INTERMEDIARIO PARTECIPANTE

FAC SIMILE DI LETTERA DI ATTESTAZIONE¹⁵¹

Alla filiale della Banca d'Italia di

oppure

Alla Banca d'Italia - Servizio Supervisione Gruppi Bancari 1 o 2

oppure

Alla Banca d'Italia - Servizio Supervisione Intermediari specializzati

oppure

Alla Banca d'Italia - Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni statistiche

Oggetto: Centrale dei rischi. Attestazione conformità delle segnalazioni

(denominazione della banca, della società finanziaria, della SV o della SGR)

(codice intermediario segnalante)

Con la presente comunicazione si attesta che le segnalazioni che questo intermediario trasmette a codesto Istituto ai sensi delle vigenti istruzioni disciplinanti il servizio centralizzato dei rischi si basano sui dati della contabilità¹⁵² e del sistema informativo aziendale.

Le suddette segnalazioni derivano dall'attivazione delle procedure di elaborazione dei dati approvate dai competenti organi aziendali.

In particolare, si precisa che, al fine di assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità e del sistema informativo aziendale, sono state predisposte idonee misure di verifica approvate dai responsabili aziendali.

(data)

(timbro)

Il Presidente del Consiglio di amministrazione _____

(o di altro organo equipollente)

Il Presidente del Collegio sindacale _____

(o di altro organo equipollente)

Il Direttore generale _____

Il Legale rappresentante¹⁵³ _____

¹⁵¹ La lettera deve essere trasmessa alla filiale territorialmente competente della Banca d'Italia ovvero all'Amministrazione Centrale sulla base delle rispettive competenze di vigilanza.

¹⁵² Per le SGR: "della contabilità degli OICR segnalanti".

¹⁵³ Per le filiali italiane di banche estere e per le Società Veicolo.

APPENDICE I
ELENCO DEI MESSAGGI

001 - Segnalazione anagrafica di persona fisica

Messaggio da utilizzare per acquisire il codice censito di una persona fisica. Il motivo della richiesta va indicato nel campo causale segnalazione anagrafica. Se il soggetto da segnalare ha un codice fiscale incompatibile con i dati anagrafici, il messaggio deve essere documentato. L'intermediario può richiedere l'attribuzione di un nuovo codice (richiesta nuovo codice uguale a "s") solo se ha già ricevuto una comunicazione di codifica dubbia e non ha riconosciuto il proprio cliente tra i soggetti presentati.

002 - Richiesta di 1ª informazione di persona fisica

Messaggio da utilizzare per acquisire il flusso di prima informazione concernente una persona fisica. Nel messaggio devono essere riportati gli elementi anagrafici del soggetto al quale la richiesta si riferisce o, in alternativa, il solo codice censito (se conosciuto). L'intermediario deve, inoltre, specificare la data o il periodo di riferimento, il livello di risposta, il motivo della richiesta, se desidera conoscere la posizione di rischio del soggetto richiesto anche verso il gruppo creditizio di appartenenza dell'intermediario stesso.

003 - Segnalazione anagrafica di soggetto non persona fisica

Messaggio da utilizzare per acquisire il codice censito di un soggetto diverso da una persona fisica. Il motivo della richiesta va indicato nel campo causale segnalazione anagrafica. L'intermediario può richiedere l'attribuzione di un nuovo codice (richiesta nuovo codice uguale a "s") solo se ha già ricevuto una comunicazione di codifica dubbia e non ha riconosciuto il proprio cliente tra i soggetti presentati.

004 - Richiesta di 1ª informazione di soggetto non persona fisica

Messaggio da utilizzare per acquisire il flusso di prima informazione concernente un soggetto diverso da una persona fisica. Nel messaggio devono essere riportati gli elementi anagrafici del soggetto al quale la richiesta si riferisce o, in alternativa, il solo codice censito (se conosciuto). L'intermediario deve, inoltre, specificare la data o il periodo di riferimento, il livello di risposta, il motivo della richiesta, se desidera conoscere la posizione di rischio del soggetto richiesto anche verso il gruppo creditizio di appartenenza dell'intermediario stesso.

005 - Variazione di attributi anagrafici di persona fisica

Messaggio da utilizzare per comunicare l'aggiornamento o la correzione dei dati anagrafici di una persona fisica. Il messaggio deve recare i dati anagrafici completi del soggetto come risultano dall'ultima comunicazione della CR e il dato da modificare; con un unico messaggio può essere segnalata – per uno stesso censito – la variazione di più di un attributo.

Deve essere indicata l'eventuale presenza di un documento a corredo del messaggio.

006 - Variazione di attributi anagrafici di soggetto non persona fisica

Messaggio da utilizzare per comunicare l'aggiornamento o la correzione dei dati anagrafici di un soggetto diverso da una persona fisica. Il messaggio deve recare sia il dato vecchio sia quello nuovo; con un unico messaggio può essere segnalata – per uno stesso censito – la variazione di più di un attributo.

007 - Segnalazione di fusione

Messaggio da utilizzare per segnalare alla Centrale dei rischi le operazioni di fusione che interessano i soggetti censiti. Il messaggio deve contenere il codice censito della società incorporante (soggetto attivo della fusione), i codici censito di tutte le società incorporate (soggetti passivi o cessati) e la data di decorrenza dell'evento.

008 - Conferma dati

Messaggio da utilizzare in risposta a una specifica richiesta della CR volta ad accertare l'esattezza dei dati anagrafici di un censito.

009 - Conferma di variazione

Messaggio da utilizzare per rispondere a una specifica richiesta della CR volta ad accertare la correttezza di una variazione degli attributi anagrafici di un censito da apportare alla base dati CR.

010 - Conferma di fusione

Messaggio da utilizzare per rispondere a una specifica richiesta della CR volta ad accertare la correttezza un'operazione di fusione da registrare nella base dati CR.

011 - Notifica di dissenso

Messaggio da utilizzare per manifestare il disaccordo su una fusione recepita nelle anagrafi della Centrale dei rischi o sulla eliminazione di una doppia codifica.

012 - Segnalazione composizione societaria

Messaggio da utilizzare – in risposta alla richiesta di sviluppo societario inviata dalla CR – per comunicare l'elenco dei soci che fanno parte di una società di persone. Il messaggio deve contenere il codice censito della società, i codici censito dei soci che fanno o hanno fatto parte della società a partire dalla data di inizio validità indicata nella richiesta, inoltre, per ciascun socio, deve essere indicata la data di ingresso nella società e l'eventuale data di uscita.

013 - Aggiornamento di legame societario

Messaggio da utilizzare per informare la CR che un soggetto è entrato a far parte di una società (tipo operazione: inserimento), ne è uscito (tipo operazione: scioglimento) o non è mai stato socio (tipo operazione: annullamento). Nel messaggio, oltre ai codici censito della società e del socio devono essere indicate, coerentemente con il tipo operazione, le date di validità del legame.

014 - Correzione di legame societario

Messaggio da utilizzare per correggere una o entrambe la date di validità di un legame societario registrato nella base dati della CR.

015 - Segnalazione di cointestazione

Messaggio da utilizzare per acquisire il codice censito di una cointestazione. Nel messaggio vanno indicati i codici censito dei singoli cointestatari. Qualora l'intermediario intenda chiedere il codice censito per una cointestazione di cui faccia parte una società incorporata deve valorizzare opportunamente l'indicatore censito cessato.

016 - Richiesta di 1ª informazione di cointestazione

Messaggio da utilizzare per acquisire il flusso di prima informazione concernente una cointestazione. Nel messaggio devono essere riportati i codici censito dei cointestatari. L'intermediario deve, inoltre, specificare la data o il periodo di riferimento, il livello di risposta, il motivo della richiesta, se desidera conoscere la posizione di rischio del soggetto richiesto anche verso il gruppo creditizio di appartenenza dell'intermediario stesso.

017 - Annullamento di cointestazione

Messaggio da utilizzare per annullare una cointestazione registrata nella base dati CR. L'intermediario, prima di inviare il messaggio, deve cancellare gli importi precedentemente segnalati in capo alla cointestazione.

099 - Verifica crittografia

Messaggio da utilizzare per verificare la validità delle nuove chiavi di crittografia.

100 - Segnalazione mensile dei rischi

Messaggio da utilizzare per segnalare tutte le posizioni di rischio – rientranti nei limiti di censimento – in essere alla data contabile di riferimento. Per ciascun cliente in relazione alle caratteristiche dei rapporti creditizi intrattenuti con l'intermediario segnalante, devono essere indicati gli importi relativi alle classi dati, alle categorie di censimento e alle variabili previste nel modello di rilevazione dei rischi.

101 - Rettifica agli importi

Messaggio da utilizzare per correggere una posizione di rischio precedentemente comunicata o per segnalare una posizione di rischio omessa all'atto dell'invio della segnalazione mensile. Il messaggio, in ogni caso, deve riportare la posizione di rischio completa, comprensiva dei dati che non devono essere modificati.

106 - Conferma dei rischi segnalati

Messaggio da utilizzare, in risposta a una specifica richiesta della CR, per confermare l'esattezza di una posizione di rischio precedentemente segnalata.

107 - Assenza di segnalazione mensile dei rischi

Messaggio da utilizzare per comunicare che, con riferimento ad una data contabile, nessuna posizione di rischio deve essere segnalata.

150 - Segnalazione dello status della clientela

Messaggio da utilizzare per segnalare i cambiamenti intervenuti nella situazione debitoria della clientela.

151 - Segnalazione degli eventi della clientela ai sensi dell'art. 8 bis d.l. 70/2011

Messaggio da utilizzare per comunicare informazioni qualitative sugli eventi relativi alla regolarizzazione dei pagamenti e ai rientri degli sconfinamenti persistenti della clientela.

160 - Richiesta di informazione periodica

Messaggio da utilizzare per acquisire il flusso informazione concernente un insieme di soggetti. Nel messaggio devono essere riportati i codici CR dei nominativi oggetto della richiesta. L'intermediario deve, inoltre, specificare la data di riferimento e il motivo della richiesta.

300 - Richiesta di 1° informazione sui dati delle CR europee di soggetto non persona fisica

Messaggio da utilizzare per acquisire il flusso di prima informazione sui dati delle Centrali dei rischi europee per un soggetto diverso da una persona fisica.

301 - Notifica attributi anagrafici per scambio con le CR europee di soggetto non persona fisica

Messaggio da utilizzare in risposta a una comunicazione 350. L'intermediario deve inviare gli attributi anagrafici richiesti dalla CR europea di competenza.

APPENDICE L

ELENCO DELLE COMUNICAZIONI

001 - Sospensione

Comunicazione con la quale la CR informa l'intermediario segnalante che un messaggio da questi inviato non ha ancora avuto esito poiché sono in corso accertamenti, ad esempio è stata avviata un'indagine presso gli altri intermediari.

002 - Scarto di messaggio

Comunicazione con la quale la CR informa l'intermediario segnalante che un determinato messaggio è stato scartato, indicando il motivo dello scarto (rilievo). Tale comunicazione viene utilizzata nei casi in cui non è prevista una comunicazione di scarto specifica.

003 - Scarto della variazione di persona fisica

Comunicazione con la quale la CR informa l'intermediario segnalante che un messaggio di variazione anagrafica concernente una persona fisica è stato scartato. Nella comunicazione vengono forniti il motivo dello scarto (rilievo) e i dati anagrafici presenti nella base dati CR per il censito oggetto della variazione.

004 - Scarto della variazione di soggetto non persona fisica

Comunicazione con la quale la CR informa l'intermediario segnalante che un messaggio di variazione anagrafica concernente un soggetto diverso da persona fisica è stato scartato. Nella comunicazione vengono forniti il motivo dello scarto (rilievo) e i dati anagrafici presenti nella base dati CR per il censito oggetto della variazione.

005 - Codifica di persona fisica (esito dubbio)

Comunicazione con la quale la CR risponde a un messaggio di segnalazione anagrafica o a una richiesta di prima informazione di persona fisica, quando sono stati individuati nella base dati CR uno o più censiti (sinonimi) con dati anagrafici simili a quelli segnalati, ma per nessuno di essi la somiglianza con i dati segnalati permette di stabilire che si tratti dello stesso soggetto. Nella comunicazione vengono forniti i dati anagrafici presenti nella base dati CR dei sinonimi trovati.

006 - Codifica di soggetto non persona fisica (esito dubbio)

Comunicazione con la quale la CR risponde a un messaggio di segnalazione anagrafica o a una richiesta di prima informazione di soggetto diverso da persona fisica, quando sono stati individuati nella base dati CR uno o più censiti (sinonimi) con dati anagrafici simili a quelli segnalati, ma per nessuno di essi la somiglianza con i dati segnalati permette di stabilire che si tratti dello stesso soggetto. Nella comunicazione vengono forniti i dati anagrafici presenti nella base dati CR dei sinonimi trovati. Se il sinonimo è una società di persone viene fornito lo sviluppo societario (se conosciuto), se il sinonimo è un soggetto incorporato vengono forniti i dati anagrafici dell'attivo.

009 - Codifica di persona fisica

Comunicazione con la quale la CR risponde a un messaggio di segnalazione anagrafica di persona fisica, quando si verifica una delle seguenti situazioni:

- è stato individuato un censito i cui dati anagrafici corrispondono a quelli del soggetto segnalato;
- non è stato trovato alcun censito somigliante al soggetto segnalato.

Nella comunicazione vengono forniti i dati anagrafici e il codice censito del soggetto segnalato.

010 - Codifica di soggetto non persona fisica

Comunicazione con la quale la CR risponde a un messaggio di segnalazione anagrafica di soggetto diverso da persona fisica, quando si verifica una delle seguenti situazioni:

- è stato individuato un censito i cui dati anagrafici corrispondono a quelli del soggetto segnalato;
- non è stato trovato alcun censito somigliante al soggetto segnalato.

Nella comunicazione vengono forniti i dati anagrafici e il codice censito del soggetto segnalato.

011 - Variazione anagrafica di persona fisica

Comunicazione con la quale gli intermediari sono informati della variazione apportata agli attributi anagrafici di una persona fisica di loro interesse censita nella base dati CR.

012 - Variazione anagrafica di soggetto non persona fisica

Comunicazione con la quale gli intermediari sono informati della variazione apportata agli attributi anagrafici di un censito diverso da persona fisica di loro interesse.

013 - Fusione

Comunicazione con la quale la CR dà notizia di una fusione registrata nella base dati agli intermediari interessati ai censiti coinvolti nella fusione. Nella comunicazione vengono forniti la data di decorrenza della fusione, i dati anagrafici e il codice censito del soggetto attivo e di tutti i soggetti passivi.

014 - Richiesta di conferma variazione di persona fisica

Comunicazione con la quale viene chiesto agli intermediari interessati un parere in merito alla variazione dei dati anagrafici di una persona fisica, proposta da altro intermediario.

015 - Richiesta di conferma variazione di soggetto non persona fisica

Comunicazione con la quale viene chiesto agli intermediari interessati un parere in merito a una variazione dei dati anagrafici di un soggetto diverso da persona fisica, proposta da altro intermediario.

016 - Sollecito

Comunicazione con la quale la CR sollecita l'invio di un messaggio di risposta a una propria richiesta.

017 - Eliminazione doppia codifica di persona fisica

Comunicazione con la quale viene notificata agli intermediari interessati l'eliminazione di una doppia codifica concernente una persona fisica. Nella comunicazione vengono forniti i dati anagrafici e il codice censito del censito che resta nella base dati (corretto) e i dati anagrafici e il codice censito del censito eliminato (erroneo).

018 - Eliminazione doppia codifica di soggetto non persona fisica

Comunicazione con la quale viene notificata agli intermediari interessati l'eliminazione di una doppia codifica concernente un censito diverso da una persona fisica. Nella comunicazione vengono forniti i dati anagrafici e il codice censito del censito che resta nella base dati (corretto) e i dati anagrafici e il codice censito del censito eliminato (erroneo).

019 - Richiesta di conferma dati di persona fisica

Comunicazione con la quale viene chiesto agli intermediari di verificare la situazione anagrafica di una persona fisica. Nella comunicazione vengono forniti i dati anagrafici del censito presenti nella base dati CR e, se la richiesta è a seguito di un'indagine per presunta doppia codifica, i dati anagrafici dei sinonimi.

020 - Richiesta di conferma dati di soggetto non persona fisica

Comunicazione con la quale viene chiesto agli intermediari di verificare la situazione anagrafica di un censito diverso da persona fisica. Nella comunicazione vengono forniti i dati anagrafici del censito e, se la richiesta è a seguito di un'indagine per presunta doppia codifica, i dati anagrafici dei sinonimi.

021 - Richiesta di dati mancanti di persona fisica

Comunicazione con la quale viene richiesto agli intermediari il valore di uno o più attributi anagrafici di una persona fisica non presenti nella base dati CR.

022 - Richiesta di dati mancanti di soggetto non persona fisica

Comunicazione con la quale viene richiesto agli intermediari il valore di uno o più attributi anagrafici di un soggetto diverso da persona fisica non presenti nella base dati CR.

023 - Richiesta di conferma fusione

Comunicazione con la quale la CR chiede agli intermediari interessati un parere su un'operazione di fusione notificata da altro intermediario.

024 - Richiesta di messaggio documentato

Comunicazione con la quale la CR richiede all'intermediario di documentare i dati segnalati.

025 - Richiesta di documento mancante

Comunicazione con la quale la CR segnala all'intermediario che non risulta pervenuta la documentazione di corredo a un messaggio.

026 - Richiesta di messaggio mancante

Comunicazione con la quale la CR segnala all'intermediario che è pervenuta la documentazione senza il messaggio di riferimento.

027 - Scarto di un messaggio di legame

Comunicazione con la quale la CR informa l'intermediario segnalante che un messaggio di legame è stato scartato, indicando il motivo dello scarto (rilievo).

028 - Sviluppo società

Comunicazione con la quale la CR informa gli intermediari interessati della composizione di una società di persone.

029 - Aggiornamento o correzione di legame societario

Comunicazione con la quale la CR informa gli intermediari interessati di un aggiornamento o di una correzione apportata alla composizione di una società. Nella comunicazione viene fornito solo il legame società-socio che è stato oggetto dell'aggiornamento o della correzione.

030 - Inserimento o annullamento di cointestazione

Comunicazione con la quale la CR risponde a un messaggio di segnalazione o di annullamento cointestazione. Nella comunicazione vengono forniti i codici CR della cointestazione e dei cointestatori.

031 - Sostituzione di cointestazione

Comunicazione con la quale gli intermediari interessati vengono informati della sostituzione del codice di una cointestazione avvenuta per effetto di un evento anagrafico che ha coinvolto uno o più cointestatori (ad esempio fusione o doppia codifica).

032 - Richiesta di sviluppo societario

Comunicazione con la quale l'intermediario segnalante viene invitato a fornire l'elenco dei soci di una società di persone.

033 - Richiesta di aggiornamento dei legami societari

Comunicazione con la quale l'intermediario è invitato ad aggiornare o correggere una composizione societaria per la quale è stata rilevata un'incongruenza (ad esempio: società di persone con un unico socio da più di sei mesi).

100 - Richiesta di segnalazione mensile dei rischi

Comunicazione con la quale l'intermediario viene sollecitato ad inoltrare la segnalazione mensile dei rischi.

101 - Richiesta di rettifica agli importi

Comunicazione con la quale all'intermediario segnalante viene richiesto di inviare un messaggio di rettifica a una posizione di rischio errata.

102 - Scarto di segnalazione di rischio

Comunicazione con la quale la CR informa l'intermediario segnalante che una posizione di rischio della segnalazione mensile o una rettifica agli importi è stata scartata, indicando il motivo dello scarto (rilievo).

103 - Richiesta di conferma rischi (persona fisica)

Comunicazione con la quale la CR chiede all'intermediario segnalante di verificare l'esattezza di una posizione di rischio riguardante una persona fisica.

104 - Richiesta di conferma rischi (soggetto non persona fisica)

Comunicazione con la quale la CR chiede all'intermediario segnalante di verificare l'esattezza di una posizione di rischio riguardante un soggetto diverso da una persona fisica.

106 - Rettifica della posizione globale di rischio

Comunicazione con la quale la CR informa gli intermediari interessati delle modifiche intervenute nella posizione di rischio di un censito. Nella comunicazione viene fornita la posizione di rischio completa, comprensiva dei dati che non sono stati modificati.

107 - Prima informazione su persona fisica

Comunicazione con la quale la CR fornisce la risposta ad una richiesta prima informazione su una persona fisica.

108 - Prima informazione su soggetto non persona fisica

Comunicazione con la quale la CR fornisce la risposta ad una richiesta di prima informazione su un soggetto diverso da persona fisica.

109 - Prima informazione su cointestazione

Comunicazione con la quale la CR fornisce la risposta ad una richiesta di prima informazione su una cointestazione.

- 110- Flusso di ritorno personalizzato: dati di sintesi degli affidati**
Comunicazione con la quale la CR fornisce mensilmente a ciascun intermediario segnalante i dati di sintesi sui soggetti segnalati dall'intermediario stesso.
- 111- Flusso di ritorno personalizzato: relazioni tra censiti**
Comunicazione con la quale la CR fornisce mensilmente a ciascun intermediario segnalante le relazioni tra soggetti segnalati (presenti nei dati di sintesi) e gli altri soggetti censiti nella base dati CR.
- 112- Flusso di ritorno personalizzato: dati anagrafici delle persone fisiche**
Comunicazione con la quale la CR fornisce mensilmente a ciascun intermediario segnalante i dati anagrafici delle persone fisiche presenti nei dati di sintesi e nelle relazioni tra censiti.
- 113- Flusso di ritorno personalizzato: dati anagrafici dei soggetti non persona fisica**
Comunicazione con la quale la CR fornisce mensilmente a ciascun intermediario segnalante i dati anagrafici dei soggetti diversi da persona fisica presenti nei dati di sintesi e nelle relazioni tra censiti.
- 114- Flusso di ritorno personalizzato: dati di importo**
Comunicazione con la quale la CR fornisce mensilmente a ciascun intermediario segnalante le posizioni globali di rischio dei soggetti segnalati dall'intermediario e dei soggetti a questi collegati.
- 115 - Rilievi su segnalazioni di rischio**
Comunicazione con la quale la CR pone all'attenzione dell'intermediario segnalante presunte anomalie rilevate sulle posizioni di rischio della segnalazione mensile o dei messaggi di rettifica. La comunicazione, ove si riferisca alle segnalazioni mensili di rischio, viene inviata unitamente al flusso di ritorno personalizzato.
- 118 - Annullamento di comunicazioni già inviate**
Comunicazione con la quale la CR annulla una comunicazione precedentemente trasmessa.
- 119 - Conferma acquisizione invio**
Comunicazione con la quale la CR notifica a ciascun intermediario l'acquisizione della segnalazione mensile di rischio (messaggio 100) ovvero con la quale dà risposta alla verifica delle nuove chiavi di crittografia (messaggio 99).

120- Servizio di informazione periodica. Dati di sintesi degli affidati

Comunicazione con la quale la CR fornisce i dati di sintesi sui soggetti richiesti con il servizio di informazione periodica.

121- Servizio di informazione periodica. Relazioni fra i censiti

Comunicazione con la quale la CR fornisce le relazioni tra soggetti richiesti con il servizio di informazione periodica e gli altri soggetti censiti nella base dati CR.

122. Servizio di informazione periodica. Dati anagrafici delle persone fisiche

Comunicazione con la quale la CR fornisce i dati anagrafici dei soggetti persona fisica richiesti con il servizio di informazione periodica e dei soggetti a questi collegati (presenti nelle relazioni tra censiti).

123. Servizio di informazione periodica. Dati anagrafici dei soggetti non persona fisica

Comunicazione con la quale la CR fornisce i dati anagrafici dei soggetti diversi da persona fisica richiesti con il servizio di informazione periodica o a questi collegati (presenti nelle relazioni tra censiti).

124 - Servizio di informazione periodica: dati di importo

Comunicazione con la quale la CR fornisce le posizioni globali di rischio dei soggetti richiesti con il servizio di informazione periodica e dei soggetti a questi collegati.

125 - Flusso di ritorno personalizzato: eventi della clientela ai sensi dell' art. 8 bis d.l. 70/2011

Comunicazione con la quale la CR fornisce mensilmente a ciascun intermediario segnalante le informazioni qualitative sugli eventi relativi alla regolarizzazione dei pagamenti e ai rientri degli sconfinamenti persistenti della clientela segnalata dall'intermediario stesso.

126 - Servizio di informazione periodica: eventi della clientela ai sensi dell'art. 8 bis d.l. 70/2011

Comunicazione con la quale la CR fornisce informazioni qualitative sugli eventi relativi alla regolarizzazione dei pagamenti e ai rientri degli sconfinamenti persistenti della clientela in risposta ad una richiesta di prima informazione periodica.

155 - Flusso di ritorno sullo *status* della clientela

Comunicazione con la quale la CR informa gli intermediari interessati delle modifiche intervenute nella situazione debitoria della clientela.

156 - Comunicazione degli eventi della clientela ai sensi dell'art. 8 bis d.l. 70/2011

Comunicazione con la quale la CR informa gli intermediari che erano venuti a conoscenza degli eventi ai sensi dell'art. 8 bis del d.l. 70/2011, delle modifiche intervenute nelle segnalazioni degli eventi riferite all'ultima data contabile disponibile.

201 - Richiesta di rettifica dati - ente incorporato

Comunicazione con la quale all'intermediario segnalante viene richiesto di inviare un messaggio di rettifica a una posizione di rischio errata a nome dell'ente incorporato.

203 - Richiesta di verifica dati persona fisica - ente incorporato

Comunicazione con la quale la CR chiede all'intermediario segnalante di verificare l'esattezza di una posizione di rischio riferita ad una persona fisica e segnalata dall'ente incorporato.

204 - Richiesta di verifica dati persona non fisica - ente incorporato

Comunicazione con la quale la CR chiede all'intermediario segnalante di verificare l'esattezza di una posizione di rischio riferita ad una persona giuridica e segnalata dall'ente incorporato.

206 - Comunicazione di rettifica dati - ente incorporato

Comunicazione con la quale la CR informa gli intermediari interessati delle modifiche intervenute nella posizione di rischio di un censito a nome dell'ente incorporato.

350 - Richiesta dati anagrafici per scambio con le CR europee di soggetto non persona fisica

Comunicazione con la quale viene richiesta all'intermediario segnalante una integrazione dei dati anagrafici di un soggetto non residente diverso da una persona fisica. La comunicazione viene inoltrata a seguito di specifica richiesta pervenuta dalla CR europea competente.

351 - Flusso di ritorno personalizzato sui dati delle CR europee

Comunicazione con la quale la CR fornisce mensilmente a ciascun intermediario segnalante le posizioni globali di rischio dei soggetti segnalati diversi da persone fisiche. La posizione di rischio per i soggetti residenti è riferita ai dati registrati presso tutte le CR che aderiscono agli scambi; per i soggetti non residenti è limitata ai dati rilevati dalla CR italiana e dalla CR nazionale.

352 - Rettifica della posizione globale di rischio. Dati delle CR europee

Comunicazione con la quale la CR informa gli intermediari interessati delle modifiche della posizione di rischio intervenute presso una delle Centrali dei rischi che aderiscono agli scambi. Nella comunicazione viene fornita la posizione

di rischio completa, comprensiva dei dati che non sono stati modificati.

353 - Prima informazione sui dati delle CR europee di soggetto non persona fisica

Comunicazione con la quale la CR fornisce la risposta a una richiesta di prima informazione sui dati delle CR europee per un soggetto diverso da una persona fisica.

901 - Scarto invio

Comunicazione con la quale la CR informa l'intermediario segnalante che è stato scartato l'intero messaggio di segnalazione mensile dei rischi.

GLOSSARIO

Accollo

Contratto bilaterale in base al quale un soggetto (accollante) assume l'obbligazione che il debitore (accollato) ha nei confronti del creditore (accollatario). L'accollo può essere liberatorio o cumulativo a seconda che il debitore originario sia liberato dall'obbligazione ovvero rimanga obbligato in solido con l'accollante.

Accordi di compensazione

Contratti in base ai quali due o più controparti si accordano sull'esecuzione di un solo pagamento netto, in un momento prefissato, a compensazione di una serie di debiti e crediti che giungono a scadenza in una stessa data e valuta. Il soggetto che ha stipulato un accordo di compensazione con la controparte è creditore/debitore nei confronti di quest'ultima se l'importo (relativo al contratto netto) ottenuto dalla differenza fra la somma delle posizioni a credito e la somma delle posizioni a debito attinenti a ciascun contratto è positivo/negativo.

Acquisti di crediti a titolo definitivo

Operazioni di acquisto di crediti con pagamento del prezzo a titolo definitivo; ai fini di Centrale dei rischi dette operazioni si considerano di "factoring".

Apertura di credito documentario all'importazione

Contratto con il quale l'intermediario, su mandato del cliente-importatore-italiano, si impegna a pagare un determinato importo al beneficiario-esportatore-estero a seguito della presentazione, da parte di quest'ultimo, di documenti conformi a quanto contrattualmente definito.

Cab

Codice di avviamento bancario assegnato ai comuni italiani.

Cartolarizzazione

Cessione di crediti o di altre attività finanziarie non negoziabili a una società qualificata che ha per oggetto esclusivo la realizzazione di tali operazioni e provvede alla conversione di tali crediti o attività in titoli negoziabili su un mercato secondario. In Italia la materia è regolata dalla l. 130/99.

Categorie di censimento

Raggruppamenti di posizioni di rischio omogenee individuati sulla base delle caratteristiche delle operazioni censite.

Ciclo informativo

Periodo che intercorre tra il primo giorno del mese successivo all'ultima rilevazione conclusa e la data corrente.

Classi di dati

Tipologie di importo previste per le diverse operazioni oggetto di rilevazione.

Clientela diversa da intermediari

Comprende i soggetti diversi da banche, intermediari finanziari e società di assicurazione.

Codice ABI

Codice identificativo dell'intermediario segnalante.

Codice censito

Codice identificativo attribuito dalla Centrale dei rischi ai soggetti registrati nella base dati.

Codice di controparte estera

Codice assegnato dalla Banca d'Italia a uno Stato estero.

Cointestazione

Relazione di responsabilità solidale tra due o più soggetti avente autonoma rilevanza solo con riferimento all'esistenza di un rapporto di credito di cui essi risultino congiuntamente intestatari.

Contratto autonomo di garanzia

Promessa di un soggetto di pagare a favore di un terzo una somma di denaro, dietro sua semplice richiesta e con rinuncia a far valere ogni contestazione ed eccezione relativa al rapporto principale.

Contratti derivati finanziari

Contratti orientati a modificare l'esposizione ai c.d. rischi di mercato (rischio di tasso d'interesse, di tasso di cambio, di variazione dei corsi azionari, etc.) dei soggetti contraenti. Essi sono in genere caratterizzati da uno schema negoziale che prevede il regolamento a una data futura del differenziale fra il prezzo (o rendimento) corrente a quella data di uno strumento finanziario di riferimento e quello predeterminato nel contratto, oppure la consegna o l'acquisto a una data futura di uno strumento finanziario a un prezzo prefissato.

Tali operazioni comportano un rischio creditizio per il soggetto che avrà diritto al differenziale tra prezzo (o rendimento) corrente e prezzo (o rendimento) prefissato e, corrispondentemente, un rischio finanziario per la controparte.

Contratti derivati finanziari interni

Contratti conclusi tra diverse unità operative della banca segnalante, con l'obiettivo di riallocare in portafogli diversi i rischi e i rendimenti di determinate operazioni. Essi possono intercorrere sia tra differenti unità operanti in Italia (ad esempio, nella direzione generale, tra il gestore del portafoglio immobilizzato e quello del portafoglio di negoziazione) sia tra la casa madre e le proprie filiali estere o tra queste ultime.

Controparte centrale

Soggetto che si interpone tra due controparti di una transazione agendo come acquirente nei confronti del venditore e come venditore nei confronti dell'acquirente. Si protegge dal rischio di inadempienza di ciascuna delle due parti attraverso l'acquisizione di adeguate garanzie. La controparte centrale italiana è la Cassa di compensazione e garanzia spa, operativa dal 1992.

Crediti per cassa

Finanziamenti per cassa, incluse le sofferenze, accordati o erogati dagli intermediari segnalanti.

Credito al consumo

Credito concesso, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica (consumatore) che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Crittografia

Sistema di cifratura/decifratura dei dati.

Ente corrispondente

Ente che provvede a inviare le segnalazioni alla Centrale dei rischi. Tale soggetto coincide con l'intermediario partecipante al servizio ove quest'ultimo non si avvalga di un centro esterno per l'invio dei dati.

Factoring

Contratto di cessione, pro soluto (con rischio di credito a carico del cessionario) o pro solvendo (con rischio di credito a carico del cedente), di crediti commerciali a banche o a società specializzate, ai fini di gestione e di incasso, al quale può essere associato un finanziamento in favore del cedente.

Finanziamenti revolving

I finanziamenti revolving si caratterizzano per un andamento variabile delle somme utilizzate, frutto di operazioni di "prelievo" (temporaneamente e previa autorizzazione della banca, anche oltre l'ammontare del fido concesso) e di successivi reintegri.

Garanzie reali

Garanzie che insistono su beni del soggetto affidato (garanzie interne) o su beni di soggetti diversi dall'affidato (garanzie esterne).

Identificativo

Insieme degli elementi di identificazione di una comunicazione o di un messaggio, rappresentati dai codici dell'applicazione, del mezzo trasmissivo, dell'intermediario segnalante e del tipo messaggio o comunicazione, nonché dal numero progressivo di quest'ultimo e dalla sua data di produzione.

Incapienza della garanzia

Differenza negativa tra il valore della garanzia reale che assiste una linea di credito e l'utilizzato di quest'ultima.

Insoluti

Effetti e altri documenti acquisiti dall'intermediario scaduti e impagati.

Insolvenza (stato di)

Incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte.

Leasing finanziario

Operazione di finanziamento mediante la quale l'intermediario locatore acquista o fa costruire beni materiali o immateriali su scelta e indicazione del conduttore che ne ha il godimento verso corrispettivo di un canone, ne assume tutti i rischi e ha la possibilità di divenirne proprietario alla scadenza del contratto dietro versamento di un prezzo di riscatto prestabilito.

Legami

Collegamenti tra il singolo censito e le coobbligazioni di cui lo stesso è componente. La Centrale dei rischi rileva il legame esistente tra una cointestazione e i suoi singoli componenti, nonché quello esistente tra società e soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni assunte dalla società stessa.

Limiti di censimento

Soglie di rilevazione fissate dalla Banca d'Italia per la segnalazione delle posizioni di rischio.

Margine disponibile

Differenza positiva tra l'utilizzato di una linea di credito e il relativo accordato operativo. Viene calcolata per ogni categoria di censimento e variabile di classificazione senza alcuna compensazione tra le segnalazioni di un singolo intermediario e quelle di più intermediari.

Mercati regolamentati

Per mercati regolamentati s'intendono i mercati di cui agli artt. 61 e seguenti del d.lgs. 48/1998 n. 58 (T.U.F.) e relative disposizioni di attuazione, nonché gli altri mercati che presentano le seguenti caratteristiche:

- a) funzionano regolarmente;
- b) sono disciplinati da regole, emesse o approvate dalle autorità del Paese di origine del mercato, che definiscono le condizioni operative, di accesso, nonché quelle che un contratto deve soddisfare per essere efficacemente trattato;
- c) hanno un meccanismo di compensazione il quale richiede che i contratti derivati siano soggetti alla costituzione di margini giornalieri che forniscono una protezione adeguata.

Mercati "over the counter"

Mercati non soggetti al controllo di un'apposita autorità che li regolamenti.

Modello di rilevazione dei rischi

Schema predefinito di rappresentazione delle informazioni da segnalare alla Centrale dei rischi, articolato in categorie di censimento, variabili di classificazione e classi di dati.

Operazioni in pool

Operazioni di erogazione di finanziamenti o di rilascio di garanzie alle quali partecipano due o più intermediari, con assunzione di rischio a proprio carico, sulla base di contratti di mandato o di rapporti di altro tipo che producano effetti equivalenti.

Overlap

Rappresenta la possibilità che un credito erogato da una filiale operante in un Paese diverso da quello della casa madre sia presente sia nella segnalazione della filiale estera sia in quella della casa madre verso le rispettive CR.

Posizione globale di rischio

Esposizione complessiva di tutti gli intermediari segnalanti nei confronti del singolo affidato e dei soggetti collegati.

Posizione parziale di rischio

Esposizione di un intermediario segnalante nei confronti del singolo affidato.

Prefinanziamento

Erogazione di risorse finanziarie (di norma a breve scadenza), preliminare rispetto alla concessione del finanziamento principale, destinata a essere rimborsata con il ricavato di quest'ultimo finanziamento.

Prestiti subordinati

Strumenti di finanziamento il cui schema negoziale prevede che i portatori dei documenti rappresentativi del prestito siano soddisfatti successivamente agli altri creditori in caso di liquidazione dell'ente emittente.

Prima informazione (servizio di)

Servizio svolto a favore degli intermediari segnalanti che, dietro rimborso delle spese, possono chiedere alla Centrale dei rischi di conoscere la posizione globale di rischio di

soggetti diversi da quelli segnalati purché le richieste siano avanzate per finalità connesse con l'assunzione del rischio di credito.

Pronti contro termine

Operazione di finanziamento mediante la quale l'intermediario segnalante acquista a pronti una determinata quantità di titoli e contestualmente rivende a termine al medesimo cliente un pari quantitativo di titoli della stessa specie a un prezzo prestabilito.

Registro delle imprese

Strumento mediante il quale viene attuata la pubblicità legale dei soggetti che esercitano attività d'impresa. Il Registro, previsto dagli artt. 2188 e ss. c.c. (e reso operativo con la l. 580/1993 ed il relativo regolamento approvato con d.P.R. 581/1995, modificato con il d.P.R. 1996/559) è tenuto presso un apposito ufficio, istituito in ogni provincia, della camera di commercio.

Residente

Soggetto che dimora abitualmente in Italia ovvero soggetto che svolge in Italia attività produttiva di reddito.

Rete nazionale interbancaria (RNI)

Infrastruttura di trasmissione del sistema italiano dei pagamenti gestita dalla S.I.A. Si avvalgono della rete alcune procedure informatiche gestite direttamente dalla Banca d'Italia.

Riporto attivo

Operazione con la quale l'intermediario segnalante acquista, verso corrispettivo di un prezzo, la proprietà di titoli di credito ricevuti dalla controparte che si impegna a ritrasferire alla scadenza convenuta verso rimborso del prezzo di acquisto aumentato nella misura prestabilita.

Saldo contabile

Somma algebrica di tutti gli addebitamenti e di tutti gli accreditamenti registrati in conto alla data di riferimento della segnalazione.

Sconfinamento

Differenza positiva tra l'utilizzato di una linea di credito e il relativo accordato operativo. Viene calcolata per ogni categoria di censimento e variabile di classificazione senza alcuna compensazione tra le segnalazioni di un singolo intermediario e quelle di più intermediari.

Sezione informativa

Sezione del modello di rilevazione dei rischi nella quale vengono evidenziate talune categorie di operazioni che, pur non costituendo degli affidamenti in senso stretto, contribuiscono a fornire elementi utili alla ricostruzione della posizione debitoria del soggetto segnalato.

Sportello referente

Unità periferica che l'intermediario partecipante designa quale centro di imputazione dei rapporti con l'affidato.

Trascinamento dei dati

Procedura seguita dalla Centrale dei rischi in caso di omesso invio delle segnalazioni mensili di rischio da parte di un intermediario. In tal caso, nei flussi di ritorno e nelle risposte alle richieste di prima informazione o di informazione periodica vengono automaticamente riprodotti i dati di rischio segnalati dall'intermediario con riferimento alla rilevazione precedente.

Valore contabile

Valore per il quale la partita figura nella contabilità aziendale.

Variabili di classificazione

Attributi volti a qualificare la natura e le caratteristiche delle operazioni che confluiscono nelle categorie di censimento.